

NORMATIVA della LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE

**Testo originario approvato
dal Consiglio Direttivo il 27 luglio 2000**

a cura di:

Gianpaolo Bertoli, Andrea Mascherin, Bruno Peloi e Fabrizio Pettoello.

**Questa versione, approvata
dal Consiglio Direttivo il 9 Giugno 2016
e pubblicata in allegato al C.U. 2/2016-2017,
annulla ogni precedente**

a cura di:

*Daniele Tonino, Paolo Comini, Fabrizio Pettoello, Luca Arsellini, Nevio Beorchia, Luca Budai,
Adriano Cantoni, Alessandro Chiandone, Bruno Comuzzi, Claudio Gigante, Corrado Lunetta, Bruno Marcuzzi,
Carla Pascutti, Andrea Peressoni, Renzo Rossi, Roberto Valerio, Ivan Zanello e Paolo Zorattini.*



LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE

Sede e Segreteria

Udine, Via Valdagno 35/3 - Cap 33100

Sito internet

www.lcfc.it

e-mail

info@lcfc.it

Presidenza

Tel. 337.540073

Segreteria

Tel. 0432.640153

Fax. 0432.1631201

Telefoni d'emergenza

Tel. 335.7598800 - 335.7598801

INDICE

PARTE PRIMA - STATUTO

1. Lega Calcio Friuli Collinare.
2. Sede.
3. Durata.
4. Scopo.
5. Associati.
6. Diritti e doveri degli associati.
7. Domanda di ammissione.
8. Perdita della qualifica di associato.
9. Fondo comune.
10. Esercizio sociale.
11. Assemblea.
12. Diritto di voto.
13. Consiglio direttivo.
14. Poteri.
15. Presidente.
16. Vicepresidente.
17. Revisore dei Conti.
18. Scioglimento.
19. Collegio dei probiviri.
20. Norma transitoria.
21. Norma finale.

5

PARTE SECONDA - CARTA DEI PRINCIPI

1. Amatorialità.
2. Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei soci.
Principi di: personalità, partecipazione all'attività, gratuità, solidarietà, lealtà.
3. Principi organizzativi della Lcfc.
Principi di: associazionismo, pari opportunità, flessibilità, autonomia normativa, certezza, conoscibilità.
4. Principi dell'attività amatoriale.
Principio di tutela del diritto alla salute, promozione sportiva, premialità, diversificazione, conservazione, formazione.
5. Rapporti tra gli organi e i settori della Lcfc.
Principio di separazione dei poteri, collaborazione.
6. Principi della giustizia disciplinare.
Principio di autonomia e indipendenza, esclusività della giurisdizione, diritto alla difesa, efficienza, incompatibilità.
7. Fonti normative.

PARTE TERZA - REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I – STRUTTURA DELLA LCFC.

1. Definizione del regolamento organico.
2. Organizzazione della Lcfc.
3. Organi istituzionali.



4. Settori della Lcfc.
5. Incompatibilità.
6. Affiliazione della Lcfc a un Ente di promozione sportiva.

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI DELLA LCFC.

7. Organi statutari della Lcfc.
8. Organi ausiliari della Lcfc. La giunta esecutiva.
9. Organi ausiliari della Lcfc. I responsabili di settore e l'ufficio di presidenza.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI.

10. Definizione di settore.
11. Settore attività.
12. Settore arbitrale.
13. Settore disciplinare.
14. *Settore amministrativo. (Abrogato).*
15. *Settore informatico. (Abrogato).*
16. *Settore formazione. (Abrogato).*
17. Ufficio di presidenza.
18. Commissariamento dei settori.

TITOLO IV – RIMBORSI SPESE.

19. Soggetti autorizzati a ottenere rimborso delle spese sostenute. Modalità di corresponsione.
20. Spese rimborsabili.
21. Spese di rappresentanza.
22. Spese relative ad attività continuativa.
23. Rimborso delle prestazioni arbitrali.
24. Rimborso delle prestazioni dei visionatori arbitrali.
25. Rimborso delle spese sostenute da non tesserati Lcfc.
26. Rimborso delle spese sostenute per attività esercitata fuori sede.

TITOLO V – SPESE.

27. Procedura per l'autorizzazione ai pagamenti.

TITOLO VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE.

28. Sanzioni amministrative.
29. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare.
30. Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali per gravi comportamenti.
31. Procedimento amministrativo.
32. Impugnazione.

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO ATTIVITÀ

TITOLO I – FORMAZIONE DELLE NORME.

1. Derogabilità delle norme del presente regolamento.

TITOLO II – ATTIVITÀ.

2. La stagione sportiva.
3. Classificazione dell'attività.

TITOLO III – ASSOCIAZIONI.

4. Adesione alla Lcfc.
5. Iscrizione delle Associazioni all'attività della Lcfc.
6. Obbligo di comunicazione di dati associativi.
7. Fusioni e incorporazioni di Associazioni.
8. Rappresentanza dell'Associazione.

9. Inadempimenti economici. Diffida e prelievo coattivo.

TITOLO IV – TESSERATI.

10. Soci-sostenitori.
11. Dirigenti.
12. Atleti.
13. Arbitri (Art.36 RA).
14. Guardalinee ufficiali.
15. Ufficiali di gara.

TITOLO V – TESSERAMENTO.

16. Tesseramento degli atleti e dei dirigenti.
17. Tesseramento dei soci-sostenitori.
18. Tesseramento degli arbitri.
19. Cartellino della Lcfc.
20. Scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione d'appartenenza da parte dei tesserati durante la stagione sportiva.
21. *Dichiarazione d'informazione. (Abrogato).*

TITOLO VI – TUTELE.

22. Tutela sanitaria.
23. Tutela assicurativa.
24. Denuncia-querela proposta da un tesserato Lcfc nei confronti di altro tesserato Lcfc: obbligo di comunicazione.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ.

25. Campionati.
26. Tornei.
27. Rassegne.
28. Regolamentazione delle manifestazioni sportive.
29. Norme di partecipazione degli atleti all'attività.
30. Partecipazione a eventuali fasi nazionali.
31. Dichiarazione sulla conformità del tesseramento con le norme di partecipazione alle Finali nazionali.

TITOLO VIII – CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI.

32. Formazione della classifica dei gironi "all'italiana".
33. Promozioni, ripescaggi, retrocessioni e qualificazioni.
34. Gare a eliminazione diretta.
35. Coppa disciplina.

TITOLO IX - DIREZIONE DELLE GARE.

36. Arbitro.
37. Visionatura dell'arbitro.
38. Valutazione dell'arbitro.
39. Graduatorie di merito.
40. Commissione per determinazione delle graduatorie di merito.
41. Designazione dell'arbitro.
42. Ripetizione corso e dell'esame abilitativo.
43. Sospensione dalla direzione di gara.
44. Assenza dell'arbitro designato.
45. Guardalinee ufficiale.
46. Guardalinee di parte.
47. Designatore arbitrale.

- 48. Direzione di gare non rientranti nell'attività della Lcfc.
- 49. Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti.
- 50. *Diaria e rimborso spese. (Abrogato).* (Vedi art. 23 RO).

TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO.

- 51. Caratteristiche dell'impianto sportivo.
- 52. Impraticabilità del terreno di gioco.

TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA LCFC.

- 53. Norme di partecipazione.
- 54. Comunicato ufficiale.
- 55. Calendario delle gare.
- 56. Comunicazione di variazioni operative.
- 57. Regolamento del gioco del calcio.
- 57b. Richiesta di correzione di attribuzione del gol.

TITOLO XII – GARE.

- 58. Tempi di gara.
- 59. Giornate e orari delle gare.
- 60. Anticipi e posticipi delle gare.
- 61. Rinuncia, ritiro o esclusione da gare o manifestazioni.
- 62. Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore.
- 63. Recupero delle gare.
- 64. Legittimazione a partecipare alle gare.
- 65. Tesserati ammessi all'interno del campo di gioco.
- 66. Adempimenti preliminari alla gara per la squadra.
- 66b. Accompagnatore ufficiale.
- 67. Adempimenti preliminari alla gara per l'arbitro..
- 67b. Partecipazione alla gara.
- 68. Tempi d'attesa.
- 69. Obblighi dei tesserati e delle Associazioni per il regolare svolgimento delle gare.
- 70. Obblighi dei tesserati e delle Associazioni a garanzia dell'ordine pubblico e degli ufficiali di gara.
- 71. Sostituzione dei giocatori.
- 72. Facoltà dell'arbitro in ordine all'interruzione delle gare o alla prosecuzione pro forma.
- 73. *Sosta tra una gara e quella successiva. (Abrogato).*
- 74. Ricusazione degli arbitri.
- 75. Riunioni informative obbligatorie.
- 76. Premiazione e restituzione della cauzione.

TITOLO XIII – FORMAZIONE.

- 77. Compiti di formazione della Lcfc.
- 78. Formatori.
- 79. Natura dei corsi di formazione.
- 80. Direttive per lo svolgimento dei corsi.
- 81. Incentivi.
- 82. Creazione e tenuta degli albi dei formatori.
- 83. Albi delle categorie.
- 84. Registro dei corsi di formazione.
- 85. Conseguenze del mancato superamento dei corsi di abilitazione.
- 86. Crediti formativi.

87. Benefici economici.

FAC-SIMILE DI MODELLO PER RECESSO DAL RAPPORTO SPORTIVO DEL TESSERATO

PARTE QUINTA - REGOLAMENTO DISCIPLINA

TITOLO I - DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI.

1. Derogabilità delle norme del presente regolamento.
2. Doveri e obblighi regolamentari.
3. Responsabilità disciplinari delle Associazioni.
4. Responsabilità disciplinari del tesserato.
5. Responsabilità del tesserato per atto volontario o per colpa.
6. Definizione di colpa.
7. Definizione di causa di forza maggiore.
8. Definizione di gioco fermo e di situazione estranea al gioco.

TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI.

CAPO I – ILLECITI.

9. Illecito disciplinare.
10. Violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dell'attività.
11. Protesta.
12. Offesa.
13. Minaccia.
14. Scorrettezza.
15. Atto di violenza.
16. Istigazione.
17. Illecito sportivo.
18. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo.

CAPO II – SANZIONI.

19. Concetto di sanzione.
20. Tipicità della sanzione.
21. Attenuanti.
22. Tentativo di illecito.
23. Aggravanti semplici.
24. Aggravante speciale.
25. Criteri di applicazione della sanzione.
26. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.
27. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale.
28. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici.
29. Ammonizione.
30. Censura.
31. Sanzione pecuniaria.
32. Confisca del premio.
33. Sospensione cautelare.
34. Squalifica.
35. Interdizione dall'attività.
36. Esclusione dalla direzione di finali organizzate dalla Lcfc.
37. Ripetizione della gara.
38. Perdita della partita.
39. Penalizzazione di uno o più punti in classifica.
40. Esclusione dalla manifestazione.

41. Sospensione dall'attività.
42. Ambito di efficacia delle sanzioni.
43. Esecuzione delle sanzioni.
44. Sospensione della decorrenza delle sanzioni.
45. Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti.

TITOLO III - ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.

CAPO I – AMBITI D'OPERATIVITÀ.

46. Giurisdizione degli organi disciplinari.
47. Organi disciplinari.
48. Competenza degli organi disciplinari.

CAPO II - FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

49. Incompatibilità.
50. Nomina e composizione degli organi disciplinari.
51. Cessazione dall'incarico degli organi disciplinari.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

CAPO I - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI.

52. Procedimenti davanti all'organo di prima istanza.
53. Procedimenti davanti all'organo di seconda istanza.
54. Procedimenti davanti all'organo di terza istanza.

CAPO II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA, VISIONATORI ARBITRALI, RESPONSABILI DI SETTORE E CONSIGLIERI LCFC.

55. Instaurazione del procedimento disciplinare.
56. Procuratore di Lega.

10 CAPO III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA.

57. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso.
58. Interesse a proporre reclamo o ricorso.
59. Visura del referto arbitrale.
60. Oggetto del ricorso.
61. Forma del reclamo o del ricorso.
62. Preavviso di presentazione del reclamo.
63. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso.
64. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi.
65. Remissione in termine.
66. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso.
67. Cauzione.
68. Controricorso.
69. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'organo giudicante.
70. Rinuncia al ricorso innanzi all'organo giudicante.
71. Istanza.

CAPO IV – SINGOLE IPOTESI DI RICORSO.

72. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza.
73. Ricusazione e astensione.
74. Revisione.

CAPO V – STRUMENTI DI DECISIONE.

75. Acquisizione e valutazione della prova.
76. Prove legali.
77. Filmati.

78. Prove semplici.

CAPO VI – DECISIONE.

79. Fatto nuovo.

80. Riforma in peggior.

81. Revoca delle decisioni di primo grado.

82. Forma della decisione disciplinare.

83. Pubblicazione delle decisioni.

84. Termini per la pubblicazione delle decisioni.

TITOLO V - PREVISIONI DISCIPLINARI.

CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI.

SEZIONE I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA.

85. Ritardata presentazione della lista gara o ritardata presentazione della squadra in campo.

86. Lista gara trascritta in modo incompleto o impreciso o lista gara diversa da quella scaricabile dal sito web.

87. Inizio della gara con squadra incompleta.

88. Altri inadempimenti.

88b. Aver fatto svolgere le funzioni di dirigente o di guardalinee di parte ad atleti squalificati per oltre un mese. (art. 46 RA)

88t. Aver fissato una gara di recupero dopo il termine previsto dall'art.63, 3° comma R.A.

SEZIONE II - VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA.

89. Mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 5 RA.

90. *Mancata consegna della tessera sociale nel caso di cui all'art. 20 RA. (Abrogato).*

91. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'art. 20 RA o mancato rilascio delle stesse.

92. Mancata presenza alle premiazioni. (art. 76 RA)

SEZIONE III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE.

93. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara.

93b. Ritiro di una squadra da una gara cominciata.

94. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario.

95. Ritiro di una squadra in segno di protesta da una gara cominciata.

96. Ritiro di un'Associazione da una manifestazione.

96b. Mancata consegna della dichiarazione prevista dall'art. 61/c RA in caso di ritiro da una manifestazione.

97. Aver fatto disputare una gara ad atleti non in regola con altre norme del regolamento della attività.

98. Aver fatto partecipare alla gara atleti squalificati.

99. Aver fatto partecipare tesserati a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli artt. 16 (eccetto i punti G e H), 17 e 20 RA.

100. Aver fatto partecipare alla gara, anche con funzioni di guardalinee di parte, tesserati con documento contraffatto o alterato.

101. Casi in cui l'arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'art. 72 RA.

102. Illecito sportivo.

103. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo.

104. Corresponsione di compensi di carattere economico o rimborsi in cambio di prestazioni sportive, eccetto i casi consentiti dalla normativa.

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO.

- 105. Offese o comportamenti irriguardosi ripetuti nei confronti di tesserati.
- 106. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di tesserati.
- 107. Atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari.
- 108. Atti di violenza nei confronti di tesserati.

SEZIONE V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI.

- 109. Mancata assistenza nei confronti di tesserati aggrediti.
- 110. Inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 70 RA sull'ordine pubblico.
- 111. Proteste vivaci nei confronti degli ufficiali di gara da parte di più tesserati in concorso tra loro.
- 112. Offese nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro.
- 113. Atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro.
- 114. Atti di violenza nei confronti di tesserati o del pubblico da parte di più tesserati in concorso tra loro.

CAPO II - PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI.**SEZIONE I - COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI.**

- 115. Terza ammonizione in gare differenti.
- 116. Espulsione per somma di ammonizioni in campo.
- 117. Proteste o/e comportamenti irriguardosi nei confronti di tesserati o pubblico.
- 118. Offese.

SEZIONE II - COMPORTAMENTI VIOLENTI.

- 119. Atteggiamenti minacciosi semplici.
- 120. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi.
- 121. Scorrettezza in azione di gioco.
- 122. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.
- 123. Atto di violenza in azione di gioco.
- 124. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso.
- 125. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione.
- 126. Atti di violenza ripetuti posti in essere in occasioni diverse.

SEZIONE III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA.

- 127. *Violazione degli obblighi previsti dall'art. 21 RA (dichiarazione d'informazione), anche a titolo di colpa. (Abrogato).*
- 128. Inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 70 RA sull'ordine pubblico, anche a titolo di colpa.
- 129. Aver fatto disputare o aver disputato una o più gare ad atleti non in regola con le Norme di partecipazione, anche a titolo di colpa.
- 130. Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 RA), anche a titolo di colpa.
- 131. Aver fatto partecipare tesserati, anche con funzioni di guardalinee di parte (nei termini di cui all'art. 46 RA), a una o più gare o aver disputato una o più gare con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa.
- 132. Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dagli artt. 16 (punti A-B-C-D-E-F), 17, e 20 RA, anche a titolo di colpa.

133. Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare, anche con funzioni di guardalinee di parte, con un documento contraffatto o alterato, anche a titolo di colpa.
134. Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo.
135. Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva.
136. Abbandono di una gara in segno di protesta.
137. Ritiro da una manifestazione, salvo sia stata sottoscritta la dissociazione di cui all'art. 61/g RA.
138. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle eventuali Finali nazionali, anche a titolo di colpa.
139. Mendace dichiarazione resa dal tesserato in tutti i casi in cui sia richiesta una dichiarazione certificativa, anche a titolo di colpa.
140. Inadempimento di provvedimento disciplinare, anche a titolo di colpa, qualora non costituisca una specifica ipotesi di illecito già prevista nel presente titolo.
141. Aver percepito o corrisposto compensi di carattere economico o rimborsi in cambio di prestazioni sportive eccetto i casi consentiti dalla Normativa.

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E VISIONATORI ARBITRALI.

142. Previsioni generali a carico di arbitri e visionatori arbitrali.
143. Non corretta o indecorosa vestizione della divisa, divisa con altro stemma o ente di altra federazione anche a titolo di colpa.
144. Mancata o negligente compilazione dei dati personali nei documenti della Lcfc, anche a titolo di colpa.
145. Negligente o errata o incompleta compilazione del referto o della distinta di spesa e/o ritardato invio di tali documenti, anche a titolo di colpa.
146. Direzione di gare della Lcfc senza autorizzazione del responsabile del settore arbitrale o del suo sostituto o mancata comunicazione della propria indisponibilità al designatore arbitrale. Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 49 RA, anche a titolo di colpa.
147. Mancata osservanza del segreto previsto dall'art. 36/4 RA o inadempimento da parte degli osservatori speciali dell'obbligo di non rapportarsi con i partecipanti alla gara, anche a titolo di colpa. **(Abrogato)**.
148. Dichiarazioni lesive sull'operato di un collega o comportamento scorretto da parte degli arbitri nei confronti dei visionatori arbitrali e viceversa.
149. Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa.
150. Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 36/1 RA, anche a titolo di colpa.
151. Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'ufficiale di gara è stato designato.
152. Falsificazione del referto o della relazione.
153. Comportamento volto ad alterare il risultato della partita.
154. Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l'avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (Art. 36 punto 3 e Art. 67 lettera d) RA.
155. Violazione degli adempimenti previsti dall'art. 35/b RD, anche a titolo di colpa.
156. Mancata partecipazione alle Assemblee informative del settore arbitrale (ART. 12/e R.O.).

FAC-SIMILE DI MODELLO PER RICORSO.**PARTE SESTA - REGOLAMENTO GIOCO CALCIO A 5**

1. Terreno di gioco.
2. Pallone.
3. Numero dei giocatori.
4. Equipaggiamento dei giocatori.
5. Arbitro.
6. Durata della gara.
7. Pallone in gioco.
8. Calcio d'inizio e ripresa del gioco.
9. Rimessa laterale.
10. Rimessa dal fondo.
11. Calcio d'angolo.
12. Segnatura di una rete.
13. Calcio di punizione.
- 14-1. Punizioni dirette.
- 14-2. Punizioni indirette.
- 14-3. Calcio di rigore.
15. Ammonizione.
16. Espulsione.
17. Tiri di rigore per determinare la squadra vincente.

14 PARTE SETTIMA - REGOLAMENTO GIOCO CALCIO A 11

1. Terreno di gioco.
2. Pallone.
3. Numero dei giocatori.
4. Equipaggiamento dei giocatori.
5. Arbitro.
6. Guardalinee.
7. Durata della gara.
8. Calcio d'inizio e ripresa del gioco.
9. Pallone in gioco e non in gioco.
10. Segnatura di una rete e squadra vincente.
11. Fuorigioco.
12. Falli e comportamenti antisportivi.
13. Calci di punizione.
14. Calcio di rigore.
15. Rimessa dalla linea laterale.
16. Calcio di rinvio.
17. Calcio d'angolo.
18. Tiri di rigore per determinare la squadra vincente.

PARTE OTTAVA - GLOSSARIO



**NORMATIVA
LEGA CALCIO
FRIULI COLLINARE**

STATUTO

1. LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE.

È costituita un'Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Lega Calcio Friuli Collinare".

2. SEDE.

L'Associazione ha sede dove stabilito dal Consiglio direttivo.

3. DURATA.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea degli associati e con le maggioranze previste dal presente Statuto.

4. SCOPO.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive amatoriali, dilettantistiche, compresa l'attività didattica. In particolare ha lo scopo di promuovere, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre Associazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.

A tal fine l'Associazione assume i compiti sotto elencati a mero scopo esemplificativo:

- Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari destinate esclusivamente agli associati;
- Svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

5. ASSOCIATI.

Gli associati si distinguono in "fondatori" e "ordinari".

Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono ordinari i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e



quelli individuali cioè tutti coloro che, a seguito della loro domanda, saranno ammessi a far parte di tale categoria con deliberazione del Consiglio direttivo.

I soci individuali, se in numero superiore a tre, costituiranno, previo provvedimento del Consiglio direttivo, il Settore di appartenenza, tra quelli individuati da apposito regolamento.

Il numero degli associati è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione.

Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.

Gli associati devono:

- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere a ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

Lo Statuto dei soci collettivi deve essere compatibile con quello dell'Associazione.

7. DOMANDA DI AMMISSIONE.

L'associato deve presentare ogni anno la domanda di ammissione; in caso contrario, l'associato perde tale qualifica.

Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.

18

La domanda è rivolta al Consiglio direttivo con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, il quale deciderà sull'accoglimento della medesima o sulla sua reiezione. L'aspirante associato può proporre avverso tale diniego ricorso motivato al Consiglio direttivo stesso che deciderà insindacabilmente sull'ammissione dell'istante. L'accoglimento della domanda si presume se entro 30 giorni dalla presentazione della medesima il Consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente.

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al Consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal Consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni dell'associato verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.

L'esclusione si ha quando l'associato è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi della Lega, oppure quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero quando l'associato abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione, oppure quando l'associato svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione, oppure quando l'associato abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo che può sentire l'interessato; tale decisione

è insindacabile. I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportati in apposito libro tenuto dal Consiglio direttivo.

9.FONDO COMUNE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione ai tornei organizzati dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da chiunque altro. Non è consentito distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

10.ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale avrà durata dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il bilancio economico e finanziario deve essere approvato annualmente dall'Assemblea nei termini di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

11.ASSEMBLEA.

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari; è convocata dal Consiglio direttivo:

- in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale, per discutere su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione e per nominare il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio direttivo al termine del loro mandato. In tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in sede straordinaria, per deliberare su modifiche statutarie, della Carta dei Principi e sullo scioglimento dell'Associazione. In tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati presso la sede sociale o altrove con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione pubblicato sul sito internet e sull'organo di informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.

12.DIRITTO DI VOTO.

Il Consiglio direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:

- i soci collettivi sono rappresentati dal Presidente dell'Associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto a un altro proprio socio;
- i soci individuali eleggono nell'Assemblea del settore d'appartenenza i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati.

In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

13.CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 associati eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo uscente stabilisce le modalità di votazione dell'Assemblea Generale per l'ele-

zione del nuovo Consiglio direttivo, che devono essere comunicate a tutti gli associati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio direttivo della Lcfc attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa.

Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare un suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione.

Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti originari dovesse venir meno, il Consiglio direttivo deve rimettere il proprio mandato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può nominare nel suo seno una giunta esecutiva, composta da 3 a 5 membri, delegandole tutti o parte dei suoi poteri.

14. POTERI.

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione; è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nella sede dell'Associazione o altrove, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso esposto nella sede sociale e telefonicamente e/o pubblicato sull'organo di stampa dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare; delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti, emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione, determina le quote associative, quelle di partecipazione ai tornei, compila il bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati. Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni in tutto o in parte a uno o più consiglieri o soci stabilendo l'oggetto e i limiti della delega, esercita tutte le attività previste dal presente Statuto e compie quant'altro occorre per la gestione dell'Associazione; può in particolare nominare uno dei suoi componenti quale tesoriere, precisandone le funzioni.

15. PRESIDENTE.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito da un Vicepresidente. Il Consiglio direttivo può attribuire la rappresentanza legale dell'Associazione anche a uno o più dei suoi membri.

La carica di Presidente è incompatibile con la presidenza dei singoli settori e con ogni carica disciplinare.

16. VICEPRESIDENTE.

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente, il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

In tal caso il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo uscente, ricoprirà le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

17. REVISORE DEI CONTI.

L'Assemblea nomina un revisore dei conti, scegliendolo anche fra i non soci. Egli durerà in carica 3 anni con l'incarico di controllare la gestione economica-finanziaria dell'Associazione.

A tale scopo egli potrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, e dovrà esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.

18.SCIOGLIMENTO.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad Associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 nr. 662.

19.COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Qualunque controversia insorgesse fra gli associati sarà rimessa a un collegio di probiviri composto di 3 membri, nominati per la durata di 6 anni dall'Assemblea, anche fra i non soci.

20.NORMA TRANSITORIA.

I soci fondatori fino alla nomina del Consiglio direttivo svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

21.NORMA FINALE.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.



CARTA DEI PRINCIPI

1. AMATORIALITÀ.

L'attività della Lcfc si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati. Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta. La Lcfc, le Associazioni e i tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI.

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta nella Lcfc deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro soci, se non nella misura prevista dal regolamento dell'attività.
- c) **Principio di gratuità:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** gli associati devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

23

3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLA LCFC.

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** la Lcfc deve assicurare ai rappresentanti dei soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. La Lcfc non può consentire l'affiliazione di Associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro soci.
- c) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che privilegino la possibilità di fare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura burocratica.
- d) **Principio di autonomia normativa:** la Lcfc ha assoluta autonomia normativa. Nel caso in cui la Lcfc si affili a un Ente di promozione sportiva le norme, gli atti e le disposizioni emanate dalla Lcfc non devono essere in contrasto con quelli emessi dall'Ente.
La norma emanata dalla Lcfc che sia contraria ai principi della Carta è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
L'organo cui compete il vaglio di legittimità è l'organo disciplinare di ultima istanza.



- e) **Principio di certezza:** la Lcfc deve garantire l'applicazione certa dei regolamenti e delle norme in genere e non determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
- f) **Principio di conoscibilità:** tutti gli associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE.

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i soci che partecipano alle attività della Lcfc, in particolare i dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla Lcfc. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura della Lcfc deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di conservazione:** le regole del gioco sono quelle stabilite dalla Lcfc. Deve essere conservato, come elemento essenziale, il carattere agonistico nelle competizioni.
- f) **Principio di formazione:** la Lcfc deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), arbitri, visionatori arbitrali e giudici.

5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLA LCFC.

- a) **Principio di separazione dei poteri:** deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli organi statutari e ai settori della Lcfc.
- b) **Principio di collaborazione:** l'esercizio delle funzioni all'interno della Lcfc deve essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni settore della Lcfc deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle manifestazioni e delle gare e a ovviare a eventuali errori tecnici dell'arbitro. A tal fine il riconoscimento da parte dell'arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna conseguenza di carattere disciplinare.

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE.

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** la Lcfc deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta solo ed esclusivamente agli organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.

- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle norme di partecipazione.
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli settori. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- f) **Principio di tipicità:** nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

7.FONTI NORMATIVE.

Sono fonti normative della Lcfc, inderogabilmente, in ordine di importanza:

- a) Statuto;
- b) Carta dei principi;
- c) Regolamenti, regole del gioco, norme di partecipazione, atti e disposizioni della Lcfc;
- d) Atti e disposizioni del responsabile di settore, limitatamente alla propria competenza.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori.

Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva.

Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I - STRUTTURA DELLA LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE

1. DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO.

Il regolamento organico è la fonte normativa contenente la descrizione degli organi costituenti la Lcfc, dei loro poteri e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA LCFC.

La Lcfc organizza e gestisce la propria attività, ai vari livelli, attraverso gli organi istituzionali.

3. ORGANI ISTITUZIONALI.

Gli organi istituzionali della Lcfc si dividono in statutari e ausiliari.

Gli organi statutari sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vicepresidente;
- e) Revisore dei conti;
- f) Collegio dei probiviri.

Gli organi ausiliari sono:

- g) Giunta esecutiva;
- h) Responsabili dei settori;
- i) Ufficio di presidenza.

4. SETTORI DELLA LCFC.

La Lcfc si suddivide in rami organizzativi denominati: attività, arbitrale e disciplinare.

5. INCOMPATIBILITÀ.

Sussiste incompatibilità tra le cariche di:

- a) Presidente della Lcfc e responsabile di settore;
- b) Presidente della Lcfc o responsabile di settore diverso da quello disciplinare e giudice o procuratore di Lega;
- c) Presidente della Lcfc e Presidente territoriale, regionale o nazionale dell'Ente di promozione sportiva a cui la Lcfc è affiliata;
- d) Presidente o consigliere della Lcfc e revisore dei conti;
- e) Presidente o consigliere della Lcfc e probiviro;
- f) Giudice e procuratore di Lega.

Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Consiglio direttivo.

6. AFFILIAZIONE DELLA LCFC A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

Qualora la Lcfc si affili a un Ente di promozione sportiva, le tessere emesse da quest'ultimo sono valide, a qualsiasi effetto, anche come tessere sociali. Le norme emanate dall'Ente in materia

di tutela sanitaria vincolano la Lcfc. I regolamenti e gli atti emanati dall'Ente di promozione sportiva vincolano la Lcfc, purché essi non siano in contrasto con lo Statuto e la Carta dei principi. È onere della Lcfc far conoscere ai propri tesserati i regolamenti dell'Ente di promozione sportiva.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DELLA LCFC

7. ORGANI STATUTARI DELLA LCFC.

I poteri, le competenze e il funzionamento degli organi statutari della Lcfc sono disciplinati nello Statuto di quest'ultima.

8. ORGANI AUSILIARI DELLA LCFC. LA GIUNTA ESECUTIVA.

La giunta esecutiva è composta dal Presidente e da uno o più Vicepresidenti.

La sua composizione può essere integrata con la presenza del responsabile del settore interessato all'argomento trattato.

La giunta ha le seguenti competenze:

- a) redige regolamenti, norme di partecipazione alle varie manifestazioni e modifiche o deroghe alla Normativa;
- b) emana - su delega del CD - regolamenti, norme di partecipazione alle varie manifestazioni e modifiche o deroghe alla Normativa;
- c) predispone il bilancio preventivo;
- d) redige i documenti che permettono ai soci di conoscere le modalità di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- e) decide sulle spese fino all'importo - per progetto di spesa - di euro 3.000,00;
- f) discute con il responsabile sui problemi del settore;
- g) redige i documenti di lavoro per le riunioni del Consiglio direttivo;
- h) delibera e opera su qualsiasi argomento sul quale riceve delega dal Consiglio direttivo;
- i) predispone l'ordine del giorno del Consiglio direttivo;
- j) delibera su questioni di particolare necessità e urgenza. Tali decisioni hanno valore fino alla loro ratifica da parte del Consiglio direttivo. In mancanza di ratifica esse conserveranno valore fino al giorno della convocazione del Consiglio stesso.

La giunta esecutiva deve riunirsi almeno una settimana prima della riunione del Consiglio direttivo per predisporre i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione di quest'ultimo. La giunta esecutiva può essere coadiuvata da Commissioni all'uopo costituite dal Consiglio direttivo.

9. ORGANI AUSILIARI DELLA LCFC. I RESPONSABILI DI SETTORE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA.

Le competenze dei responsabili di settore e dell'ufficio di presidenza sono disciplinate dal titolo successivo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

10. DEFINIZIONE DI SETTORE.

I settori, di cui all'art. 4 RO, possono avere un regolamento che ne disciplina l'attività e che è emanato dal Consiglio direttivo della Lcfc.



11. SETTORE ATTIVITÀ.

Il settore attività ha il compito di organizzare l'attività sportiva e di collaborare alla formazione dei dirigenti e degli operatori in genere.

Il settore attività è composto dai seguenti soggetti:

a) **responsabile**, che resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo.

Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione e di coordinamento e può suggerire i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.

Può inoltre emanare le norme di partecipazione alle manifestazioni qualora le stesse non siano sostanzialmente diverse da quelle della stagione precedente;

b) **commissioni organizzative**, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;

c) **addetti**, che sono delegati all'organizzazione nei singoli ambiti, categorie e discipline;

d) **visionatori arbitrali**, che sono iscritti all'apposito albo, previa nomina del Consiglio direttivo a seguito del superamento dell'esame di abilitazione e dopo la frequentazione di un corso sulla Normativa e le regole del gioco del calcio a 5 e a 11.

Ai visionatori, che devono essere maggiorenni, è rilasciata la tessera prevista per i dirigenti.

La figura del visionatore è incompatibile con la funzione dell'arbitro.

L'attività dei visionatori è coordinata dal referente che opera secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio direttivo dal quale è nominato.

Il referente designa i visionatori per osservare gli arbitri e valutarne il comportamento e la prestazione durante la gara. Il referente relaziona periodicamente il Consiglio direttivo in merito all'attività svolta dai visionatori. Il referente indice riunioni periodiche con tutti i visionatori per aggiornare la loro formazione, per coordinarne l'attività e per valutare gli arbitri. L'abilitazione alla funzione è subordinata alla frequentazione di tali riunioni e la mancata partecipazione a oltre la metà delle stesse comporta l'obbligo di sostenere un esame di verifica.

Delle riunioni deve essere tenuto un verbale.

Il visionatore ha il compito di:

a) verificare il regolare andamento delle partite;

b) visionare i direttori di gara e i guardalinee ufficiali, valutando le loro capacità tecniche, attitudinali e comportamentali;

c) controllare il comportamento di tutti i tesserati e il rispetto delle norme;

d) redigere nella propria area personale del sito web della LCFC una relazione su quanto accertato;

e) trasmettere la relazione al giudice disciplinare nel caso di comportamenti illeciti di tesserati;

f) svolgere altri compiti che il referente può affidargli;

Il visionatore ha diritto di prendere visione sul campo dei seguenti documenti: le liste gara delle Associazioni e i documenti di riconoscimento.

Il visionatore può sostare in ogni parte del recinto di gioco. In tal caso dovrà presentarsi al direttore di gara.

12. SETTORE ARBITRALE.

Il settore arbitrale ha il compito di organizzare l'attività arbitrale e di collaborare alla formazione di arbitri, guardalinee ufficiali, designatori.

Il settore arbitrale è composto dai seguenti soggetti:

a) **Responsabile**, che resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può suggerire i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.

b) **Consulta**, che è composta da 4 a 10 tesserati del settore. A inizio mandato il responsabile

di settore indica il numero dei componenti e nomina la metà degli stessi. L'altra metà viene eletta dall'Assemblea di settore secondo le modalità indicate dalle norme di partecipazione, che devono essere pubblicate almeno 20 giorni prima della riunione. Gli interessati dovranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio di 5 giorni prima dell'Assemblea.

La Consulta ha i seguenti compiti:

- 1- curare l'aggiornamento e l'interpretazione delle regole del gioco del calcio;
- 2- predisporre i piani per il reclutamento arbitrale;
- 3- proporre alla Lcfc le modifiche alla Normativa attinenti al settore.

- c) **Designatore/i arbitrale/i**, che - scelto/i dal responsabile - ha/hanno il compito di designare gli arbitri e i guardalinee ufficiali alla direzione delle singole gare;
- d) **Segretario**, che - scelto dal responsabile - ha compiti delegati in materia tecnico-organizzativa;
- e) **Assemblea del settore arbitrale**, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della Lcfc. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lcfc o dal responsabile del settore o da almeno 1/3 dei componenti del settore, attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno sul Comunicato ufficiale, che deve avvenire almeno 7 giorni prima della riunione.

All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore.

L'Assemblea decide a maggioranza relativa e si riunisce possibilmente una volta ogni mese per informazioni di carattere istruttivo e d'aggiornamento, per deliberare su ogni questione relativa al settore, per le comunicazioni sull'attività del settore e per il ritiro delle diarie corrisposte ai tesserati del settore.

30

In occasione dell'elezione dei componenti della Consulta, l'Assemblea nomina un componente della Commissione per le fasce di merito arbitrali (art. 40 RA), che verifica la regolarità delle operazioni.

La Lcfc ha l'obbligo di fornire all'arbitro la Normativa e la convenzione che la Lcfc stipula con le Associazioni organizzatrici dei tornei non ufficiali. È dovere dell'arbitro visionare settimanalmente il sito www.lcfc.it e leggere il Comunicato ufficiale ogni venerdì.

13.SETTORE DISCIPLINARE.

Il settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di collaborare alla formazione di giudici e procuratori di Lega. Il settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Responsabile**: resta in carica fino alla durata del mandato dello stesso Consiglio direttivo e garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli da quest'ultimo. Il responsabile svolge compiti di direzione, organizzazione, formazione e di coordinamento e può indicare i nominativi dei formatori limitatamente al proprio settore.
- b) **Commissioni**, che hanno i compiti loro delegati dal responsabile;
- c) **Giudice disciplinare, Giudice d'appello e Corte di Giustizia**, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel regolamento disciplinare;
- d) **Assemblea del settore disciplinare**, che ha il potere di nominare i delegati del settore all'Assemblea della Lcfc. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del settore. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lcfc o dal responsabile del settore disciplinare. I termini e le forme di convocazione sono gli stessi di quelli previsti dall'art. 12/e RO.

14.SETTORE AMMINISTRATIVO. (Abrogato).

15.SETTORE INFORMATICO. (Abrogato).



16. SETTORE FORMAZIONE. *(Abrogato).*

17. UFFICIO DI PRESIDENZA.

L'ufficio di presidenza svolge compiti di colleganza con l'attività presidenziale e d'indagine su impulso del Presidente, di un tesserato o di una Associazione, ma anche d'ufficio, nonché svolge un'attività di consulenza e vaglio in merito alla normativa e a sue eventuali modifiche e integrazioni. L'ufficio ha, inoltre, il compito di organizzare e coadiuvare l'attività istruttoria posta in essere dal procuratore di Lega ai sensi degli art. 55 e 56 RD.

Oltre al Presidente l'ufficio prevede i seguenti componenti, che sono nominati, ed eventualmente revocati, dal Consiglio direttivo. Ogni incarico dura fino al termine del mandato del Consiglio direttivo stesso.

Per ragioni operative, il Consiglio direttivo può affiancare ai componenti degli addetti.

- a) **Responsabile dell'ufficio:** organizza e coordina l'ufficio, anche sostituendo componenti vacanti o nominando loro sostituti temporanei;
- b) **Procuratore di Lega:** ha i compiti di indagine previsti dall'art. 56 RD, che svolge in piena autonomia ed indipendenza. Nell'espletamento della propria attività istruttoria si avvale della collaborazione del responsabile dell'ufficio.
Viene nominato dal Consiglio direttivo della Lcfc tra i propri tesserati in possesso dei requisiti di probità e professionalità richiesti per questo incarico e resta in carica sino al termine del mandato del Consiglio direttivo che lo ha eletto;
- c) **Responsabile amministrativo:** amministra la Lcfc e predispone i bilanci;
- d) **Cassiere:** ha compiti operativi di raccolta e liquidazione dei documenti di spesa;
- e) **Responsabile informatico:** gestisce ogni tipo di attività informatica;
- f) **Formatori:** hanno il compito di svolgere ogni attività attinente alla formazione di dirigenti, arbitri, giudici, procuratori di Lega, visionatori arbitrali e di ogni altro tesserato della Lcfc, mediante la cooperazione con gli altri settori e secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo e le modalità previste dal titolo XIII del regolamento attività.

Il responsabile dell'ufficio e il procuratore di Lega possono essere rimossi per i motivi e nelle forme previsti dall'art. 51 RD.

18. COMMISSARIAMENTO DEI SETTORI.

I settori possono essere commissariati, oltre ai casi specificamente previsti, per mancato funzionamento o per grave violazione, da parte del responsabile o dei suoi ausiliari, dello Statuto, della Normativa o delle disposizioni del Consiglio direttivo della Lcfc.

Il Presidente della Lcfc, sentito il parere vincolante del Consiglio direttivo, nomina il Commissario che rimane in carica fino al termine dell'anno sociale.

Avverso il commissariamento può essere proposto ricorso al collegio dei probiviri che decide entro 30 giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

TITOLO IV - RIMBORSI SPESE

19. SOGGETTI AUTORIZZATI A OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE.

I rimborsi spese competono a qualunque tesserato incaricato per iscritto dal Presidente della Lcfc o dal responsabile del settore competente per esclusive ragioni di servizio o di rappresentanza.

Le richieste di rimborsi spese devono essere redatte su appositi moduli e inviate o consegnate al cassiere della Lcfc entro 15 giorni dall'evento che ha dato luogo al rimborso.

Tutte le spese di cui si richiede il rimborso devono essere documentate in originale (fatture, ricevute fiscali, pedaggi autostradali, biglietti di treno o aereo eccetera).

Non sono ammesse spese forfettarie non documentate. I pagamenti sono effettuati al raggiungimento di una somma minima di euro 30,00, entro 15 giorni dal deposito delle pezze giustificative.

20.SPESE RIMBORSABILI.

Viaggi in **treno**: è riconosciuto il rimborso del biglietto in seconda classe, dei supplementi e delle prenotazioni.

Viaggi in **aereo**: è riconosciuto il rimborso del biglietto in classe economica.

Viaggi in **taxi**: in assenza di altri mezzi di trasporto è eccezionalmente ammesso il rimborso delle spese di taxi.

Viaggi in **automobile**: è riconosciuto il rimborso di euro 0,25 il chilometro e dei relativi pedaggi autostradali.

Non è necessaria l'autorizzazione, ma solo l'esibizione di una nota scritta attestante (sull'apposito modulo) i viaggi effettuati, nei seguenti casi:

- viaggi settimanali per un totale di 150 km per il Presidente della Lcfc;
- viaggi settimanali per un totale di 100 km per i responsabili di settore, i giudici, il procuratore di Lega e il cassiere;
- viaggi dei consiglieri, degli Invitati permanenti, dei componenti della giunta esecutiva della Lcfc e dei componenti della Consulta del settore arbitrale per la loro partecipazione alle riunioni;
- per la partecipazione degli invitati a riunioni convocate dal responsabile del settore.

32 Per i **pasti**: è rimborsato il pasto fino al limite massimo di euro 30,00, previo deposito di ricevuta fiscale. Per il **pernottamento**: sono rimborsate solo le spese per le manifestazioni nazionali sostenute per gli alberghi stabiliti dall'organo convocante. I rimborsi riguardanti le **riunioni** del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva della Lcfc, della Consulta del settore arbitrale devono essere accompagnate dalla lettera di convocazione per tale riunione.

21.SPESE DI RAPPRESENTANZA.

Solo su autorizzazione del Presidente della Lcfc possono essere rimborsate le spese di rappresentanza che si rendessero necessarie in funzione dell'attività esercitata.

22.SPESE RELATIVE AD ATTIVITÀ CONTINUATIVA.

Su autorizzazione del Consiglio direttivo della Lcfc al tesserato che svolgesse più viaggi continuativi più volte la settimana può essere corrisposto un importo che potrà essere determinato forfettariamente con riferimento ai parametri indicati dagli artt. 19 e 20 RO.

23.RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI ARBITRALI.

Per la direzione di ogni partita sarà riconosciuto all'arbitro, per le percorrenze sotto indicate, il rimborso spese indicato nel seguente prospetto. Fa fede il calcolo eseguito dal gestionale.

da km	a km	€
0	50	28,00
51	100	34,00
101	150	40,00
oltre		46,00

Per la direzione di più partite in un'unica giornata di torneo sarà riconosciuto all'arbitro l'importo compreso tra euro 30,00 ed euro 90,00 in relazione alla durata della prestazione. Nel caso in cui la partita per la quale l'arbitro è stato designato non si svolgesse, gli sarà comunque riconosciuto il rimborso di metà dell'importo sopra previsto, purché il direttore di gara, non avvisato in tempo utile, sia giunto sul campo di gara. La designazione degli organi competenti per la direzione delle gare costituisce autorizzazione. Non è previsto un rimborso per le prestazioni arbitrali o le visionature degli OSL in occasione delle finali. I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla Lcfc. L'interessato può in ogni caso ritirare l'assegno entro e non oltre due mesi dalla sua emissione presso la segreteria della Lcfc nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima. Il mancato ritiro della spettanza da parte dell'interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all'incasso della stessa. In tal caso la Lcfc corrisponderà la predetta somma ad Associazione o Ente benefico. La contestazione dell'entità dell'importo dell'assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna dell'assegno stesso. La contestazione, a pena d'invalidità, deve avere forma scritta, essere motivata e deve pervenire alla segreteria della Lcfc a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettive similari. Qualora il termine sopraindicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.

24.RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI DEI VISIONATORI ARBITRALI.

Per la visionatura di una partita o di un arbitro sarà riconosciuto il rimborso di euro 30,00 per una percorrenza fino a 100 km, per oltre 100 km quello di euro 35,00. La designazione degli organi competenti costituisce autorizzazione.

25.RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA NON TESSERATI LCFC.

Solo su autorizzazione del Presidente della Lcfc possono essere riconosciuti rimborsi di spese sostenute da o per non tesserati della Lcfc, per esclusive ragioni attinenti all'attività esercitata dalla Lcfc o a esse connesse. Può essere riconosciuto eccezionalmente un compenso per l'opera svolta.

26.RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ ESERCITATA FUORI SEDE.

Qualora delle manifestazioni possano essere organizzate soltanto presso abitazioni di tesserati, il direttivo della Lcfc può riconoscere dei rimborsi forfettari per spese sostenute. Nella relativa delibera il Consiglio direttivo deve indicare l'importo massimo di spesa.

Qualora il limite di spesa fosse superato, l'interessato deve richiedere un ulteriore finanziamento al Consiglio direttivo.

TITOLO V - SPESE

27.PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI.

Le spese che devono essere sostenute dalla Lcfc, per qualsiasi causale, devono essere deliberate dagli organi sotto indicati secondo le modalità di seguito stabilite: il mancato rispetto delle modalità sopra descritte comporta la non approvazione delle spese sostenute e pertanto nei confronti del creditore è obbligato soltanto il socio che le ha assunte, non la Lcfc.

Organo deliberante	singola spesa	max annuo	preventivi
Responsabile di settore	fino a euro 300,00	fino a euro 1.500,00	NO
Presidente	fino a euro 1.000,00	fino a euro 3.000,00	NO
Giunta esecutiva	fino a euro 3.000,00	fino a euro 10.000,00	almeno 2
Consiglio direttivo	indeterminato		almeno 3

Ne consegue che la Lcfc può agire in rivalsa nei confronti dell'obbligato, salvo che la Lcfc abbia ratificato l'operato del socio stesso.

Non è necessaria l'acquisizione di preventivi nei casi in cui il prezzo sia sottoposto a regime monopolistico, oppure quando i beni o i servizi siano acquistati da un soggetto con il quale la Lcfc ha stipulato apposita convenzione o siano strettamente attinenti all'attività sportiva esercitata. I preventivi devono essere sempre consegnati al responsabile amministrativo che ne deve attestare la convenienza economica.

Qualora l'organo deliberante la spesa ritenga di favorire l'offerta meno vantaggiosa economicamente deve ottenere l'assenso dall'organo deliberante superiore nei limiti della competenza di spesa di quest'ultimo.

34

TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

28.SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Le sanzioni amministrative sono:

- **inibizione a ricoprire cariche dirigenziali**, disposta nei confronti dei singoli tesserati;
- **esclusione dalla manifestazione** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **non accettazione dell'iscrizione a manifestazione sportiva**, disposta nei confronti delle Associazioni;
- **sospensione dell'efficacia della tessera limitatamente alla sola partecipazione all'attività calcistica**, disposta nei confronti dei singoli tesserati.

29.INIBIZIONE A RICOPRIRE CARICHE DIRIGENZIALI CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.

Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Lega calcio Friuli collinare, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio direttivo della Lcfc e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

30. NON ACCETTAZIONE DELL'ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONI, ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E INIBIZIONE A RICOPRIRE CARICHE DIRIGENZIALI PER GRAVI COMPORAMENTI.

Il Consiglio della Lcfc può disporre le seguenti sanzioni amministrative:

- a) a carico dei **tesserati** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lcfc o per inadempimenti economici: **l'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali**;
- b) a carico delle **Associazioni** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lcfc o per inadempimenti amministrativi (art. 5 RA) o economici:
 - 1) **non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione**;
 - 2) **esclusione dalla manifestazione**;
 - 3) **periodo dell'inibizione** non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 5 anni.

31. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Consiglio direttivo della Lcfc deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo ricettizio e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive. La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo ricettizio.

32. IMPUGNAZIONE.

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al collegio dei probiviri della Lcfc. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.



REGOLAMENTO ATTIVITÀ

TITOLO I - FORMAZIONE DELLE NORME

1. DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Tutte le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, a pena di nullità. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al vaglio di legittimità operato dall'organo disciplinare competente a giudicare in ultima istanza.

TITOLO II - ATTIVITÀ

2. LA STAGIONE SPORTIVA.

L'anno sportivo della Lcfc ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio successivo.

3. CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

- a) La Lcfc organizza e gestisce l'attività per le Associazioni sportive, gli atleti, i dirigenti, gli arbitri, i visionatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale. L'attività può essere svolta da soggetti appartenenti ai due sessi. La Lcfc può altresì fornire alle Associazioni affiliate, che organizzino tornei, le prestazioni dei propri arbitri, secondo le condizioni previste dall'apposito contratto. La Lcfc non assumerà alcuna responsabilità per fatti accaduti nei tornei organizzati dalle Associazioni affiliate, non avendo alcuna funzione organizzativa o collaborativa, ma la sola designazione degli arbitri per le gare.
- b) **L'attività amatoriale** è sempre di carattere agonistico, salvo che non sia definita ricreativa nelle norme di partecipazione della manifestazione. Per svolgere attività agonistica è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio. Per svolgere attività ricreativa è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità generica.
- c) Sono previsti i seguenti **ambiti**:
- uomini da 18 anni in poi;
 - donne da 14 anni in poi;
 - giovani da 7 a 18 anni.
- Nell'ambito uomini possono giocare anche le donne di età non inferiore a 18 anni. Nell'ambito donne non possono giocare uomini. Gli ambiti uomini o donne possono svolgere attività amatoriale agonistica o ricreativa, mentre quella giovani è sempre ricreativa. Alle manifestazioni dell'ambito giovani possono partecipare giocatori nati in un biennio o eccezionalmente, se espressamente previsto nelle norme di partecipazione, nell'anno precedente al biennio.
- d) Sono previste le seguenti discipline:



- calcio a 11 (agonistica o ricreativa);
- calcio a 5 (agonistica o ricreativa).

Quale esemplificazione dell'appartenenza all'attività, alle discipline e alle categorie, vale il seguente prospetto:

ambiti	uomini o donne				giovani		
discipline	11		5	altre	11		5 altre
attività	agonistica/ricreativa				ricreativa		

TITOLO III - ASSOCIAZIONI

4. ADESIONE ALLA LCFC.

Le Associazioni sportive che intendono partecipare all'attività organizzata e gestita dalla Lcfc devono aderire alla stessa sottoscrivendo l'atto di affiliazione.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione incondizionata delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto e nella Normativa della Lcfc, nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni della Lcfc.

5. ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'adesione, per partecipare alle attività promosse dalla Lcfc, a pena d'inammissibilità della stessa iscrizione, devono:

- inoltrare telematicamente alla Lcfc, nei modi e nei termini fissati nelle norme di partecipazione, apposita domanda d'iscrizione;
- la domanda di iscrizione, integralmente compilata, deve essere consegnata presso la Segreteria della Lcfc dopo essere stata stampata e sottoscritta dagli atleti, dai dirigenti e dai soci da tesserare ai fini dell'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 (privacy). La domanda deve essere sempre sottoscritta dal Presidente, il quale dovrà consegnarla con la fotocopia di un suo documento d'identità. La domanda può essere consegnata da un socio, purché lo stesso sia delegato per scritto dal Presidente. In tal caso anche il delegato dovrà consegnare la copia del suo documento d'identità;
- versare la quota d'iscrizione, la quota delle tessere e la cauzione prevista, la quale deve essere integrata su espressa richiesta della Lcfc quando sia diminuita, a seguito di prelievi, sotto l'importo di euro 100,00;
- tesserare obbligatoriamente il suo Presidente;
- consegnare alla segreteria della Lcfc l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, nel caso di prima affiliazione, o, negli altri casi, indicare le eventuali modifiche apportate allo Statuto depositato, consegnando il relativo verbale.

L'iscrizione dell'Associazione alle attività della Lcfc si presume accettata qualora, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, la domanda stessa non sia stata respinta dal Consiglio direttivo della Lcfc secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 RO.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata, nei termini previsti dalle norme di partecipazione, può comportare la sanzione prevista dall'art. 89 RD.

Fino dopo 7 giorni dall'inizio del rispettivo campionato (girone), le Associazioni non potranno risolvere il rapporto sportivo con i tesserati iscritti nella lista depositata.

Nello stesso termine non sarà efficace nemmeno il recesso.

Il tesseramento integrativo sarà permesso dalla data indicata sul Comunicato ufficiale.

Un'associazione che partecipa per la prima volta a una manifestazione che prevede più livelli di merito viene iscritta al livello più basso. È però facoltà della LCFC, con provvedimento motivato del Consiglio direttivo, iscrivere tale associazione a un livello più elevato.

6. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI ASSOCIATIVI.

- a) La denominazione sociale e la sede devono essere quelle indicate sulla scheda di adesione alla Lcfc. Ogni variazione in merito deve essere comunicata tempestivamente alla Lcfc.
- b) Le Associazioni possono partecipare alle attività della Lcfc con un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione o successivamente, comunque prima dell'inizio della manifestazione.
- c) Le Associazioni devono comunicare tempestivamente alla Lcfc qualsiasi loro modifica statutaria, lo scioglimento o la fusione con altra Associazione e i nominativi dei dirigenti eletti nel proprio Consiglio direttivo.

7. FUSIONI E INCORPORAZIONI DI ASSOCIAZIONI.

- a) In caso di fusione, anche per incorporazione, le Associazioni interessate dovranno depositare presso la segreteria della Lcfc:
 - i verbali attestanti la fusione,
 - gli Statuti,
 - il libro o l'elenco dei soci.
- b) L'Associazione che nasce dalla fusione assume, nei confronti della Lcfc, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.
- c) La Lcfc potrà insindacabilmente rigettare la domanda d'iscrizione di un'Associazione quando la fusione possa far ritenere che sia stata preordinata all'acquisizione dei diritti sportivi.
- d) Le fusioni non sono riconosciute dalla Lcfc se avvengono durante una manifestazione in corso.

8. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

- a) Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altro socio della stessa purché maggiorenne. La delega deve essere scritta e indicare chiaramente l'oggetto per il quale è rilasciata, a pena di nullità.
- b) Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: il Presidente, l'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra.

9. INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO COATTIVO.

- a) Ogni Associazione deve adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti della Lcfc. In caso di inadempimento, la Lcfc intima all'interessata di pagare entro un termine perentorio mediante avviso pubblicato sull'area personale dell'Associazione interessata, la quale non potrà procedere oltre senza aver assunto l'impegno di saldare il debito.
- b) In difetto di adempimento nel termine concesso, la Lega può alternativamente disporre:
 - la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.;
 - il **prelievo coattivo**, da eseguirsi, prima dell'inizio della partita, mediante un incaricato della Lcfc munito di regolare mandato scritto.

In caso di rifiuto da parte dell'Associazione a ottemperare alla richiesta del delegato della Lcfc, l'arbitro, su segnalazione dell'incaricato in parola, non deve dare inizio alla gara.

Anche in tal caso l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.



TITOLO IV - TESSERATI

10. SOCI-SOSTENITORI.

- a) Le Associazioni possono tesserare alla Lcfc, con la specifica tessera, i loro soci-sostenitori.
- b) Per poter partecipare all'attività come atleta, il socio-sostenitore deve chiedere la sostituzione della propria tessera con quella di atleta e deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli atleti.
- c) I soci-sostenitori non possono prendere parte a gare della stessa manifestazione con più di un'Associazione.

11. DIRIGENTI.

- a) I dirigenti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) I dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purché partecipino ad attività in manifestazioni diverse.

12. ATLETI.

- a) Sono classificati atleti tutti i soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate dalla Lcfc.
- b) Gli atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.

13. ARBITRI (ART. 36 RA).

Sono **arbitri** coloro che:

- a) hanno sottoscritto la relativa tessera dirigenti;
 - b) sono iscritti all'apposito albo;
 - c) hanno compiuto il 18° anno di età;
 - d) hanno superato l'esame di abilitazione;
 - e) sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalle normative vigenti.
- Gli arbitri devono indicare la preferenza per la disciplina in cui intendono dirigere.

14. GUARDALINEE UFFICIALI.

Sono **guardalinee ufficiali** gli arbitri designati a collaborare con il direttore di gara.

15. UFFICIALI DI GARA.

Sono **ufficiali di gara** gli arbitri, i guardalinee ufficiali, i visionatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V - TESSERAMENTO

16. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DEI DIRIGENTI.

- a) Gli atleti e i dirigenti che intendono partecipare all'attività della Lcfc devono tesserarsi rispettando le seguenti modalità:
 - 1) presentare, mediante l'Associazione d'appartenenza, richiesta **sottoscritta** su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
 - 2) la richiesta deve essere effettuata mediante la procedura telematica prevista e deve pervenire alla LCFC entro la giornata di mercoledì perché sia lavorata entro il venerdì seguente.

- b) Il tesseramento è comunque efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara telematica.
- c) Le norme di partecipazione possono prevedere un termine oltre al quale il tesseramento non è efficace per la manifestazione.
- d) Qualora si rilevi che la richiesta di tesseramento sia errata, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato non corretto.
- e) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il giocatore mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
Il dirigente può invece svolgere le sue funzioni con entrambe le squadre.
- f) In nessun caso gli atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.
- g) Qualora un atleta venga tesserato con due o più squadre nella stessa manifestazione, lo stesso potrà giocare solo con la squadra con la quale:
 - per il calcio a 11 ha disputato la sua prima gara, o parte della stessa,
 - per il calcio a 5 o calcio a 11 over con la quale è stato per primo iscritto nella lista gara in una partita disputata o valida ai fini della classifica. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto è sanzionato ai sensi dell'art 132 - 2 R.D.

17. TESSERAMENTO DEI SOCI-SOSTENITORI.

Per il tesseramento dei soci-sostenitori, valgono le stesse modalità previste per gli atleti. È ammesso il tesseramento dei soci-sostenitori in ogni momento della stagione sportiva. Può essere tesserato come socio-sostenitore chi è già tesserato per altre organizzazioni sportive e ha preso parte effettiva all'attività. Il socio-sostenitore può sciogliere il proprio rapporto sportivo contratto con l'Associazione d'appartenenza in qualsiasi momento della stagione sportiva.

18. TESSERAMENTO DEGLI ARBITRI.

Agli arbitri è rilasciata la tessera prevista per i dirigenti. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito della Lcfc. Gli arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso Associazioni calcistiche affiliate alla Lcfc.

È consentito agli arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al responsabile del settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come atleti e/o dirigenti: in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro Associazione partecipa. Gli arbitri, per partecipare come atleti e/o dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

19. CARTELLINO DELLA LCFC.

È facoltà di ogni tesserato o Associazione ottenere il rilascio del cartellino plastificato, che può sostituire il documento d'identità nella sola attività sportiva della Lcfc.

Per ottenere il cartellino, l'Associazione dovrà accedere alla sua area personale del portale della Lcfc e inserire i dati del soggetto da tesserare nell'apposito spazio.

La stampa del cartellino, la foto del tesserato e la fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo devono essere consegnate alla segreteria della Lcfc, che li vidimerà e li plastificherà.

È onere dell'Associazione richiedente ritirare i cartellini presso la sede. Il costo del cartellino, pari a euro 3, è prelevato dalla cauzione versata dall'Associazione richiedente.



20. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO CON L'ASSOCIAZIONE D'APPARTENENZA DA PARTE DEI TESSERATI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA.

I tesserati che svolgono attività nella Lcfc possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

a) **Recesso dal rapporto sportivo da parte del tesserato.**

L'atleta o il dirigente può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista gara.

In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l'atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall'inizio della manifestazione.

Il socio può invece recedere in qualsiasi momento e incondizionatamente.

Il tesserato deve consegnare alla segreteria della Lcfc la dichiarazione scritta di recesso, con la presa d'atto del recesso da parte dell'Associazione di provenienza.

Le sanzioni per gli inadempimenti a quanto sopra previsto sono indicate dagli artt. 91, 99 e 132 RD.

b) **Esclusione dell'Associazione.** Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli organi della Lcfc.

21. DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE. (Abrogato).

TITOLO VI - TUTELE

42

22. TUTELA SANITARIA.

- a) Competenza primaria della Lcfc è quella di informare i soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.
- b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dalla Lcfc in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.
- c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri soci-atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:
 - il certificato di idoneità generica per gli atleti partecipanti all'attività ricreativa;
 - il certificato di idoneità specifica per i giocatori partecipanti all'attività agonistica.
- d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.
- e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.
- f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia e sopra riportato. Il Presidente è responsabile anche penalmente.
- g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il tesserato è iscritto.
- h) Il Presidente ha l'obbligo certificativo di indicare nell'area riservata dell'Associazione, a fianco del nominativo di ogni atleta, la data di emissione e di scadenza di valido certificato medico di idoneità al gioco del calcio e il nominativo del medico che lo ha rilasciato, pena la sanzione prevista dall'art. 139 RD. Il Presidente ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati tali dati, pena la sanzione di cui sopra.
- i) In caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato

medico, l'Associazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 97 RD, l'atleta e il dirigente accompagnatore ai sensi dell'art. 129 RD.

Ferma restando la sanzione prevista al punto precedente nei confronti del Presidente.

- l) È facoltà della Lcfc richiedere alle associazioni l'esibizione dei certificati medici degli atleti. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, la mancata o ritardata consegna anche di uno solo dei certificati degli atleti comporta le sanzioni previste dall'art. 93 RD per ogni gara prevista in calendario successivamente al termine in parola.

23. TUTELA ASSICURATIVA.

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento della Lcfc all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative.

24. DENUNCIA-QUERELA PROPOSTA DA UN TESSERATO LCFC NEI CONFRONTI DI ALTRO TESSERATO LCFC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.

Ogni tesserato che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro tesserato per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività della Lcfc deve darne comunicazione al Presidente della Lcfc.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

25. CAMPIONATI.

Sono classificati campionati le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche, che possono prevedere l'accesso a eventuali Finali nazionali. I campionati possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive norme di partecipazione.

I campionati possono prevedere uno o più gironi: in tale secondo caso deve essere prevista una fase finale. I campionati possono altresì prevedere più categorie di merito, organizzate in uno o più gironi. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

26. TORNEI.

Sono definiti tornei le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali nazionali. I tornei possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive norme di partecipazione.

27. RASSEGNE.

Sono classificate rassegne le manifestazioni alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Le rassegne possono essere a invito: in tal caso hanno diritto di parteciparvi tutte le Associazioni che ne facciano richiesta nei termini e nei limiti numerici previsti dalle norme di partecipazione.

28. REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Le manifestazioni possono essere articolate in una o più fasi.

Nella fase unica o nella prima fase le squadre appartenenti al girone si incontreranno tutte fra loro in partita unica o in gare di andata e ritorno (formula all'italiana).



I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività, sentito l'Addetto alla specifica disciplina. La pubblicazione della composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera insindacabile. La classifica finale di una manifestazione a più fasi si determina nei seguenti termini elencati in ordine di rilevanza:

- a) posizione della squadra nella fase a eliminazione diretta;
- b) posizione della squadra nella categoria di merito;
- c) posizione della squadra nel girone d'appartenenza.

Tutte le modalità di svolgimento dei vari tipi di manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere comunque indicate nelle specifiche norme di partecipazione.

Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la squadra viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha partecipato durante la stagione precedente.

Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali l'associazione viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore.

29. NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALL'ATTIVITÀ.

- a) Per poter partecipare all'attività del calcio a 11, gli atleti non devono aver giocato, anche una minima frazione di gara e non essere stati solo in lista gara, in manifestazioni Figc nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3ª categoria, coppa regione, coppa Italia, campionato carnico Figc, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli artt. 97 e 129 RD.
- b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della Lcfc gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della Figc o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli artt. 97 e 129 RD.
- c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della Lcfc devono aver l'età prevista dall'art. 3/c RA o, in caso di deroga, dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli artt. 97 e 129 RD.
- d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della Lcfc, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della Lcfc dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste dagli artt. 97 e 129 RD.
- e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste. Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle delle quali sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

30. PARTECIPAZIONE A EVENTUALI FASI NAZIONALI.

Qualora la Lcfc fosse affiliata a un Ente di promozione sportiva, che preveda Finali nazionali, la partecipazione delle Associazioni aderenti sarà regolata dalle relative norme di partecipazione, che la Lcfc deve comunicare agli interessati.

31. DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL TESSERAMENTO CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI.

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali nazionali devono presentare alla segreteria della Lcfc, unitamente alla documentazione richiesta dalle norme di partecipazione, una dichiarazione attestante che i loro tesserati sono in regola con le norme di partecipazione.

Tale dichiarazione, sottoscritta per conferma dal Presidente della Lcfc, viene inviata agli organi nazionali competenti. La mendacità della dichiarazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 138 RD.

TITOLO VIII - CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI

32.FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI "ALL'ITALIANA".

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) minori penalità in Coppa disciplina;
- b) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
- c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- d) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- e) migliore differenza reti in classifica generale;
- f) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- g) sorteggio o, nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo, lo spareggio tra due o più squadre. La decisione spetta al responsabile del settore attività ed è insindacabile.

Per le attività dell'ambito amatoriale ricreativo, la Lcfc può prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica come di seguito previsto a puro titolo esemplificativo:

+ 10 punti	vittoria	- 1 punto	ogni ammonizione
+ 6 punti	pareggio	- 3 punti	ogni espulsione
+ 2 punti	sconfitta	- 10 punti	perdita della gara (art. 38 RD)

45

33.PROMOZIONI, RIPESCAGGI, RETROCESSIONI E QUALIFICAZIONI.

Nel caso di campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione, di retrocessione e di qualificazione devono prevedere i seguenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad almeno un sesto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;
- b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte, mentre le qualificate sono determinate in relazione alla classifica dell'ultima fase a cui hanno partecipato.

Qualora nella stagione successiva una o più squadre non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie deve essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra non iscritta. Le squadre non hanno la facoltà di rinunciare al ripescaggio.

Per il ripescaggio e la promozione delle squadre meglio classificate in gironi diversi valgono i seguenti criteri, in ordine di rilevanza, riferiti alla prima fase:

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- 3) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
- 4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate;
- 5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate;
- 6) sorteggio.

Per determinare le qualificazioni delle squadre meglio classificate in gironi diversi e su campio-



nati a più livelli, valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti all'ultima fase a cui hanno partecipato.

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;
- 3) miglior quoziente tra punti ottenuti e gare disputate;
- 4) miglior quoziente tra differenza reti e gare disputate;
- 5) miglior quoziente tra reti segnate e gare disputate;
- 6) sorteggio.

34. GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA.

- a) Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara è in parità, per determinare la squadra vincitrice l'arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc. Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.
- b) Nel caso siano previste partite di andata e ritorno e al termine del secondo tempo della gara di ritorno la somma delle reti segnate dalle squadre nei due incontri sia in parità, l'arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc.
Non è prevista l'effettuazione di tempi supplementari.
- c) La finale si disputa sempre in gara unica su un terreno di gioco messo a disposizione dalla Lcfc; in caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si disputano i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procede con i tiri di rigore secondo le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio della Lcfc.

46

35. COPPA DISCIPLINA.

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati, per le sanzioni sotto elencate, i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

Sanzioni a carico delle Associazioni	punti
assenza a riunioni obbligatorie	10
perdita della gara	20
per ogni punto di penalizzazione in classifica disposto per l'applicazione delle sole sanzioni previste dagli articoli compresi tra l'85 e il 114 RD	30
Sanzioni carico dei tesserati	punti
ammonizione	1
squalifica per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse)	3
squalifica per ogni mese:	12

A parità di punteggio è meglio classificata la squadra che ha ottenuto il minor quoziente risultante dalla divisione tra i punti conseguiti in Coppa disciplina e le partite disputate.

Quando un'Associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa disciplina. Le prime squadre classificate in gironi che prevedano almeno 16 gare otterranno uno sconto sul costo d'iscrizione alla stessa manifestazione nella stagione successiva.

L'entità dello sconto sarà pubblicato nelle norme di partecipazione.

TITOLO IX - DIREZIONE DELLE GARE

36. ARBITRO.

Le gare organizzate dalla Lcfc devono essere dirette da un arbitro indicato dal designatore.



Gli arbitri hanno il compito e il dovere di:

- 1) presentarsi sul campo di gioco almeno 40 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara;
- 2) dirigere le gare in base alla Normativa e al regolamento del gioco del calcio approvato dalla Lcfc;
- 3) verificare le liste gara, i documenti di identità e le date di scadenza dei certificati medici, indicate digitalmente nella lista gara (art. 154 RD), nonché effettuare il riconoscimento dei tesserati;
- 4) compilare la parte di competenza della lista gara e il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- 5) custodire i documenti di riconoscimento durante la gara e fino alla loro restituzione;
- 6) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
- 7) frequentare le riunioni informative del settore arbitrale e le riunioni obbligatorie di aggiornamento regolamentare della disciplina di competenza;
- 8) segnalare con immediatezza al designatore arbitrale competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
- 9) inviare telematicamente il referto di gara entro le ore 20,00 del giorno successivo alla sua disputa, eccetto per le gare giocate il martedì, il cui referto dovrà essere inviato entro le ore 15,00 del mercoledì seguente. Ai fini dell'accertamento fa fede la data e l'ora di ricezione dell'invio telematico. Il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionato con pena equivalente a quella della non corretta compilazione del referto.
- 10) essere reperibili per ricevere la designazione:
 - per il calcio a 11 il martedì e il mercoledì,
 - per il calcio a 5 il mercoledì e il giovedì.

È obbligatoria, per tutti gli arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) divisa, fornita dalla Lcfc, che deve essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; in ogni caso l'arbitro deve inderogabilmente tenere a disposizione una casacca di colore nero;
- b) scarpe da calcio nere;
- c) taccuino con cartellini rosso, giallo e verde;
- d) orologi con cronometro;
- e) fischietto;
- f) moneta per sorteggio.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'art. 143 RD.

Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'arbitro è inderogabilmente soggetto alla sanzione prevista dall'art. 150 RD.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, da parte del responsabile del settore arbitrale, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare di una disciplina, l'arbitro deve sostenere uno specifico esame per riprendere ad arbitrare.

37. VISIONATURA DELL'ARBITRO.

- a) Il visionatore arbitrale (art. 11/d RD) è l'unica figura autorizzata a osservare e a valutare l'arbitro (art. 11/d RO)a), se designato.
- b) Ogni arbitro deve essere visionato possibilmente una volta durante la stagione agonistica.



- c) Il referente deve tener conto delle valutazioni sugli arbitri pervenute dai dirigenti delle Associazioni che però non possono incidere sulla determinazione della graduatorie di merito (art.39 RA).
- d) In caso di segnalazioni negative nei confronti del medesimo arbitro da parte di più Associazioni, il referente deve incaricare un visionatore di seguire l'arbitro indicato.
- e) Il referente riferisce al responsabile del Settore arbitrale e al coordinatore dei designatori, in apposita riunione, le valutazioni sugli arbitri rese a seguito delle visionature effettuate.

38. VALUTAZIONE DELL'ARBITRO.

- a) Il visionatore arbitrale deve tener presente i seguenti criteri per la valutazione dell'arbitro:
 - I. amatorialità: condivisione dei principi amatoriali;
 - II. capacità: facilità di corsa, condizione atletica, adeguatezza di posizionamento durante le fasi di gioco;
 - III. consapevolezza del ruolo dell'arbitro: condotta che l'arbitro deve osservare dentro e fuori dal terreno di gioco, che deve essere improntata al rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza, riservatezza e indipendenza;
 - IV. autorevolezza e correttezza nei confronti degli altri tesserati: comportamento tenuto dall'arbitro prima, durante e dopo la gara nei confronti dei tesserati; L'arbitro che non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico, deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario, nei confronti dei giocatori e dirigenti.
- b) Dopo l'osservazione dell'arbitro il visionatore deve redigere in ogni sua parte il referto che sarà visibile integralmente dall'arbitro stesso nella propria area personale del portale della LCFC. Hanno accesso al referto il Referente dei visionatori e il Responsabile del Settore Arbitrale.

39. GRADUATORIE DI MERITO.

- a) Gli arbitri sono distinti in 3 graduatorie di merito.
- b) Per l'assegnazione di un arbitro alla graduatoria di merito d'appartenenza si deve fare riferimento esclusivamente ai seguenti criteri, secondo ordine di importanza:
 - I. valutazione dei visionatori arbitrali;
 - II. affidabilità, che significa rendersi reperibile per la designazione, rispondere al telefono o richiamare tempestivamente il designatore nel caso di impossibilità a rispondere, essere sempre disponibile ad arbitrare nei giorni indicati come liberi;
 - III. frequentazione delle riunioni informative mensili o dei periodici corsi di aggiornamento, che consentono all'arbitro di migliorare la propria posizione nella graduatoria di merito, previa verifica della sua preparazione da parte del docente;
 - IV. polivalenza, cioè la disponibilità ad arbitrare partite sia di calcio a 5, sia di calcio a 11;
 - V. disponibilità a collaborare con la LCFC;
 - VI. tre o più rikusazioni
- c) È compito del responsabile del settore arbitrale tenere un albo informatico nel quale ogni arbitro sia inquadrato in una graduatoria di merito.

40. COMMISSIONE PER DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO.

Almeno una volta l'anno il responsabile del settore arbitrale indice una riunione per la revisione dell'albo delle graduatorie di merito.

Alla riunione partecipano, oltre al responsabile del settore arbitrale, il referente dei visionatori arbitrali, il coordinatore dei designatori, nonché un delegato dell'Assemblea del settore arbitrale (art. 12/e RO) e delle Associazioni; questi ultimi due con compiti di verifica di trasparenza delle operazioni.

È compito esclusivo del responsabile del settore arbitrale determinare la graduatoria di merito di ogni arbitro, ascoltato il parere dei componenti della Commissione.

41. DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO.

Il designatore determina preventivamente in 3 fasce le gare, a seconda della loro importanza e della difficoltà tecnica, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono le squadre:

prima fascia: gare molto impegnative,
seconda fascia: gare di media difficoltà,
terza fascia: gare di livello ordinario.

Le gare che hanno una rilevante importanza ai fini di una classifica, quelle relative alle fasi finali e gli spareggi sono sempre di seconda o prima fascia.

Il designatore individua, mediante il sistema informatico, l'arbitro adeguato a dirigere la gara, tenendo conto della difficoltà della partita e della graduatoria di merito dell'arbitro stesso.

Le gare di prima fascia devono essere dirette da arbitri di primo o secondo livello.

Le gare di seconda e terza fascia possono essere dirette da arbitri di qualsiasi livello.

Le designazioni devono essere pubblicate sul sito www.lcfc.it.

42. RIPETIZIONE CORSO E DELL'ESAME ABILITATIVO.

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte dei visionatori arbitrali il referente di questi ultimi, ascoltato il responsabile del settore arbitrale, deve segnalare la circostanza all'Ufficio di Presidenza affinché l'arbitro sostenga nuovamente l'esame di abilitazione.

Il responsabile del settore arbitrale dovrà quindi sospendere l'arbitro dalla direzione di gare fino al superamento dell'esame.

43. SOSPENSIONE DALLA DIREZIONE DELLE GARE.

Per mancato aggiornamento regolamentare o per altri gravi motivi il responsabile del settore arbitrale può disporre la sospensione dell'arbitro dalla direzione delle gare.

Il provvedimento tecnico motivato e la sua durata dovranno essere comunicati tempestivamente e personalmente all'arbitro.

44. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO.

a) Qualora l'arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un dirigente o in sua mancanza il capitano della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un dirigente dell'altra squadra, al designatore del settore arbitrale al numero d'emergenza indicato nelle norme di partecipazione, che invierà sul campo un altro direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.

b) Le due squadre devono quindi attendere l'arrivo del direttore di gara per un periodo almeno pari alla durata di un tempo previsto per la gara.

c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio arbitro e il secondo non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro arbitro dirigerà la gara da solo. All'arbitro ritardatario non deve essere corrisposto alcun rimborso spese qualora la partita sia iniziata senza di lui.

d) Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi i guardalinee ufficiali, la direzione della gara deve essere affidata a uno di loro.

In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro tesserato per svolgere la funzione di guardalinee di parte.

e) Nel caso l'assenza dell'arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto b) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro arbitro



della Lcfc qualora fosse presente sul campo di gioco.

In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad arbitri che non appartengano alla Lcfc, pena la nullità della stessa partita.

Qualora siano presenti più arbitri, la squadra prima nominata segnerà telefonicamente i loro nominativi al designatore che assegnerà a uno di essi la direzione della gara.

- f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un arbitro in ossequio alle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.
- g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo o un suo infortunio non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione, art.5/b RA), la Lcfc corrisponderà a fine stagione alla squadra ospitante la somma di euro 60,00 e alla squadra ospite quella di euro 30,00, quale rimborso spese e risarcimento danni.
- h) Gli stessi benefici sono concessi alle Associazioni nel caso di errore tecnico accertato ai sensi dell'art. 37 R.D.

45. GUARDALINEE UFFICIALE.

All'arbitro devono essere affiancati due guardalinee ufficiali indicati dal designatore.

I guardalinee ufficiali hanno il compito di:

- a) collaborare con l'arbitro nella direzione della gara;
- b) redigere il referto, ove richiesto, in modo completo, veridico e leggibile.

La tenuta di gara dei guardalinee ufficiali deve inderogabilmente essere uguale a quella dell'arbitro, eccetto il fatto che essi devono essere obbligatoriamente muniti della bandierina e non del fischietto.

46. GUARDALINEE DI PARTE.

Qualora non sia prevista o possibile la presenza dei guardalinee ufficiali, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'arbitro un loro tesserato che assolverà la funzione di guardalinee segnalando unicamente l'uscita della palla dal campo.

Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di guardalinee in qualsiasi momento dell'incontro da altro tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. Il guardalinee sostituito non può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.

L'atleta che sostituisce il guardalinee dopo aver preso parte alla gara come giocatore non può nuovamente prendere parte alla gara come tale.

Nei campionati "over" il guardalinee di parte può prendere parte al gioco in qualsiasi momento e può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita, purché la sua sostituzione sia autorizzata dall'arbitro.

Non possono svolgere la funzione di guardalinee di parte tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita. In deroga a quanto sopra previsto possono svolgere la funzione di guardalinee di parte gli atleti (non dirigenti o soci) squalificati per un periodo non superiore a 1 mese.

Qualora il guardalinee di parte sia espulso durante la gara, deve essere sostituito da un altro tesserato della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'arbitro.

In mancanza di tesserati in panchina, il guardalinee deve essere sostituito da un giocatore in campo. Il giocatore che svolge le funzioni di guardalinee dovrà vestire la divisa sotto la casacca, pena l'ammonizione.

47. DESIGNATORE ARBITRALE.

Il designatore arbitrale presceglie gli arbitri e i guardalinee ufficiali incaricati di dirigere le partite, rispettando le indicazioni suggerite dal programma gestionale.

Il designatore arbitrale deve sempre prendere visione del Comunicato ufficiale per accertarsi quali arbitri siano stati squalificati come atleti o dirigenti e non deve designarli.

48. DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DELLA LCFC.

Qualora un arbitro intenda dirigere gare non organizzate dalla Lcfc deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del responsabile del settore arbitrale della Lcfc, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.

49. FACOLTÀ DELL'UFFICIALE DI GARA DI PARTECIPARE ALLE GARE COME ATLETA O DIRIGENTE E OBBLIGHI CONSEGUENTI (ART. 18 RA).

Nell'ipotesi in cui l'ufficiale di gara intenda partecipare a gare come atleta o dirigente deve darne tempestiva comunicazione al responsabile del settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD. Nel caso in cui l'ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata, nella sua veste d'atleta o dirigente, è interdetto dall'attività di ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

50. DIARIA E RIMBORSO SPESE. (Abrogato). (Vedi art. 23 RO).

TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO**51. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.**

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del regolamento del gioco del calcio della Lcfc. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi puliti e riscaldati e con servizi igienici funzionanti per le due squadre, per l'arbitro e per i guardalinee ufficiali;
- b) non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati eccetera) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
- c) avere un adeguato impianto d'illuminazione se indicato all'atto dell'iscrizione alla manifestazione. La pubblicazione del calendario delle gare della manifestazione o ogni sua variazione comporta il riconoscimento, da parte della Lcfc, della regolarità dell'impianto sportivo (art. 54 RA).

52. IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO.

- a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle norme di partecipazione non sia previsto diversamente.
- b) L'arbitro, dopo aver verificato la presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, accerta la praticabilità del campo alla presenza dei capitani.
- c) In qualsiasi momento della gara l'arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.
- d) La Lcfc ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.
- e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della



partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti), alla segreteria della Lcfc. In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo.

L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati. La Lcfc deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA LCFC

53. NORME DI PARTECIPAZIONE.

Le norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni sportive e devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.

Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:

- a) la tipologia dell'attività (agonistica o ricreativa), la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 eccetera), l'ambito (uomini o donne o giovani);
- b) l'articolazione della manifestazione;
- c) le eventuali integrazioni o deroghe alla presente Normativa;
- d) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
- e) la giornata di emissione e validazione dei tesseramenti;
- f) qualsiasi altra informazione la Lcfc ritenga opportuno pubblicare.

52

54. COMUNICATO UFFICIALE.

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della Lcfc.

La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della Lcfc.

55. CALENDARIO DELLE GARE.

- a) La Lcfc deve emanare l'intero calendario delle gare prima dell'inizio della relativa fase di ogni manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, la Lcfc comunicherà alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con adeguato preavviso.

56. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI OPERATIVE.

- a) La Lcfc può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza mediante comunicazioni scritte o con altri mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

57. REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO.

- a) Sono adottate le regole di gioco del calcio a 11 e a 5 approvate dal Consiglio direttivo della Lcfc. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.



b) La Lcfc può adottare regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani

57/bis. RICHIESTA DI CORREZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL GOL.

- a) Se sul referto o sul Comunicato Ufficiale fosse stato attribuito un gol a un giocatore diverso da quello che lo ha effettivamente segnato, l'associazione a cui appartiene il tesserato interessato, può chiedere la correzione del dato mediante la procedura prevista dall'art. 72 RD.
- b) La richiesta dovrà essere evasa dal direttore della gara entro 48 ore dalla ricezione, sempre attraverso la procedura telematica. L'arbitro è tenuto a motivare solo la reiezione della richiesta. La risoluzione dell'arbitro non è sindacabile e non sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale, ma sarà leggibile dall'area personale dell'Associazione richiedente.

TITOLO XII - GARE

58. TEMPI DI GARA.

Per l'attività, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

Attività amatoriale agonistica.

Ambiti uomini o donne:

disciplina	tempi	minuti/tempo
calcio a 11	2	40
calcio a 5	2	25

Attività amatoriale ricreativa.

Ambito giovani:

livello	tempi	minuti/tempo calcio a 11	minuti/tempo calcio a 5
primi calci	2	15	10
meno di 10 anni	2	20	15
dai 10 ai 12 anni	2	20	20
dai 12 ai 14 anni	2	25	20
dai 14 ai 16 anni	2	30	25
dai 16 ai 18 anni	2	35	25

Eventuali tempi supplementari (art. 34/c RA) devono avere durata entrambi di 10 minuti ciascuno per il calcio a 11 e di 5 minuti per il calcio a 5.

59. GIORNATE E ORARI DELLE GARE.

Nel calcio a 11.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al martedì, durante le seguenti fasce orarie:

- SABATO : non prima delle ore 14,30 e non dopo le 19,30
- DOMENICA: non prima delle ore 10,00 e non dopo le 11,30
- LUNEDÌ, MARTEDÌ, VENERDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.00

Nel calcio a 5.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì al mercoledì, durante le seguenti fasce orarie:



- LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ: non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.40; **all'aperto** non è consentito.
 - SABATO: **al coperto** non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 19.30;
all'aperto non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 15.30.
 - DOMENICA: **all'aperto e al coperto** non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 11.30.
- In entrambe le discipline le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo (art. 51/c RA), pena la perdita della gara.

60. ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE.

- a) La Lcfc può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché completino la procedura telematica almeno 8 giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
- c) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominate devono accordarsi fra loro completando la procedura telematica entro il termine perentorio di 3 giorni dalla disputa della gara.
- d) Le Associazioni possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, ma almeno 3 ore prima della gara, mediante la procedura telematica. In tal caso all'Associazione richiedente sarà imputato il costo di euro 5,00. La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 93 RD.
- e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la Lcfc può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.
- f) Pena la sanzione di cui all'art. 93 RD, le gare anticipate, posticipate o da recuperare devono essere giocate entro e non oltre il penultimo mercoledì del calendario della fase in cui la partita si sarebbe dovuta giocare. L'ultima giornata della fase della manifestazione deve essere disputata entro la data indicata nelle norme della manifestazione stessa pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- g) Tutte le variazioni sono valide solo dopo la conclusione della procedura telematica o dopo approvazione da parte della Lcfc. La variazione deve essere comunque pubblicata sul primo Comunicato ufficiale utile successivo.
- h) Non sono ammessi anticipi o posticipi delle partite fissate d'ufficio dalla Lcfc, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto d).

61. RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI.

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono, di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle, pena le sanzioni previste dal Regolamento disciplina (artt. 93, 94, 95, 96).
- b) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 96 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. In tal caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata. La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.
- c) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Asso-

- ciazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla Lcfc i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'art. 96 bis RD. Se i tesserati della Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente (16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5) a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dall'art. 137 RD.
- d) La Lcfc corrisponderà, a fine stagione, alle Associazioni che non possono disputare la gara per effetto della rinuncia o dell'esclusione di una squadra dalla manifestazione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione stessa.

62. MANCATA DISPUTA DELLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

- a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla segreteria della Lcfc entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.
- b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla segreteria della Lcfc entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

63. RECUPERO DELLE GARE.

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto.

Le gare devono essere comunque disputate entro il termine previsto dall'art. 60/f RA, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD.

La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico.

Entro 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa la prima nominata deve proporre due date, pena la sanzione prevista dall'art. 88 ter R.D.

Dalla proposta devono trascorrere almeno 2 giorni per la prima data e 3 per la successiva. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine e nel caso di mancata accettazione della prima data, si considera accettata la seconda.

Il recupero non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara già fissata per la seconda nominata. Quest'ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare il recupero in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita.

Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata.

64. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE.

Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara telematica legittima il tesserato a prendere parte alle gare.

65. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO.

Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti sulla lista gara e identificati dall'arbitro, sono:

- a) giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;



- b) guardalinee di parte, per il calcio a 11;
- c) fino a quattro dirigenti (che non possono prendere parte alla partita come atleti, ma solo come guardalinee di parte, pena la sanzione di cui all'art. 97 RD);
- d) medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;
- e) massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

65/bis.ACCOMPAGNATORE UFFICIALE.

L'Accompagnatore ufficiale è un dirigente che svolge solo tali funzioni e pertanto non può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte. In caso di sua espulsione, lo stesso viene considerato assente, con la perdita dei benefici di seguito previsti, salvo non sia sostituito da altro dirigente, che svolga le funzioni di accompagnatore e che non abbia precedentemente partecipato alla gara come atleta. Nel caso in cui l'espulsione avvenisse prima del calcio d'inizio della gara, il dirigente potrà essere rimpiazzato in lista gara. Le squadre, che assicureranno la presenza dell'accompagnatore ufficiale e/o di dirigenti non giocatori per tutta la durata di una gara interamente disputata, usufruiranno dei benefici che saranno indicati nelle norme di partecipazione della manifestazione. Tali norme prevedranno altresì il numero delle squadre che godranno dei benefici tra le meglio posizionate secondo la seguente classifica:

+3 punti: per ogni gara in cui sarà presente l'accompagnatore ufficiale;

+1 punto: per ogni dirigente presente oltre all'accompagnatore ufficiale fino al massimo di 2;

- 2 punti: per ogni ammonizione subita dall'accompagnatore ufficiale o da ciascun dirigente;

- 5 punti: per ogni espulsione subita dall'accompagnatore ufficiale o da ciascun dirigente.

La squadra meglio classificata sarà quella che avrà il più alto quoziente tra punti ottenuti e partite disputate. In caso di parità si applicherà il criterio del miglior quoziente tra punti ottenuti in Coppa Disciplina e gare giocate.

66.ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA PER LA SQUADRA.

Almeno 15 minuti prima dell'orario di gara per il calcio a 5 e 20 minuti per il calcio a 11, l'accompagnatore ufficiale o in sua mancanza il capitano della squadra deve presentare all'arbitro:

1) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco. Sono considerati documenti d'identità, anche se scaduti, quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino plastificato rilasciato dalla LCFC); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di Associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di detti documenti.

2) tre copie della lista gara debitamente compilata. La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della LCFC, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'accompagnatore ufficiale o, in sua mancanza, dal capitano, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

In ogni caso la lista gara diversa deve indicare:

a) gli estremi della gara;

b) la denominazione dell'Associazione;

c) il colore delle divise utilizzate nella partita;

d) il cognome, il nome, la data di nascita, la data di scadenza del certificato medico di ogni tesserato.

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, sulla stessa devono essere indicati:

I. il numero di maglia dell'atleta presente, in difetto, l'atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD.;

II. le seguenti lettere corrispondenti alle relative alla funzioni ricoperte dai tesserati.

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro;

C = capitano;

VC = vicecapitano;

D = dirigente;

G = guardalinee;

A = accompagnatore ufficiale;

M = medico;

MS = massaggiatore;

T = giocatore titolare (solo per il calcio a 11 Collinare).

I primi giocatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. Una squadra deve iniziare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11 e a 3 per il calcio a 5, pena le sanzioni previste dall'art. 94 RD. La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dall'art. 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'art. 97 RD. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita. La presenza di tesserati non atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'art. 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'art. 88 RD. L'accompagnatore ufficiale e il capitano della squadra hanno diritto di prendere visione nello spogliatoio dell'arbitro e sotto il controllo dello stesso, della lista gara, e dei documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo. Al termine della gara il dirigente accompagnatore o, in sua mancanza, il capitano devono verificare, presso lo spogliatoio dell'arbitro, la lista gara, dopo che la stessa è stata integrata dal direttore di gara ai sensi del comma 6 dell'art. 67R.A. Qualora i dati riportati dall'arbitro risultino errati, il rappresentante della squadra lo farà presente all'arbitro, affinché li corregga. Qualora l'arbitro non intendesse apportare correzioni, il rappresentante della squadra trascrive la richiesta di correzione in calce o sul retro della propria lista gara in tutte e tre le copie. Se l'arbitro non glielo consentisse il rappresentante della squadra deve segnalarlo al Procuratore di Lega per e-mail. In ogni caso il rappresentante della squadra deve sottoscrivere la lista gara, perché, in difetto, non avranno valore eventuali contestazioni sui dati riportati dall'arbitro sulla lista gara.

67.ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA PER L'ARBITRO.

Ricevuta la lista gara dal dirigente accompagnatore o, in sua assenza, dal capitano di ciascuna squadra, l'arbitro deve controllare la corrispondenza tra i nominativi riportati in tale lista con quelli indicati nei documenti di identità (art. 66, I comma, punto 1 R.A.). L'arbitro deve quindi verificare se nella lista gara, a fianco del nominativo dell'atleta nella colonna destinata alla visita medica (VM), è riportata la dizione "scaduta". Effettuati entrambi tali controlli, l'arbitro si deve recare nello spogliatoio di ciascuna squadra per identificare i giocatori mediante i documenti di identità (art. 66, I comma, punto 1 R.A.) e per verificare che il numero di maglia assegnato al giocatore corrisponda a quello trascritto sulla lista gara.

L'arbitro non deve consentire l'ingresso sul terreno di gioco nei seguenti casi:

- 1) Tesserati non identificati o che l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, non ritiene identificabili. Nel caso in cui l'identificazione avvenga per conoscenza personale, il direttore di gara deve far partecipare alla gara il tesserato, specificando sul referto che lo stesso è stato identificato per conoscenza personale.
- 2) Atleti che indossino un oggetto che l'arbitro ritiene, a suo insindacabile giudizio, pericoloso.
- 3) Atleti che vestano indumenti che non consentano nel modo più assoluto la loro identificazione nel corso della gara.
- 4) Atleti tesserati che dalla lista gara risultino con certificato medico (VM) scaduto, anche nel caso in cui all'arbitro sia esibito un certificato valido.

Qualora un tesserato, che si trovasse in una delle condizioni sopra riportate, entrasse comun-

que sul terreno di gioco, l'arbitro deve intimare al capitano di farlo uscire. In caso di mancato rispetto della disposizione dell'arbitro, quest'ultimo deve interrompere definitivamente la gara, con le conseguenze previste dall'art. 93 RD. Al termine della gara l'arbitro deve integrare la lista, in tripla copia, indicando le ammonizioni, le espulsioni e le reti segnate in corrispondenza dei nominativi dei tesserati ai quali sono state assegnate. Così integrata la lista, il direttore di gara la sottopone alla verifica del dirigente accompagnatore o, in sua mancanza, del capitano della rispettiva squadra, permettendo sempre la trascrizione di eventuali osservazioni ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo. L'arbitro deve infine invitare il referente della squadra a sottoscrivere la lista e, in caso di rifiuto, darne atto in calce al referto. Terminati tali adempimenti, l'arbitro deve sottoscrivere tutte le copie delle liste, consegnandone una al rappresentante di ciascuna squadra, mentre la terza è trattenuta dallo stesso arbitro. Nel caso in cui la lista riportasse delle osservazioni, copia della stessa deve essere inviata al Giudice disciplinare per e-mail. L'arbitro è tenuto a conservare le liste gara fino a un mese dopo il termine della manifestazione.

67/bis. PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il tesserato iscritto sulla lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la P (con cui sono identificati i presenti (art. 65 RA), si intende partecipante alla gara a tutti gli effetti (art. 97 RD).

68. TEMPI D'ATTESA.

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato per il calcio a 5 o 7 in 10 minuti, mentre per il calcio a 11 in 25 minuti .
- c) Le squadre che si presentano in campo oltre il predetto termine sono considerate rinunciarie alla gara (art. 94 RD).
- d) Oltre il predetto termine le Associazioni, con il preventivo assenso dell'arbitro, possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.
Se la gara non può concludersi per qualsiasi motivo, l'accordo perde ogni valore con le relative conseguenze.
- e) Nel caso in cui la gara si disputi in un campo sprovvisto dell'impianto d'illuminazione (art. 5/b RA) e il ritardo nella presentazione dell'Associazione comportasse, per qualsiasi motivo (per esempio sopraggiunta oscurità), l'impossibilità a concludere la gara l'Associazione ritardataria sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria (art. 61 RA).

69. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE.

- a) La numerazione delle maglie dei giocatori deve essere compresa tra il numero 0 e il 99. Può essere schierato anche un giocatore che indossi una maglia senza numero.
- b) Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra prima nominata deve cambiare la propria muta.
Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella della squadra avversaria.
- c) Il colore della maglia dei portieri deve essere diverso o non confondibile con quello dei compagni, degli avversari e dell'arbitro.
- d) Qualora una squadra abbia una muta di maglie di colore simile a quello della divisa arbitrale,

l'Associazione prima nominata deve fornire all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra.

- e) La casacca fornita non deve avere stemmi di altri Enti o Federazioni e deve rispettare le esigenze di decoro e igiene, pena la sanzione prevista dall'art. 88 RD, salvo che l'arbitro, per le condizioni della casacca, ritenga di non dover dirigere la partita, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 93 RD.
- f) La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari per la disputa della gara.
- g) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), e), f), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, l'Associazione responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 93 RD.
- h) Durante la gara il capitano, che deve indossare al braccio una fascia di colore diverso da quello della sua maglia, è l'unico tesserato che, a gioco fermo, può chiedere chiarimenti all'arbitro sulle decisioni assunte.
- i) Per tutta la durata della gara devono essere presenti sul terreno di gioco un atleta con funzioni di capitano e uno con quelle di vicecapitano.
- l) Qualora il capitano venisse sostituito o espulso o si allontanasse dal terreno di gioco per propria volontà, il vicecapitano assume la funzione di capitano, indossando la relativa fascia e bindicando il suo vice tra gli atleti presenti sul terreno di gioco.

70.OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA.

Le Associazioni devono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato, facendo eventualmente intervenire la Forza pubblica su richiesta degli ufficiali di gara o della Lcfc o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, compreso quello di mettere a disposizione dell'arbitro un accompagnatore ufficiale. In mancanza di quest'ultimo la funzione spetta al capitano, che deve assistere il direttore di gara in ogni momento e, a incontro terminato, rimanere con lui fino a quando non abbandona il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

L'inadempimento di quanto sopra previsto è sanzionato dagli artt. 110 e 128 RD.

71.SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI.

- a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituito. Nella disciplina di calcio a 11 non sono ammesse più di 7 sostituzioni, mentre in quella di calcio a 5 e negli over non c'è limite al numero di sostituzioni.
- b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina muniti di casacca di colore diverso da quello delle maglie delle due squadre e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.
- c) Il numero massimo di giocatori di riserva è 7.
- d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti come presenti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa.
- e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano iscritti come presenti nella lista gara.
- f) La segnalazione all'arbitro dei giocatori che si intendono sostituire deve essere effettuata,



a gioco fermo con l'esposizione dell'apposito cartello, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco.

Nel calcio a 5 la sostituzione può avvenire anche durante l'azione di gioco, senza esibizione del cartello. Nei campionati over di calcio a 11 non è necessaria l'esibizione del cartello in caso di sostituzione.

- g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina.
- h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti (fatto salvo il loro reintegro nel C 5 come previsto art. 16/e Reg. C 5, mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti (art. 16/b Reg. C 5 e art. 12, penultimo comma Reg. C 11).
- i) Le Associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 RD).

72.FACOLTÀ DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE DELLE GARE O ALLA PROSECUZIONE PRO FORMA.

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa *pro forma*, per fini cautelativi o di ordine pubblico. È inoltre facoltà dell'arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate. Nei casi sopra disciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'art. 101 RD.

60 73.SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA. (Abrogato).

74.RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI.

È facoltà insindacabile di ogni Associazione ricusare non più di tre arbitri in qualsiasi periodo della stagione. La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante accesso all'area personale del portale, seguendo la procedura prevista. Il responsabile del settore arbitrale ne potrà tener conto ai fini della valutazione dell'arbitro (art.39 RA). In caso di ricusazione, l'arbitro non dovrà essere designato a dirigere gare della ricusante per il resto della stagione. La ricusazione avrà valore fino al termine della stagione sportiva.

75.RIUNIONI INFORMATIVE.

La Lcfc può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

76.PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.

Le premiazioni avverranno come da delibera della Lcfc da pubblicare sul Comunicato ufficiale. Il mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà le sanzioni previste dall'art. 92 RD. La Lcfc restituisce, salvo richiesta di compensazione, l'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale l'Associazione ha partecipato.

TITOLO XIII - FORMAZIONE

77.COMPITI DI FORMAZIONE DELLA LCFC.

L'attività di formazione deve svilupparsi per favorire l'attuazione sia di indirizzi comuni, sia di



omogeneità di contenuti e di modalità dei corsi, il tutto sotto il coordinamento dell'ufficio di presidenza della Lcfc.

La Lcfc deve promuovere la formazione di dirigenti, arbitri, guardalinee, visionatori arbitrali, giudici e procuratori di Lega, organizzando e favorendo i relativi corsi, anche con incentivi di carattere premiale. La Lcfc deve promuovere attività informativa su prevenzione e tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione al pericolo dell'uso di sostanze improprie. Compito fondamentale del Consiglio direttivo della Lcfc è quello di impartire al settore formazione gli indirizzi per lo svolgimento della sua attività.

Il settore formazione deve tenere gli albi delle categorie e il registro generale dei corsi.

78. FORMATORI.

Il Consiglio direttivo della Lcfc deve nominare i formatori tra tesserati di provata esperienza. I loro nominativi devono essere iscritti nell'apposito albo.

79. NATURA DEI CORSI DI FORMAZIONE.

I corsi di formazione si distinguono in corsi di abilitazione e di istruzione.

a) Sono corsi di abilitazione esclusivamente quelli destinati alla formazione di arbitri, visionatori arbitrali e giudici d'appello. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti di studio e una prova finale, al cui superamento è subordinato il rilascio del diploma abilitante all'esercizio della funzione.

Per l'acquisizione delle predette qualifiche la frequentazione del corso è obbligatoria.

Qualora gli arbitri abbiano già ottenuto la specifica abilitazione da altre organizzazioni sportive riconosciute dalla Lcfc o dall'Ente a cui la stessa dovesse essere affiliata, ai fini dell'abilitazione è necessario il superamento della prova finale.

b) Sono corsi di istruzione quelli destinati alla formazione e all'aggiornamento di giudici, procuratori di Lega, dirigenti di Associazione, visionatori arbitrali e arbitri.

Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti oggetto di approfondimento.

A tutti coloro che abbiano partecipato è rilasciato il relativo attestato.

80. DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI.

È compito dell'ufficio di presidenza emanare le direttive per lo svolgimento dei corsi mediante circolari che devono prevedere:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei relatori del corso, iscritti negli appositi albi;
- c) il materiale di cui è opportuna la conoscenza;
- d) l'eventuale obbligatorietà alla partecipazione;
- e) il luogo di svolgimento e la durata del corso;
- f) ogni ulteriore informazione utile e necessaria.

81. INCENTIVI.

La Lcfc deve:

- incentivare la partecipazione annuale di almeno un tesserato di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (per esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione del costo d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi arbitri del corredo sportivo).



82. CREAZIONE E TENUTA DEGLI ALBI DEI FORMATORI.

È compito dell'ufficio di presidenza istituire e tenere presso di sé i seguenti albi dei formatori per:

- a) dirigenti della Lcfc;
- b) visionatori arbitrali;
- c) arbitri e guardalinee ufficiali;
- d) giudici disciplinari;
- e) giudici d'appello;
- f) corte di Giustizia
- g) procuratore di Lega;
- h) dirigenti di Associazione.

83. ALBI DELLE CATEGORIE.

L'ufficio di presidenza deve istituire e aggiornare i seguenti albi delle categorie per:

- a) visionatori arbitrali;
- b) dirigenti della Lcfc;
- c) arbitri;
- d) giudici d'appello;
- e) giudici disciplinari;
- f) procuratore di Lega.

84. REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE.

L'ufficio di presidenza deve istituire e tenere il registro contenente l'elenco aggiornato dei corsi di formazione tenuti durante l'anno sportivo con il tipo di corso effettuato, i nominativi dei formatori e quelli dei tesserati che abbiano ottenuto il diploma o l'attestato di partecipazione.

85. CONSEGUENZE DEL MANCATO SUPERAMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE.

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di arbitro, di visionatori arbitrali e di giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

86. CREDITI FORMATIVI.

Allo scopo di migliorare la cultura sportiva e incentivare la partecipazione alla vita associativa, è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione da parte di tesserati a eventi di istruzione. La determinazione del numero dei crediti rientra tra i poteri discrezionali dell'ufficio di presidenza, il quale farà a tal fine riferimento all'interesse dei temi trattati, tenendo conto della durata dell'evento. L'attribuzione dei crediti sarà comunque subordinata alla partecipazione all'intero evento se giornaliero o ad almeno un'intera sessione giornaliera, se l'evento è suddiviso in più giornate. In favore delle Associazioni è prevista l'attribuzione di crediti formativi per la partecipazione di un loro delegato alle Assemblee informative non obbligatorie. Ai crediti ottenuti dall'Associazione si sommano quelli dei suoi soci. Nel caso in cui il partecipante cambiasse Associazione, i crediti seguirebbero quest'ultimo a vantaggio delle Associazioni con le quali sarà tesserato.

87. BENEFICI ECONOMICI.

In conformità a quanto previsto dall'art. 81 RA, a fine stagione, verrà riconosciuto un beneficio economico alle Associazioni che avranno conseguito più crediti formativi, secondo i criteri pubblicati sul Comunicato ufficiale. Tali benefici saranno concessi, purché le Associazioni abbiano conseguito in Coppa disciplina meno di 60 punti per calcio a 11 e meno di 40 punti per calcio a 5.

fac-simile di modello per**RECESSO DAL RAPPORTO SPORTIVO**

(art.20/a RA)

DICHIARAZIONE TESSERATO RECEDENTE

Io sottoscritto _____
 (nome) (cognome)

codice fiscale _____ tesserato con l'Associazione _____

partecipante alla manifestazione _____

DICHIARO

di essere nelle condizioni previste dall'art.20/a RA (L'Atleta può recedere dal rapporto sportivo con un'Associazione quando non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5. In deroga a quanto sopra previsto, nelle manifestazioni che prevedano una prima fase con un numero di partite superiore a 9, l'atleta può recedere dal rapporto sportivo entro il secondo mese dall'inizio ufficiale della manifestazione) e di recedere dal rapporto sportivo con la predetta Associazione.

CHIEDO

il tesseramento con l'Associazione _____

____ / ____ / 20 ____
 (data) (firma)

DICHIARAZIONE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROVENIENZA

Io sottoscritto _____
 (nome) (cognome)

codice fiscale _____ presidente dell'Associazione _____

prendo atto della dichiarazione sopra riportata.

____ / ____ / 20 ____
 (data) (firma)

DICHIARAZIONE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto _____
 (nome) (cognome)

codice fiscale _____ presidente dell'Associazione _____

prendo atto della dichiarazione sopra riportata.

____ / ____ / 20 ____
 (data) (firma)



REGOLAMENTO DISCIPLINA

TITOLO I - DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI.

1. DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

La Lcfc deve espressamente prevedere, nelle norme di partecipazione, le deroghe al presente regolamento.

Le deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale a pena di nullità e devono essere emesse nel rispetto dei principi della Carta.

2. DOVERI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI.

- a) Le Associazioni affiliate e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'art. 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
- b) Alle Associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art. 6 RD).
- d) Le Associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art. 93 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
 - arbitro dell'incontro;
 - guardalinee ufficiali;
 - visionatore arbitrale designato;
 - tesserati in lista gara dell'Associazione seconda nominata.

3. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DELLE ASSOCIAZIONI.

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri tesserati e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore (art. 7 RD).

4. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEL TESSERATO.

Il tesserato che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Lcfc è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

5. RESPONSABILITÀ DEL TESSERATO PER ATTO VOLONTARIO O PER COLPA.

Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art. 7 RD).

6.DEFINIZIONE DI COLPA.

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

7.DEFINIZIONE DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

8.DEFINIZIONE DI GIOCO FERMO E DI SITUAZIONE ESTRANEA AL GIOCO.

Si intende "gioco fermo" la fase della partita in cui il pallone non è in gioco (Regola del gioco del calcio).

Si intende "situazione estranea al gioco" quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di dirigenti Lcfc, giudici, procuratori di Lega e ufficiali di gara.

TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI.**CAPO I - ILLECITI.****9.ILLECITO DISCIPLINARE.**

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa e in ogni altra disposizione emanata dalla Lcfc, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate.

10.VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente regolamento.

11.PROTESTA.

Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt. 111 e 117 RD).

12.OFFESA.

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (artt. 112 e 118 RD).

13.MINACCIA.

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt. 113, 119 e 120 RD).

14.SCORRETTEZZA.

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 121 e 122 RD).

15.ATTO DI VIOLENZA.

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 114, 123, 124, 125 e 126 RD).

16. ISTIGAZIONE.

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

17. ILLECITO SPORTIVO.

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- b) inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

18. OMESSA SEGNALAZIONE DELL'ILLECITO SPORTIVO.

Le Associazioni e/o i tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività alla Lcfc quanto a loro conoscenza.

L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli artt. 103 e 135 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

CAPO II - SANZIONI.

19. CONCETTO DI SANZIONE.

Per sanzione si intende la punizione erogata dal competente organo disciplinare a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da tesserati e/o a essi attribuibili.

20. TIPICITÀ DELLA SANZIONE.

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente regolamento.

Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

21. ATTENUANTI.

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito, non violento, in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsiasi provvedimento assunto da parte degli ufficiali di gara.

22. TENTATIVO DI ILLECITO.

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'art. 26/b RD.



23. AGGRAVANTI SEMPLICI.

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **capitano, dirigente, arbitro, guardalinee ufficiale o di parte**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di razzismo o grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni alla salute** altrui;
- d) aver tenuto comportamenti **gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i **principi della Carta**, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
- h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.

24. AGGRAVANTE SPECIALE.

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **ufficiali di gara** o di **procuratore di Lega** o di un **dirigente Lcfc** o di un **giudice**. Tale aggravante non si applica nei casi previsti dagli artt. 111 e 117 RD.

25. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.

68

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 21 RD) o di circostanze aggravanti (artt. 23 e 24 RD).

26. RIDUZIONE E AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI.

- a) L'applicazione di un'*attenuante* comporta la diminuzione *fino a un terzo della pena base*, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una *aggravante semplice* comporta l'aumento *sino al doppio della pena base*, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con

recidiva per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'art. 25 RD.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

27. AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE (ART. 24 RD).

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'art. 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'arbitro (art. 21, ultimo comma, RD).

28. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A FATTI ILLECITI ATIPICI.

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dall'art. 9 RD.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

29. AMMONIZIONE.

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'arbitro al tesserato mediante l'esibizione del cartellino giallo e adottato nei confronti di quest'ultimo dal l'organo disciplinare.

30. CENSURA.

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti dell'ufficiale di gara e avente natura di richiamo.

31. SANZIONE PECUNIARIA.

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'ufficiale di gara. L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Lcfc, per le Associazioni anche mediante prelievo sulla cauzione versata, per gli ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.

32. CONFISCA DEL PREMIO.

La confisca del premio è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal regolamento di disciplina e consiste nella non consegna del premio.

33. SOSPENSIONE CAUTELARE.

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare competente nei



confronti di un tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del provvedimento. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del capitano qualora non collabori nell'individuare i tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

34.SQUALIFICA.

La squalifica è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente. La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte. Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 3, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

35.INTERDIZIONE DALL'ATTIVITÀ.

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, su segnalazione del procuratore di Lega. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo d'interdizione il tesserato è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

36.ESCLUSIONE DALLA DIREZIONE DI FINALI ORGANIZZATE DALLA LCFC.

L'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc o dall'Ente di promozione sportiva a cui la stessa è affiliata è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare, su segnalazione del procuratore di Lega, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

37.RIPETIZIONE DELLA GARA.

Gli organi disciplinari della Lcfc possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.

L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'art. 77 RD (art.44, lettera h).

38.PERDITA DELLA PARTITA.

Gli organi disciplinari della Lega calcio possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

calcio a 11	0 - 3	calcio a 5, 7, 8	0 - 5
-------------	-------	------------------	-------

o con il miglior risultato conseguito al termine della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato



il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai tesserati delle Associazioni responsabili.

La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro tesserati.

Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica. Ai fini del calcolo delle reti per la classifica marcatori non sono validi i gol dei giocatori che hanno illegittimamente partecipato alla gara.

39.PENALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ PUNTI IN CLASSIFICA.

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni, i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente art. se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nei casi in cui è disposta la perdita della gara oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione o i tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

40.ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE.

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente regolamento.

41.SOSPENSIONE DALL'ATTIVITÀ.

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

42.AMBITO DI EFFICACIA DELLE SANZIONI.

Le sanzioni disciplinari, disposte dalla Lcfc o dall'Ente di promozione sportiva cui la stessa è eventualmente affiliata, sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

43.ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità.

Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. La comunicazione diretta all'associazione e/o ai suoi tesserati mediante specifico messaggio si ha per conosciuta al momento dell'accesso del tesserato abilitato all'area personale dell'associazione stessa.

Tale comunicazione può essere effettuata anche per telefono: in tal caso si ha per conosciuta al momento attestato dall'incaricato della LCFC che l'ha effettuata.

Le comunicazioni generiche della LCFC hanno efficacia dalla loro pubblicazione sul portale.

b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.

- c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
- d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.
- e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata pari a 7 giorni.
- f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
- g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.
Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

72 **44.SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI.**

Qualora la squalifica a tempo inferiore a 6 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli organi disciplinari prorogare non oltre 2 mesi, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione. Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.

45. ESTINZIONE DELLE SANZIONI E PRESCRIZIONE DEGLI ILLECITI.

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
- c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l'illecito sportivo che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
- d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione.

TITOLO III - ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.

CAPO I - AMBITI D'OPERATIVITÀ.

46. GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Gli organi disciplinari della Lcfc hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei soci collettivi o individuali, le sanzioni previste dagli articoli compresi tra il 30 e il 40 RD. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri organi istituzionali della Lcfc.

47. ORGANI DISCIPLINARI.

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio, i primi due a composizione monocratica, il terzo collegiale:

- il giudice disciplinare di primo grado;
- il giudice d'appello di secondo grado;
- la Corte di Giustizia di terzo grado.

48. COMPETENZA DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:

- 1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- 2) omologazione delle gare;
- 3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- 4) accertamento della regolarità del tesseramento;
- 5) reclami presentati da Associazioni o tesserati;
- 6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).

b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:

- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- 2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
- 3) istanza di ricsuazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).

c) la Corte di Giustizia è competente a decidere su:

- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
- 2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
- 3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
- 4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
- 5) istanza di ricsuazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

CAPO II - FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

49. INCOMPATIBILITÀ.

Nessun giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.

È incompatibile la partecipazione all'organo disciplinare del Presidente della Lcfc o del responsabile di settore diverso da quello disciplinare e del procuratore di Lega (art. 5 RO).

50. NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Il Consiglio direttivo della Lcfc, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:

- il responsabile del settore disciplinare, che può svolgere le funzioni di Giudice nei tre gradi di giudizio;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile di settore;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile di settore;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD)

I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere immediatamente pubblicati sul Comunicato ufficiale.

La Corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile del settore e scelti tra giudici Disciplinari e d'Appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità. Nel caso previsto dall'art. 48/c/2 e 3 RD il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili, con la partecipazione necessaria del Responsabile del Settore, o di un suo delegato in caso di incompatibilità, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

51. CESSAZIONE DALL'INCARICO DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo che li ha eletti. In caso di dimissioni del giudice unico o della maggioranza del collegio giudicante, il Consiglio direttivo della Lcfc deve immediatamente nominare un nuovo giudice o rispettivamente un nuovo collegio.

Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del collegio, il Consiglio direttivo della Lcfc nomina il/i suo/i sostituto/i.

Il Consiglio direttivo della Lcfc deve rimuovere l'organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.

Lo stesso Consiglio può sostituire il/i componente/i dell'organo giudicante in caso di mancato svolgimento delle funzioni o in caso di comportamento scorretto.

I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio della Lcfc e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di nullità del provvedimento.

Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri (art. 19 Statuto).

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

CAPO I - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI.

52. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI PRIMA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice disciplinare:

- a) d'ufficio;
- b) su impulso del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 79 RD;
- c) su reclamo della parte interessata;
- d) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- e) su comunicazione del procuratore di Lega (art. 56 RD) o dell'ufficio presidenza;
- f) su segnalazione del visionatore arbitrale.

53.PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:

- a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
- b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- c) su istanza di ricasazione (art. 73 RD).

54.PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI TERZA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati presso la Corte di Giustizia:

- a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di secondo grado;
- b) su remissione da parte di un giudice;
- c) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- d) su istanza di ricasazione (art. 73 RD).

CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI TESSERATI, ASSOCIAZIONI, UFFICIALI DI GARA, VISIONATORI ARBITRALI, RESPONSABILI DI SETTORE E CONSIGLIERI LCFC.

55.INSTAUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di gravi violazioni di norme dello Statuto della Lcfc o della Carta dei principi da parte di tesserati o Associazioni, deve denunciarlo sollecitamente all'ufficio di presidenza. Il procuratore può agire solo su impulso dell'ufficio di presidenza.

Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di reclamo o ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.

56.PROCURATORE DI LEGA.

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma scritta, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al Consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di responsabili di settore o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato. Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti. La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.

La carica di responsabile del settore arbitrale è incompatibile con quella di procuratore di Lega. Se quest'ultimo è interdetto dall'attività o indagato, il responsabile dell'ufficio presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso procuratore di Lega.

CAPO III - RECLAMO, RICORSO E ISTANZA.

57.SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE RECLAMO O RICORSO.

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni, i tesserati, il Presidente della Lcfc per il tramite del responsabile dell'ufficio presidenza.

58.INTERESSE A PROPORRE RECLAMO O RICORSO.

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della Lcfc. In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni e/o i tesserati partecipanti. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i tesserati o le Associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite. Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

59.VISURA DEL REFERTO ARBITRALE.

Chiunque può prendere visione del referto arbitrale, accedendo all'area riservata alle Associazioni nel portale della Lcfc.

60.OGGETTO DEL RICORSO.

Sono impugnabili tutte le decisioni degli organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- le ammonizioni o le censure, salvo per errore di persona;
- squalifiche fino a due giornate di gara, salvo errore di persona;
- sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a euro 15.00, salvo errore di persona;
- i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

61.FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO.

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone. Determina altresì l'improcedibilità il mancato deposito dell'importo cauzionale se l'impugnativa è proposta da un tesserato. L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:

- il nominativo del tesserato o dell'Associazione ricorrente;
- gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
- l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- la formulazione delle conclusioni.

È causa di inammissibilità la mancata produzione, prima della emissione della decisione, dell'avviso attestante la notifica dell'impugnativa alla parte controinteressata nel termine previsto dall'art. 66 RD. Il vizio di forma è sanato in caso di ricevimento di controricorso.

62.PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO.

A pena di inammissibilità, il reclamo presentato in primo grado deve essere preannunciato al

Giudice disciplinare attivando, non oltre le ore 12 del mercoledì successivo alla gara cui il reclamo si riferisce, l'apposita procedura prevista nell'area personale dell'Associazione nel portale della Lcfc. Il preavviso di reclamo sospende l'omologazione della gara.

Qualora al preavviso non seguisse il reclamo verrà trattenuta la cauzione di euro 75,00.

63. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO.

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati.

Organo giudicante	Termine	Decorrenza del termine
Giudice disciplinare	7 giorni	dalla partita o dal fatto
Giudice d'Appello	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione di I grado
Corte di Giustizia	15 giorni	dalla pubblicazione della decisione di II grado

Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83/b RD). Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla segreteria della Lcfc nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Nei casi di illecito sportivo (artt. 17, 102 e 134 RD) o di contraffazione dei documenti (artt. 100 e 133 RD), è possibile proporre reclamo o ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45/c RD.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato dopo la conclusione della fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica, ma solo sanzioni pecuniarie o squalifiche nei confronti dei tesserati colpevoli.

In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla Lcfc, è facoltà del giudice di primo grado della Lcfc emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della Lcfc entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.

In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della Lcfc ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla Lcfc.

64. COMPUTO DEI TERMINI E ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEGLI STESSI.

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve far riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla segreteria della Lcfc in caso di deposito degli stessi.

65. RIMESIONE IN TERMINE.

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il giudice può, su istanza di parte, disporre la rimessione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

66. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO, DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lcfc all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art.53/f RA).

In ogni caso un incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso, a pena di inaccogliibilità, l'importo cauzionale previsto dall'art. 67 RD, mentre l'Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione. Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD). La raccomandata va inviata solo all'Associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del Presidente dell'Associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'Associazione, anche se ci sono più interessati.

Il mancato rispetto delle modalità di inoltro del ricorso o del reclamo previste dai commi 1 e 3 o del rispetto del termine previsto dal 3° comma comporta la sanzione dell'inaccogliibilità degli stessi, salvo il caso in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato e non abbia compromesso il diritto al contraddittorio.

67. CAUZIONE.

78

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice disciplinare (I grado)	euro 25,00
Giudice d'appello (II grado)	euro 50,00
Corte di Giustizia (III grado)	euro 100,00

In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'art. 70 RD.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta.

Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della Lcfc non è prevista alcuna cauzione. Qualora gli organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

Nel caso in cui il Giudice accerti la temerarietà della istanza di rettifica o del reclamo o del ricorso può maggiorare fino al triplo l'importo da trattenere sulla cauzione.

68. CONTRORICORSO.

Hanno interesse diretto (artt. 57 e 58 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'art. 66 RD.



Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato alla segreteria della Lcfc entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'art. 63 - Il comma - RD il controricorso deve pervenire alla segreteria della Lcfc entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 67 RD).

69. PROCEDURA DI RICEVIMENTO E DI TRASMISSIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO ALL'ORGANO GIUDICANTE.

La segreteria della Lcfc, ricevuto il reclamo o il ricorso, forma il relativo fascicolo, allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e lo trasmette al giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

70. RINUNCIA AL RICORSO INNANZI ALL'ORGANO GIUDICANTE.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione.

Non è ammessa la rinuncia al reclamo. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

71. ISTANZA.

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

CAPO IV - SINGOLE IPOTESI DI RICORSO.

72. ISTANZA DI RETTIFICA CON PROCEDURA D'URGENZA.

Qualora la decisione contenga un errore materiale o di persona, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore. A pena d'inammissibilità l'istanza deve essere presentata a mezzo della apposita procedura telematica entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva e alla stessa deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall'arbitro.

Il giudice competente, esperiti gli opportuni accertamenti, decide in merito, sempre attraverso la procedura telematica, entro 2 giorni dalla proposizione dell'istanza, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza, da parte dell'Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'art. 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 %. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

L'istanza non è proponibile nel caso in cui la modifica richiesta sia in contrasto con i dati riportati nella lista sottoscritta.

73. RICUSAZIONE E ASTENSIONE.

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto parziale.



In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi. L'istanza di ricsuazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricsuazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti. La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricsuazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito. Qualora la ricsuazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.

Nei casi previsti dall'art. 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione al responsabile del settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

74. REVISIONE.

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime.

L'istanza deve essere proposta all'organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

CAPO V - STRUMENTI DI DECISIONE.

75.ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA.

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici.

L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente.

Se vi sia contrasto tra prove semplici, il giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità. Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

76.PROVE LEGALI.

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali della Lcfc:
 - 1) Normativa;
 - 2) norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte della Lcfc;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara:
 - 1) referto dell'arbitro;
 - 2) referto del guardalinee ufficiale;
 - 3) referto del visionatore arbitrale.

77.FILMATI.

Ai soli fini disciplinari hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'art. 76/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

78.PROVE SEMPLICI.

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal giudice.

Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) testimonianze dirette dei tesserati;
- c) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- d) confronto fra tesserati effettuato davanti al giudice.

I testimoni convocati dal giudice devono comparire nella data e ora concordata con la segreteria della Lcfc. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

CAPO VI - DECISIONE.**79.FATTO NUOVO.**

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice di I grado affinché proceda.

80.RIFORMA IN PEGGIO.

Il giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

81.REVOCA DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO.

In caso di errore materiale contenuto nella decisione, è facoltà del giudice di primo grado revocare la stessa ed eventualmente disporre nuova o diversa sanzione. La procedura deve essere adottata entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione da revocare.

82.FORMA DELLA DECISIONE DISCIPLINARE.

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'organo giudicante;
- b) nome e cognome del tesserato o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
- d) provvedimento adottato;
- e) data dell'emissione della decisione;
- f) sottoscrizione del giudice emanante o indicazione del suo nominativo.

Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:

- g) indicazione del soggetto ricorrente;
- h) provvedimento impugnato;
- i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- j) motivazione della decisione;
- k) dispositivo della decisione.

83.PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI.

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni e i tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della Lcfc, pena la loro nullità.
- b) Fanno eccezione le decisioni di interdizione disposte nei confronti di arbitri, che devono essere comunicate agli interessati in forma ricettizia, pena la loro nullità.
Tali decisioni devono essere pubblicate solo dopo che siano divenute definitive.
- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

84.TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI (ART. 83 RD).

Le decisioni del giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla presentazione del reclamo o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 e 56 RD).

Le decisioni del giudice d'Appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 69 RD.

82

Le decisioni della Corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 69 RD.

È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.

TITOLO V - PREVISIONI DISCIPLINARI.

CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI.

SEZIONE I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA.

85.RITARDATA PRESENTAZIONE LISTA GARA O RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN CAMPO.

ammenda di euro 5,00 entro i primi 10 minuti;

ammenda di euro 10,00 da 11 a 20 minuti;

ammenda di euro 15,00 oltre 21 minuti.

86.LISTA GARA TRASCRITTA IN MODO INCOMPLETO O IMPRECISO O LISTA GARA DIVERSA DA QUELLA SCARICABILE DAL SITO WEB.

ammenda da euro 5,00 a 10,00.

87.INIZIO DELLA GARA CON SQUADRA INCOMPLETA.

ammenda di euro 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.



88.ALTRI INADEMPIMENTI.

Esempio: mancata numerazione sulla maglia, mancata sottoscrizione della lista gara a fine partita, mancanza dei parastinchi, mancanza del cartello con i numeri per le sostituzioni, mancato uso delle casacche previste dall'art. 71/bRA, consumo di alcolici in campo durante la gara, aver fumato all'interno del recinto di gioco, mancato invio delle comunicazioni richieste, impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'art. 51 RA, consegna all'arbitro di una maglia con stemmi di altri Enti o Federazioni, tranne se la Lcfc vi è affiliata, o che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 69/e RA), campo di gioco non regolamentare, modifica gare in calendario senza giustificazione ecc.(art. 60/h RA), mancata indicazione di quanto previsto dall'art. 67 RA:

- ammenda da euro 10,00 a 50,00.

88/bis.AVER FATTO SVOLGERE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE O DI GUARDALINEE DI PARTE AD ATLETI SQUALIFICATI PER OLTRE UN MESE (ART. 46 RA).

- ammenda di euro 60,00;
- 1^a recidiva: ammenda di euro 80,00;
- ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

88/ter.AVER FISSATO UNA GARA DI RECUPERO DOPO IL TERMINE PREVISTO DALL'ART.63, 3° COMMA R.A.

- ammenda da euro 10,00 per ogni 15 giorni di ritardo.

SEZIONE II - VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA.**89.MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 RA.**

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

90.MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE NEL CASO DI CUI ALL'ART. 20 RA. (Abrogato).**91.NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 RA O MANCATO RILASCIO DELLE STESSE.**

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

92.MANCATA PRESENZA ALLE PREMIAZIONI (ART. 76 RA).

- non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e perdita dei relativi benefici economici per il campionato successivo.

SEZIONE III - ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE.**93.INADEMPIENZE DI OBBLIGHI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.**

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (art. 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art.

66 RA), mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD, mancata disputa della partita entro il termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara:

- a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
 - b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
- Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecuniaria sarà ridotta delle metà. L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

93/bis.RITIRO DI UNA SQUADRA DA UNA GARA COMINCIATA.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
- b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.

94.RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO.

- a) 1ª rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
- b) 1ª rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
- c) 2ª rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- d) 3ª rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda. Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).

Qualora un'Associazione preavvisi la Lcfc, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l'ammenda sarà pari a metà della pena editale.

Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l'ammenda sarà di euro 90,00. L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione. In caso di esclusione di un'Associazione la Lcfc corrisponderà la medesima indennità per ogni gara non disputata a quelle Associazioni che non hanno giocato contro l'esclusa.

95.RITIRO DI UNA SQUADRA IN SEGNO DI PROTESTA DA UNA GARA COMINCIATA.

- a) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
- b) 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00;
- c) 2° ritiro: esclusione dalla manifestazione, ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni.

In caso di esclusione di un'Associazione la Lcfc corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

96.RITIRO DI UNA ASSOCIAZIONE DA UNA MANIFESTAZIONE.

- ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 2 a 4 anni.

96/bis.MANCATA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 61/C RA IN CASO DI RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE.

- ammenda di euro 250,00.

97.AVER FATTO DISPUTARE UNA GARA AD ATLETI NON IN REGOLA CON ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ATTIVITÀ.

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'art. 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli artt. 65/a e 69, ultimo comma RA. Aver fatto partecipare come atleta un tesserato indicato in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

98.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA ATLETI SQUALIFICATI.

- perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

La perdita della gara riguarda solo la/e partita/e che il tesserato non avrebbe dovuto disputare, a decorrere da quella successiva alla pubblicazione della squalifica.

99.AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 16 (ECCETTO I PUNTI G e H), 17 E 20 RA.

- perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

100.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE, TESSERATI CON DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO.

- perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

101.CASI IN CUI L'ARBITRO INTERROMPA LA GARA O LA PROSEGUA PRO FORMA AI SENSI DELL'ART. 72 RA.

- perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

102.ILLECITO SPORTIVO (ART. 17 RD).

- perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;

- b) 1^a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

103.OMESSA SEGNALAZIONE DI FATTI O ATTI COSTITUENTI UN ILLECITO SPORTIVO (ART. 18 RD).

- a) ammenda di euro 80,00;
b) ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

104.CORRESPONSIONE DI COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA.

- a) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso e retrocessione all'ultimo posto dell'ultima categoria;
b) 1^a recidiva: revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso ed esclusione da ogni manifestazione da 1 a 2 anni.

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO.

105.OFFESE O COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI RIPETUTI NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

86

106.ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda di euro 25,00;
b) 1^a recidiva: ammenda di euro 50,00;
c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

107.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOSTENITORI AVVERSARI.

- a) ammenda di euro 40,00;
b) 1^a recidiva: ammenda di euro 60,00;
c) 2^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
d) 3^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

108.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda di euro 50,00;
b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.
Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della Lcfc o ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
c) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
d) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

SEZIONE V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI.

109.MANCATA ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI AGGREDITI.

- a) ammenda di euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

110.INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL' ART. 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO.

- a) ammenda di euro 75,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

111.PROTESTE VIVACI NEI CONFRONTI DI UFFICIALI DI GARA DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 11 RD).

- a) ammenda di euro 20,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

112.OFFESE NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO FRA LORO (ART. 12 RD).

- a) ammenda di euro 30,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

113.ATEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 13 RD).

- a) ammenda di euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 25,00 rispetto alla precedente ammenda.

114.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 15 RD).

- a) ammenda di euro 75,00;
 - b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
 - c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della Lcfc o ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
 - e) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

CAPO II - PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI.**SEZIONE I - COMPORAMENTI ANTIREGOLAMENTARI.****115.TERZA AMMONIZIONE IN GARE DIFFERENTI (ART. 43/B RD).**

- 1 giornata di squalifica.

116.ESPULSIONE PER SOMMA DI AMMONIZIONI IN CAMPO.

- 1 giornata di squalifica.

117.PROTESTE O/E COMPORAMENTI IRRIGUARDOSI O/E PROVOCATORI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O PUBBLICO (ART. 11 RD).

- da 1 a 3 giornate di squalifica.

118.OFFESE (ART. 12 RD).

- da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

SEZIONE II - COMPORAMENTI VIOLENTI.**119.ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI SEMPLICI (ART. 13 RD).**

- da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

120.ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI ACCOMPAGNATI DA COMPORAMENTI GRAVEMENTE INTIMIDATORI O AGGRESSIVI (ART. 13 RD).

- da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

121.SCORRETTEZZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 14 RD).

- da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

122.SCORRETTEZZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 14 RD).

- da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.

123.ATTO DI VIOLENZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 15 RD).

- da 3 giornate a 3 mesi di squalifica.

124.ATTO DI VIOLENZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 15 RD).

- da 2 mesi a 1 anno di squalifica.

125.ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE NELLA MEDESIMA OCCASIONE (ART. 15 RD).

- da 4 mesi a 2 anni di squalifica.

126.ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONI DIVERSE (ART. 15 RD).

- da 1 a 4 anni di squalifica.

SEZIONE III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA.

127. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 21 RA. (Abrogato).

128. INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

129. AVER FATTO DISPUTARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE NON IN REGOLA CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 1 giornata a 6 mesi di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

130. AVER FATTO PARTECIPARE O AVER PARTECIPATO A UNA GARA SENZA UN CERTIFICATO MEDICO VALIDO (ART. 22 RA), ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica per ogni inadempienza.

131. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE (SALVO DEROGA DI CUI ALL'ART. 46 RA), A UNA O PIÙ GARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE CON A CARICO UN PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 1 mese a 6 mesi di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

132. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 (PUNTI A, B, C, D, E, F), 17 E 20 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

133. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE, CON UN DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 2 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

134. AVER COMPIUTO ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO

- da 2 a 5 anni di squalifica.



135.AVER OMESSO DI DENUNCIARE, SE VENUTI A CONOSCENZA, IL COMPIMENTO DI ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO O POSSANO ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA O DI UNA MANIFESTAZIONE O IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (ART.18 RD).

- da 1 mese a 6 mesi di squalifica.

136.ABBANDONO DELLA GARA SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ARBITRO.

- da 2 giornate a 6 mesi di squalifica.

137.RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE, SALVO SIA STATA SOTTOSCRITTA LA DISSOCIAZIONE DI CUI ALL'ART. 61/G RA.

- da 2 a 4 anni di squalifica.

138.MENDACE DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL PROPRIO SOCIO RESA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE ALLE EVENTUALI FINALI NAZIONALI, ANCHE A TITOLO DI COLPA (ART. 31 RA).

- da 2 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

139.MENDACE DICHIARAZIONE RESA DAL TESSERATO IN TUTTI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE CERTIFICATIVA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 1 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

140.INADEMPIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ANCHE A TITOLO DI COLPA, QUALORA NON COSTITUISCA UNA SPECIFICA IPOTESI DI ILLECITO GIÀ PREVISTA NEL PRESENTE TITOLO

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

141.AVER PERCEPITO O CORRISPOSTO COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI DALLA LCFC.

- da 1 a 5 anni di squalifica.

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E VISIONATORI ARBITRALI.

142.PREVISIONI GENERALI A CARICO DI ARBITRI E VISIONATORI ARBITRALI.

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli arbitri, i guardalinee ufficiali e i visionatori arbitrali rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo. In questi casi, laddove sia prevista per i tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli arbitri, ai guardalinee ufficiali e agli visionatori arbitrali la sanzione dell'interdizione dall'attività.

143.MANCATA VESTIZIONE DELLA DIVISA UFFICIALE.

ammenda di euro 25,00, da maggiorare di euro 30,00 in caso di esposizione di loghi o stemmi di altri Enti o Federazioni o/e in caso di recidiva.

144.MANCATA O NEGLIGENTE COMPILAZIONE DEI DATI PERSONALI NEI DOCUMENTI UFFICIALI DELLA LCFC, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

ammenda di euro 5,00.

145.NEGLIGENTE O ERRATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL REFERTO O DELLA DISTINTA DI SPESA E/O RITARDATO INVIO DI TALI DOCUMENTI, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) ammenda da euro 5,00 a 10,00;
- b) per ogni recidiva euro 15,00.

146.DIREZIONE DI GARE NON UFFICIALI DELLA LCFC SENZA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ARBITRALE O DEL SUO SOSTITUTO O MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA INDISPONIBILITÀ AL DESIGNATORE ARBITRALE (36 RA).PARTECIPAZIONE ALLA GARA COME ATLETA O DIRIGENTE SENZA LA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 49 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nell'anno sportivo in corso;
- b) 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da euro 20,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno;
- c) 2^a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lcfc all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

147.MANCATA OSSERVANZA DEL SEGRETO PREVISTO DALL'ART. 36/4 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA. (Abrogato).**148.DICHIARAZIONI LESIVE SULL'OPERATO DI UN COLLEGA O COMPORTAMENTO SCORRETTO DA PARTE DEGLI ARBITRI NEI CONFRONTI DEI VISIONATORI ARBITRALI E VICEVERSA.**

- a) ammenda da euro 15,00 a 25,00;
- b) recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso per almeno 1 anno.

149.RITARDATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- ammenda da euro 5,00 a 25,00.

Qualora a seguito del ritardo dell'arbitro designato ne venisse designato un altro, ai sensi dell'art. 51/a RA, il rimborso spese deve essere diviso al 50% tra i due direttori di gara, se giunti entrambi sul campo. La gara deve essere diretta dal primo arbitro giunto sul campo di gioco.

150.MANCATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, RITARDO CHE NON PERMETTA LA DISPUTA O LA CONCLUSIONE DELLA GARA O INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 36/1 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da euro 25,00 a 50,00;
- b) 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
- c) ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di euro 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc.

151. RIFIUTO A DIRIGERE UN INCONTRO AL QUALE L'UFFICIALE DI GARA È STATO DESIGNATO.

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda da euro 20,00 a 40,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
- c) 2^a recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc.

152. FALSIFICAZIONE DEL REFERTO O DELLA RELAZIONE.

interdizione dall'attività da 6 mesi a 2 anni, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

153. COMPORTAMENTO VOLTO AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA PARTITA.

interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Lcfc deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a euro 50,00, ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

154. AVER CONSENTITO A UN ATLETA DI PARTECIPARE ALLA GARA SENZA AVER VERIFICATO SULLA LISTA GARA L'AVVENUTA SCADENZA DEL CERTIFICATO MEDICO O IL SUO MANCATO INSERIMENTO (ART. 36, PUNTO 3 E ART. 67 LETTERA D) RA)

- 200 euro di ammenda;
- 1° recidiva nella stagione 300 euro di ammenda;
- 2° recidiva nella stagione 300 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.

155. VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 35 ULTIMO COMMA RD, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

156. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI OBBLIGATORIE DI AGGIORNAMENTO REGOLAMENTARE DEL SETTORE ARBITRALE (ART. 36/7 R.A.).

- 1^a assenza: ammenda di euro 10,00
- recidiva: ammenda di euro 25,00

Fac-simile di modello per Ricorso

R.D.



fac-simile modello per**AL ...¹ RICORSO**

L'Associazione² di³ propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero del / / 20..... - con cui il giudice ...¹ ha squalificato il proprio tesserato⁴⁵ fino al⁶ ai sensi dell'articolo RD.

O

Il tesserato⁴⁵ dell'Associazione² di³ propone ricorso avverso la decisione - pubblicata sul Comunicato ufficiale numero ... del / / 20.... - con cui il giudice ...¹ lo ha squalificato fino al ... / ... / 20....⁶ ai sensi dell'articolo ... RD.

FATTO

Il / / 20.... durante la partita fra le squadre / della manifestazione⁷ di⁸ categoria o di eccellenza o del⁹ girone.

DIRITTO

.....⁹
Per tali motivi la ricorrente

CHIEDE

.....¹⁰
Luogo, / / 20....
(.....²)
(.....⁴⁵) e carica e firma ¹²
(.....¹¹)

LEGENDA:

- 1) Al giudice disciplinare o al giudice d'appello o alla Corte di Giustizia.
- 2) denominazione;
- 3) sede;
- 4) cognome;
- 5) nome;
- 6) durata della squalifica;
- 7) denominazione della manifestazione;
- 8) numero della categoria o del girone;
- 9) esposizione dei fatti;
- 10) ragioni di diritto perché si ritiene che il provvedimento disciplinare impugnato non sia corretto;
- 11) conclusioni;
- 12) firma.

RICORDA CHE:

- 1) il reclamo deve essere preannunciato al giudice disciplinare con telegramma (art. 62 RD)
- 2) il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui la decisione appellata è stata pubblicata sul Comunicato ufficiale ovvero di un giorno qualora i fatti oggetto dell'impugnazione siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta (art. 63 RD);
- 3) il controricorso deve pervenire alla Lcfc entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del ricorso (art. 68 RD);
- 4) i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lcfc all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art. 66 RD);
- 5) il ricorrente può prendere visione del referto arbitrale accedendo all'area riservata alle Associazioni nel portale della Lcfc (art. 59 RD);
- 6) copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata con raccomandata a.r. (art. 66, ultimo comma RD) all'Associazione controinteressata (art. 68 RD).

REQUISITI DEL RICORSO:

Il ricorso deve avere, a pena d'improcedibilità, la forma scritta.

A pena d'inammissibilità il ricorso deve contenere:

- 1) Il nominativo dell'Associazione o del tesserato ricorrente 2, 4, 5.
 - 2) Gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato: data e numero del Comunicato ufficiale sul quale è stata pubblicata la squalifica; l'articolo violato; il periodo di sospensione.
 - 3) La data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito.
 - 4) L'esposizione, almeno succinta, dei motivi di impugnazione 9.
 - 5) L'indicazione delle prove allegate.
 - 6) La formulazione delle conclusioni 11: cosa si chiede e ai sensi di quali articoli (per esempio: revoca o riduzione della squalifica).
 - 7) La data del ricorso.
 - 8) La sottoscrizione del ricorrente 12.
 - 9) L'eventuale copia dell'avviso di ricevimento di cui all'art. 66 RD.
 - 10) Ricevuta della segreteria della Lcfc o di altro incaricato riportante la data del deposito (art. 66 RD).
 - 11) L'importo di cui all'art. 67 RD. Se il ricorso è presentato da un tesserato
- Ulteriore requisito del ricorso è l'indicazione dell'organo disciplinare destinatario dello stesso.

REGOLAMENTO CALCIO A 5

1. TERRENO DI GIOCO.

- a) **Dimensioni:** il terreno di gioco deve essere piano, liscio, privo di asperità, rettangolare e deve avere le seguenti misure

	massima	minima
lunghezza	42	25
larghezza	25	15

In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.

- b) **Segnatura:** il terreno di gioco deve essere delimitato da linee, che fanno parte integrante della sua superficie, chiaramente visibili, di cm. 8 di larghezza. I lati maggiori del terreno sono denominati linee laterali, quelli minori linee di porta.

Attraverso il terreno, per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la linea mediana.

Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente un raggio di mt. 3.

All'intersezione tra le linee laterali e le linee di porta, verso l'interno del campo, può essere segnato un quarto di circonferenza di raggio massimo di cm. 25.

- c) **Area di rigore:** da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con raggio compreso tra un minimo di mt. 4 e un massimo di mt. 6 (in proporzione alla larghezza del terreno di gioco), devono essere tracciate, all'interno del terreno, due semicirconferenze, congiunte da una retta parallela alla linea di porta lunga mt. 3.

A metà di tale retta e a distanza di mt. 6 dal centro di ciascuna linea di porta perpendicolarmente a essa, deve essere segnato, in modo chiaramente visibile, il punto del calcio di rigore.

- d) **Zona delle sostituzioni:** sulla linea laterale, dal lato dove sono ubicate le panchine dei giocatori di riserva, devono essere tracciate perpendicolarmente a essa due linee lunghe cm. 80, ed equidistanti mt. 3 dalla linea mediana.

- e) **Le porte:** al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte, costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra di loro, all'interno, mt. 3.

I pali devono essere congiunti alle loro estremità da una sbarra trasversale alta mt. 2 dal terreno (misurata dal bordo inferiore).

I pali e la sbarra trasversale devono avere lo stesso spessore e comunque non superiore a cm. 8. Dietro le porte devono essere fissate ai pali e alla sbarra trasversale le reti, che, sostenute nella parte inferiore da aste ricurve o da altri idonei supporti, non devono costituire intralcio ai giocatori né consentire il passaggio del pallone.

Le reti delle porte sono obbligatorie.

In mancanza di esse l'arbitro deve astenersi dal dare inizio a una gara.

Le porte possono essere bianche, ovvero a tratti alternati bianconero o biancorosso, purché siano contrastanti con l'ambiente e il fondo del terreno di gioco.

2. PALLONE.

- a) Il pallone deve essere sferico. Il suo involucro esterno deve essere di materiale che non costituisca pericolo per i giocatori.

- b) Il pallone deve essere a rimbalzo controllato, ovvero se lasciato cadere da un'altezza di 2 metri deve avere un rimbalzo compreso indicativamente tra 40 e 60 cm e deve avere una circonferenza minima di cm. 62 e massima di cm. 64 (nr. 4). All'inizio della gara esso deve avere il peso massimo di gr. 430 e minimo gr. 390.
- c) La verifica della regolarità dei palloni di gara spetta all'arbitro.
- d) La scelta del pallone con cui cominciare la partita spetta ai capitani delle squadre. L'eventuale controversia deve essere risolta dall'arbitro.

3. NUMERO DEI GIOCATORI.

- a) Le due **squadre devono essere formate** ciascuna da un massimo di 12 giocatori aventi i seguenti ruoli: 4 calciatori e 1 portiere disputanti la gara e 7 giocatori di riserva. Nessuna gara può essere disputata se una squadra dispone di meno di 3 giocatori.
- b) I **giocatori di riserva** devono sostare seduti nella zona a loro riservata dove sono ubicate le panchine (art.1/d) e devono indossare una casacca di colore differente da quello della tenuta di gioco.
- c) Le **sostituzioni** possono avvenire anche a gioco in svolgimento (volanti), tranne quella del portiere che deve essere effettuata a gioco fermo, previo assenso dell'arbitro. Un giocatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro giocatore. La sostituzione si concretizza quando il sostituto entra nel terreno di gioco.
- d) Durante il time-out sono consentite le sostituzioni.
- e) La sostituzione volante deve avvenire esclusivamente nella zona preposta, salvo che l'arbitro autorizzi l'uscita del giocatore in zona diversa.
- f) Se, in occasione di una sostituzione volante, il giocatore sostituto entra nel terreno di gioco prima che il compagno sostituito ne sia uscito, l'arbitro deve:
 - 1- interrompere il gioco;
 - 2- far uscire il giocatore sostituito;
 - 3- ammonire il sostituto;
 - 4- accordare un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.Se, in occasione di una sostituzione volante, un giocatore entra o esce da un punto diverso dalla zona delle sostituzioni, l'arbitro deve:
 - 1- interrompere il gioco;
 - 2- ammonire l'inadempiente;
 - 3- accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria che sarà calciato dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
- g) Il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro giocatore, alle seguenti condizioni:
 - 1- che l'arbitro abbia autorizzato il cambio;
 - 2- che lo scambio dei ruoli avvenga durante una interruzione di gioco;
 - 3- che indossi una maglia uguale a quella dei calciatori;
 - 4- che il nuovo portiere indossi una maglia che lo distingua dai calciatori.In caso di infrazione il gioco non deve essere interrotto e i giocatori inadempienti saranno ammoniti immediatamente dopo che il pallone avrà cessato di essere in gioco.
- h) Qualora l'arbitro, a gioco fermo, dopo la segnatura di una rete, rileva che una squadra è composta da sei giocatori e ritenga - a suo insindacabile giudizio - che il giocatore in soprannumero **non ha influito sullo svolgimento dell'azione**, deve:
 - 1- convalidare la rete;
 - 2- ammonire il giocatore che è entrato;

3- fare uscire il giocatore sostituito **ha influito sullo svolgimento dell'azione**, deve:

- 1- non convalidare la rete;
- 2- ammonire il giocatore che è entrato;
- 3- fare uscire il giocatore sostituito;
- 4- riprendere il gioco con una rimessa dal fondo da parte del portiere.

Nel caso in cui l'arbitro non sia in grado di individuare l'ultimo giocatore entrato, deve farselo indicare dal capitano (art. 16/d).

i) Qualora, con il pallone in gioco, l'arbitro rilevi che una squadra è composta da sei giocatori deve:

- 1- interrompere il gioco;
- 2- ammonire il giocatore che è entrato;
- 3- fare uscire il giocatore sostituito;
- 4- riprendere il gioco accordando un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui il gioco è stato interrotto.

4. EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI.

- a) L'**equipaggiamento obbligatorio** di un giocatore è costituito da maglia, calzoncini, calzettoni e scarpe da ginnastica o da calcio a 5 con suola di gomma o materiale similare.
- b) Le **maglie** dei giocatori devono essere numerate, con numeri compresi tra lo 0 e il 99. I giocatori di ciascuna squadra devono indossare **mute** di colore identico, ma differente da quelle della squadra avversaria. Ogni giocatore della stessa squadra deve essere contrassegnato da un numero differente.
- c) Il **portiere** può indossare pantaloni lunghi e deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri giocatori e dall'arbitro.
- d) Qualora un **giocatore non indossi l'equipaggiamento previsto**, l'arbitro deve interrompere il gioco e deve allontanarlo dal terreno di gioco per consentirgli di mettere in ordine il proprio equipaggiamento. Il giocatore non può rientrare se non dopo essersi presentato all'arbitro, che deve verificare la regolarità dell'equipaggiamento. Il rientro del giocatore deve avvenire durante una interruzione del gioco. Se il giocatore allontanato rientra durante un'azione, l'arbitro deve interrompere il gioco e riprenderlo con un calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione, previa ammonizione del giocatore.
- e) Qualora si verifichi tra giocatori un **indebito scambio di maglie**, l'arbitro non deve interrompere il gioco, ma, alla prima interruzione, deve invitare i giocatori a indossare le maglie indicate nella lista gara e disporre l'ammonizione nei confronti di entrambi.
- f) Qualora in azione di gioco un giocatore **perda un indumento** dell'equipaggiamento obbligatorio, l'arbitro non deve interrompere il gioco.

5. ARBITRO.

- a) La giurisdizione dell'arbitro sui tesserati e il controllo sul rispetto delle regole del gioco cominciano nel momento in cui il direttore di gara giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente.
- b) Le decisioni dell'arbitro per questioni relative al gioco sono inappellabili (eccetto il caso di errore tecnico), ma revocabili dallo stesso se ritiene di essere incorso in errore.
- c) Per la direzione delle gare deve essere designato un arbitro e in caso di direzione da parte di due arbitri uno dei due deve essere indicato come primo.
Nel caso in cui la partita sia diretta da due arbitri, se il primo e secondo arbitro fischiano contemporaneamente una interruzione di gioco, per due diversi motivi in contrasto fra loro,

ha priorità il motivo per il quale il primo arbitro ha effettuato l'intervento.

In caso di disaccordo tra il primo e il secondo arbitro in merito all'ammonizione o all'espulsione di un giocatore, la decisione deve essere assunta dal primo arbitro.

L'ammonizione o l'espulsione può essere indifferentemente notificata da uno dei due arbitri all'interessato.

d) L'arbitro deve:

- 1- vigilare sul rispetto delle regole del gioco;
- 2- riportare dettagliatamente nel referto ogni fatto relativo alla gara avvenuto prima, sia esso avvenuto durante o dopo la medesima;
- 3- inviare il referto di gara all'organo disciplinare competente;
- 4- svolgere le funzioni di cronometrista;
- 5- ammonire o espellere il giocatore per le infrazioni commesse alle regole del gioco;
- 6- consentire l'accesso al terreno di gioco alle sole persone indicate nella lista gara;
- 7- dare il segnale di ripresa del gioco;
- 8- interrompere il gioco nel caso in cui un giocatore sia gravemente infortunato.

e) L'arbitro può:

- 1- interrompere temporaneamente il gioco per qualsiasi infrazione alle regole del gioco;
- 2- non infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione;
- 3- sospendere temporaneamente la gara o decretarne la fine, ogni qualvolta lo ritenga necessario a causa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori o altre cause;
- 4- dispensare dai suoi compiti il secondo arbitro in caso di indebita interferenza.

f) Il secondo arbitro opera, munito di fischietto, sul lato opposto a quello nel quale opera il primo.

g) Il secondo arbitro ha i poteri previsti dagli artt. 5/d/1/4/5/6/7 e 5/e/1/2 e inoltre quelli di:

- 1- verificare il periodo di 2 minuti di penalità in caso di espulsione di un giocatore;
- 2- controllare che le sostituzioni volanti avvengono in modo regolare;
- 3- controllare i periodi di 1 minuto di time out;
- 4- integrare il referto di gara del primo arbitro riportando i fatti a quest'ultimo sfuggiti;
- 5- in caso di infortunio o malore di uno dei due arbitri, l'altro deve proseguire la direzione della gara da solo;
- 6- nel caso la partita sia diretta da un solo arbitro, i suoi poteri sono quelli attribuiti al primo e al secondo arbitro.

6. DURATA DELLA GARA.

a) La gara è divisa in **due periodi di 25 minuti ciascuno**, interrotti da un intervallo non superiore a 10 e non inferiore a 5 minuti.

b) Ogni periodo di gara deve essere prolungato se, al suo termine, è assegnato un **calcio di rigore**. Ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:

- infortuni dei giocatori;
 - manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo.
- c) Il **time-out** è un' interruzione di gioco della durata di 1 minuto che deve essere accordata dall'arbitro, a gioco fermo, su richiesta del dirigente accompagnatore o del capitano di una squadra. Il time-out può essere chiesto da ogni squadra una volta per tempo e nelle fasi di gioco in cui è in possesso di palla. Il periodo usufruito come time-out va recuperato integralmente.

d) Se una squadra non ha chiesto il time-out nel primo tempo di gara, non può recuperarlo nel secondo.

L'arbitro, per indicare la concessione del time-out, deve formare una "T" con le mani.

La squadra che ha chiesto il time-out può riprendere il gioco prima che sia interamente trascorso il minuto a propria disposizione.

e) Gli eventuali **tempi supplementari** hanno durata di 5 minuti ciascuno, non interrotti da intervallo.

Durante lo svolgimento dei tempi supplementari non sono consentiti time out.

7. PALLONE IN GIOCO.

a) Il pallone è in gioco quando:

1- all'inizio dei due tempi della gara o dopo la segnatura di una rete, posizionato a centro-campo, è toccato in avanti;

2- dopo un'interruzione o la rimessa dell'arbitro, è toccato e si è mosso;

3- dopo la rimessa del portiere, è uscito dall'area di rigore;

4- dopo la rimessa laterale, è entrato sul terreno.

b) Il pallone non è in gioco quando:

1- ha interamente oltrepassato una linea laterale o di porta, sia in terra sia in aria;

2- il gioco è interrotto dall'arbitro.

c) Quando il pallone in gioco viene toccato da una persona non autorizzata a stare in campo o da un animale o tocca un oggetto, oppure quando gli stessi interferiscono nel gioco, l'arbitro deve interromperlo e far allontanare l'intruso o spostare l'oggetto.

Il gioco riprenderà con la rimessa dell'Arbitro dove si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto o, nel caso, nel punto in cui è avvenuto il contatto. Il calcio di rigore deve essere ripetuto.

d) Sul terreno di gioco l'arbitro non deve essere considerato come un elemento estraneo, pertanto, qualora sia toccato dal pallone, il gioco proseguirà regolarmente.

e) Qualora l'arbitro, involontariamente o per errore, emetta un fischio, il gioco deve essere ripreso con una rimessa da parte dello stesso arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione.

f) Qualora l'arbitro sia impossibilitato a emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco deve far comprendere la sua decisione, con la voce e/o con gesti; nel caso sia presente il secondo arbitro, deve attirare la sua attenzione per fargli interrompere il gioco.

8. CALCIO D'INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO.

a) La scelta del campo si effettua prima dell'inizio della gara. L'arbitro concede al capitano della squadra seconda nominata la facoltà di scegliere il verso della moneta con cui si effettua il sorteggio. La squadra che vince il sorteggio può scegliere la propria metà campo o il calcio d'inizio della gara.

b) Le squadre, all'inizio dei tempi di gioco o alla ripresa dopo la segnatura di una rete, devono disporsi nella propria metà campo delimitata dalla linea mediana.

c) Al fischio dell'arbitro il pallone, fermo nel punto centrale della linea mediana, deve essere toccato in avanti da un giocatore della squadra che ha diritto di dare il calcio d'inizio, mentre i giocatori della squadra avversaria devono restare a una distanza non inferiore a mt. 3 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.

d) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio.

e) Dopo l'intervallo di metà gara, le squadre devono invertire la propria disposizione in campo. Il calcio d'inizio deve essere battuto da un giocatore della squadra opposta a quella che ha dato inizio alla gara.

f) Per qualsiasi infrazione il calcio d'inizio deve essere ripetuto, eccetto quando:

1- il giocatore, dopo aver battuto il calcio d'inizio rigiochi nuovamente il pallone prima che lo



abbia toccato un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stato toccato per la seconda volta il pallone;
 2- non siano rispettate le regole previste per la rimessa laterale, pena l'attribuzione della stessa alla squadra avversaria.

- g) Tutte le riprese del gioco devono avvenire a pallone fermo, a eccezione della rimessa dal fondo da parte del portiere.
- h) Nel caso in cui l'arbitro interrompa temporaneamente il gioco per motivi non tecnici, il medesimo direttore di gara deve riprenderlo mediante propria rimessa, facendo cadere il pallone sul terreno di gioco nel punto in cui si trovava al momento dell'interruzione. I giocatori devono stare a una distanza adeguata, tale da non impedire la ripresa del gioco. Il pallone non è giocabile fino a che non abbia toccato il suolo. Qualora sia giocato prima, la rimessa deve essere ripetuta. Se il pallone, non toccato da alcun giocatore, oltrepassa interamente la linea laterale o di porta, la rimessa deve essere ripetuta.

9. RIMESSA LATERALE.

- a) La rimessa va accordata in favore della squadra avversaria di quella il cui giocatore ha toccato per ultimo il pallone prima che lo stesso abbia oltrepassato interamente una linea laterale (art. 7/b/1), oppure abbia colpito il soffitto o un elemento estraneo. In quest'ultimo caso la rimessa verrà effettuata nel punto più vicino a quello dove è avvenuto il contatto.

- b) La rimessa deve essere eseguita con i piedi, secondo le seguenti modalità: il pallone deve essere posizionato fermo sulla linea laterale e nel punto in cui è uscito dal campo;

il giocatore che esegue la rimessa dalla linea laterale non può mettere uno o entrambi i piedi interamente oltre alla linea che delimita il terreno verso l'interno del terreno di gioco e deve calciare entro 4 secondi dal momento in cui è in condizione di eseguire la rimessa regolarmente.

La palla sarà in gioco nel momento in cui sarà entrata completamente nel terreno di gioco. Il pallone non può essere giocato una seconda volta da chi ha effettuato la rimessa prima che sia toccato da altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

I giocatori della squadra avversaria devono stare a non meno di mt. 4 dal pallone.

Se un avversario si pone a una distanza inferiore, l'arbitro non deve intervenire se, a suo giudizio, non ostacola la ripresa del gioco.

La violazione delle prescrizioni soprapreviste è punita con la ripetizione della rimessa da parte della squadra avversaria.

- c) Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale.

10. RIMESSA DAL FONDO.

- a) Quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra attaccante, oltrepassa la linea di porta, al di fuori dei pali, deve essere rimesso in gioco dal portiere.
- b) La rimessa deve essere effettuata con le mani dall'interno dell'area di rigore entro i quattro secondi, trascorsi i quali l'arbitro deve interrompere il gioco, richiamare il portiere che, se recidivo, deve essere ammonito.
- c) Se il pallone è toccato da un qualsiasi giocatore all'interno della area di rigore del portiere, la rimessa deve essere ripetuta.
- d) Su rimessa dal fondo non può essere segnata direttamente una rete. In tal caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dal fondo effettuata dalla squadra avversaria.

11. CALCIO D'ANGOLO.

- a) Quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore difendente, oltrepassa la linea di porta, al di fuori dei pali, alla squadra avversaria deve essere concesso il calcio d'angolo.
- b) Il pallone deve essere collocato sul punto di intersezione della linea di porta con quella laterale, oppure all'interno del quarto di circonferenza, dalla parte in cui è uscito.
- c) Il calcio d'angolo deve essere battuto a palla ferma.
- d) I giocatori della squadra difendente devono rimanere a non meno di mt. 4 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.
- e) Per ogni infrazione ai punti b), c), d), il calcio d'angolo deve essere ripetuto.
- f) Chi batte il calcio d'angolo non può toccare una seconda volta il pallone fino a quando questo non sia stato giocato da altro giocatore.
- g) Il calcio d'angolo deve essere battuto entro 4 secondi dal momento in cui il giocatore incaricato è in condizioni di eseguirlo regolarmente.
- h) L'infrazione ai punti f), g) comporta la concessione di un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
- i) Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo.

12. SEGNATURA DI UNA RETE.

- a) Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la sbarra trasversale, purché l'azione non sia viziata da un fallo rilevato dall'arbitro.
- b) La squadra che segna il maggiore numero di reti è considerata vincente. Se non sono state segnate reti o se le squadre ne hanno segnate un numero eguale, la gara si conclude in parità.
- c) Una rete non è valida quando è segnata:
 - 1- direttamente nella porta avversaria su calcio di punizione indiretto o su rimessa laterale o dal fondo o dopo una parata avvenuta con le mani: in tali casi il gioco deve essere ripreso con una rimessa dal fondo;
 - 2- direttamente nella propria porta con un calcio di punizione diretto o indiretto: in tal caso il gioco deve essere ripreso con un calcio d'angolo;
 - 3- con un pallone divenuto irregolare: in tal caso il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell'arbitro nel punto in cui è stata ravvisata l'alterazione oppure con la ripetizione del tiro nei casi di ripresa del gioco;
 - 4- a seguito di un contatto del pallone con una persona non autorizzata a stare in campo o un animale o un cosa (regola 7/c);
 - 5- quando una persona non autorizzata a stare in campo o un animale o una cosa interferisca nel gioco (regola 7/c).
- d) Il portiere non può segnare una rete con le mani. Dopo una parata avvenuta con le mani, può segnarla colpendo con i piedi dopo che il pallone ha toccato il terreno di gioco.

13. CALCIO DI PUNIZIONE.

- a) Il calcio di punizione deve essere battuto, nel punto indicato dall'arbitro e a palla ferma, entro 4 secondi dal momento in cui la stessa può essere giocata, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria da battere nello stesso punto.
- b) Se un calcio di punizione viene battuto con il pallone in movimento o da un punto diverso da quello indicato dall'arbitro, quest'ultimo interrompe il gioco e fa ripetere il calcio di punizione.
- c) Quando un giocatore batte un calcio di punizione, tutti i giocatori della squadra avversaria devono trovarsi a una distanza non inferiore a mt. 5 dal pallone, fino a quando questo non sia in gioco.
Se il calcio di punizione indiretto è battuto sulla linea dell'area di rigore e questa



è posta a una distanza inferiore a mt. 5, i giocatori difendenti hanno la facoltà di disporsi sulla linea di porta.

- d) È facoltà del giocatore che usufruisce del calcio di punizione di batterlo senza che sia rispettata tale distanza.
- e) Un giocatore della squadra a favore della quale è stato disposto il calcio di punizione può chiedere all'arbitro la verifica della distanza. In tal caso la punizione non deve essere battuta prima del fischio dell'arbitro, pena la ripetizione della stessa.
Sempre in questo caso, la punizione deve essere calciata entro 4 secondi dal fischio dell'arbitro, pena la concessione di un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nello stesso punto.
- f) Se un giocatore della squadra avversaria si avvicina a meno di mt. 5 dal pallone, prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro deve far ripetere la sua esecuzione.
- g) Chi calcia la punizione non può toccare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, pena un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
- h) Nel calcio di punizione battuto dalla squadra difendente dall'interno della propria area di rigore, il pallone è in gioco dal momento in cui esce interamente dalla medesima area.
- i) Qualora un giocatore, dal di fuori dell'area di rigore, calci direttamente nella propria porta un calcio di punizione la rete non deve essere convalidata e il gioco deve essere ripreso con un calcio d'angolo.
Se invece il calcio di punizione è stato battuto dall'interno della propria area di rigore, lo stesso deve essere ripetuto, perché il pallone non è in gioco.
- j) Il calcio di punizione può essere diretto o indiretto.
In tale ultimo caso, l'arbitro segnala la sua decisione alzando un braccio al di sopra della testa.
Questa posizione deve essere mantenuta finché il pallone non sia stato toccato da un altro giocatore o abbia cessato di essere in gioco.

14.1. PUNIZIONI DIRETTE.

- a) Nei calci di punizione diretti può essere segnata una rete nella porta avversaria.
- b) I seguenti falli devono essere puniti con un calcio di punizione diretto, da calciare dal punto in cui è stata commessa l'infrazione:
- 1- colpire o tentare di colpire un avversario;
 - 2- fare uno sgambetto a un avversario con le gambe o curvandosi davanti o dietro di lui;
 - 3- caricare un avversario da tergo o con la spalla in modo violento;
 - 4- trattenerne un avversario;
 - 5- spingere un avversario;
 - 6- contrastare in scivolata un avversario in possesso del pallone o quando lo stesso avversario sta tentando di giocarlo. Fa eccezione il portiere che, per entrare in possesso del pallone all'interno della propria area di rigore, può tuffarsi davanti a un avversario, purché non si lanci in scivolata con le gambe in avanti rispetto al corpo;
 - 7- sputare contro un avversario;
 - 8- toccare il pallone con la mano, a eccezione del portiere se lo tocca all'interno della propria area di rigore;
 - 9- se un giocatore della squadra difendente commette, all'interno della propria area di rigore, uno dei suddetti falli, deve essere punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, purché lo stesso sia in gioco.

14.2. PUNIZIONI INDIRETTE.

- a) Nei calci di punizione indiretti non può essere segnata una rete nella porta avversaria, prima che il pallone sia stato toccato da un giocatore diverso da quello che ha battuto la punizione. In caso contrario, il gioco deve essere ripreso con una rimessa dal fondo.
- b) I seguenti falli devono essere puniti con un calcio di punizione **indiretto**, da calciare dal punto in cui è stata commessa l'infrazione:
- 1- giocare in modo considerato pericoloso dall'arbitro;
 - 2- ostacolare il portiere nella sua area di rigore;
 - 3- colpire o tentare di colpire il pallone quando è in possesso del portiere;
 - 4- colpire o tentare di colpire il pallone da terra con l'avversario a distanza di gioco;
 - 5- fare ostruzione;
 - 6- richiedere all'arbitro, a gesti o a parole, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
 - 7- simulare di aver subito un fallo;
 - 8- entrare in campo senza autorizzazione dell'arbitro.
- c) un **portiere** commette fallo punibile con un calcio di punizione **indiretto** quando:
- 1- tocca o controlla il pallone con le mani, nella propria area di rigore, dopo che questo gli sia stato volontariamente passato da un compagno di squadra con qualsiasi parte del corpo;
 - 2- mantiene il possesso del pallone con le mani per più di 4 secondi (il portiere è considerato in possesso del pallone se lo trattiene volontariamente con una qualsiasi parte del corpo o lo fa rimbalzare intenzionalmente su tali parti. Non è invece in possesso del pallone quando gli rimbalza accidentalmente addosso o viene respinto per effetto della parata);
 - 3- dopo essersi spossessato in qualsiasi modo del pallone lo rigioca prima che abbia superato la linea mediana del terreno di gioco o non sia stato toccato da un avversario;
 - 4- dopo una parata fa rimbalzare il pallone e lo riprende con le mani;
 - 5- simula di aver subito un fallo.
- d) Se il portiere della squadra difendente commette, all'interno della propria area di rigore, uno dei suddetti falli, indipendentemente dalla posizione del pallone, il calcio di punizione deve essere battuto sulla linea delimitante l'area di rigore dal punto più vicino a quello in cui è stata commessa l'infrazione.

14.3. CALCIO DI RIGORE.

- a) Il rigore è un calcio di punizione diretto e deve essere battuto dal punto del calcio di rigore (art. 1/c) dopo il fischio dell'arbitro, pena la sua ripetizione.
Il giocatore incaricato di battere il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato.
Se il rigore viene calciato senza preavviso da un compagno del giocatore designato, il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto del calcio di rigore, previa ammonizione del giocatore che ha commesso l'infrazione.
- b) Prima dell'esecuzione, tutti i giocatori, a eccezione dell'incaricato del tiro, devono stare all'interno del terreno di gioco, ma fuori dell'area di rigore, dietro la linea del punto del calcio di rigore e a una distanza di almeno mt. 5 dal punto del calcio di rigore.
Il portiere difendente deve trovarsi, tra i pali, sulla linea della propria porta, senza muovere i piedi prima che il pallone sia calciato.
L'incaricato al tiro deve calciare il pallone in avanti e non può toccarlo una seconda volta prima che lo stesso sia toccato da un altro giocatore.
- c) Se il calcio di rigore viene concesso al termine di uno dei tempi regolamentari o supplementari (art.6/b) l'eventuale rete è valida se il pallone entra in porta prima che si sia esaurito l'effetto dinamico l'effetto dinamico prodotto dal tiro.
- d) Nel caso sia commessa un'infrazione al comma b) da parte:



- 1- di un giocatore della squadra difendente, il calcio di rigore deve essere ripetuto se la rete non è stata segnata.
- 2- di un giocatore della squadra attaccante, la rete deve essere annullata e il calcio di rigore ripetuto, salvo il caso in cui il giocatore che ha battuto il calcio di rigore tocchi un'altra volta il pallone dopo averlo calciato.
- e) Un giocatore quando batte un calcio di rigore può effettuare una finta, ma non gli è consentito arrestare la rincorsa, pena l'ammonizione e l'annullamento della rete. In questo caso deve essere disposta la ripetizione del calcio di rigore.

15. AMMONIZIONE.

Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere ammonito con l'esibizione del cartellino giallo se:

- 1) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
- 2) usa un linguaggio blasfemo;
- 3) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
- 4) chiede all'arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
- 5) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco;
- 6) tiene un comportamento antisportivo;
- 7) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco;
- 8) non rispetta la distanza prescritta nei calci d'angolo e nei calci di punizione;
- 9) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro, ovvero, durante una sostituzione volante, entra in campo prima che il compagno sostituito sia uscito oppure quando entra da una parte diversa dalla zona sostituzioni;
- 10) simula di aver subito un fallo.

16. ESPULSIONE.

a) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere espulso con l'esibizione del cartellino rosso e abbandonare definitivamente il recinto di gioco se:

- 1) commette un fallo violento di gioco;
 - 2) tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa provocare un infortunio all'avversario;
 - 3) commette un atto gravemente sleale teso a impedire, con qualsiasi mezzo illecito, di segnare una rete a porta sguarnita. Per mezzo illecito si intende:
 - I) trattenere da tergo o fermare comunque (per la maglia, per i calzoncini, per le braccia, per le gambe, con uno sgambetto o in qualsiasi altro modo) un giocatore lanciato verso la porta avversaria, senza che nessun altro difendente (portiere compreso) gli si frapponga. Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest'ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendolo toccato, viene superato dall'avversario e commette fallo da tergo;
 - II) impedire con le mani al pallone di entrare in rete (eccetto il portiere nella propria area di rigore);
 - 4) riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.
- b) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere espulso con l'esibizione del cartellino verde e abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, se:
- 1) manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera offensiva o gravemente irrispettosa;

- 2) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo;
- 3) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona;
- 4) sputa verso una persona.

Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell'ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, invece, il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, dopo l'ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione sarà valida.

- c) Le integrazioni dei giocatori espulsi con cartellino rosso vanno effettuate con il consenso dell'Arbitro e dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco, anche in modalità volante. Il conteggio del tempo, a partire dalla ripresa del gioco, deve essere effettuato dal secondo arbitro, se previsto. In caso di espulsione di un giocatore alla fine di un periodo di gioco, il conteggio del tempo di penalizzazione deve essere proseguito nel tempo successivo, anche negli eventuali supplementari.
- d) I giocatori espulsi possono essere sostituiti anche dopo la segnatura di una rete, secondo le seguenti modalità:
- 1) se le quadre giocano 5 giocatori contro 4 e quella in superiorità numerica segna una rete, la squadra in inferiorità può essere completata;
 - 2) se le squadre giocano 4 giocatori contro 4 e viene segnata una rete (a prescindere da chi segna) le squadre possono essere completate;
 - 3) se le squadre giocano 5 giocatori contro 3 ovvero 4 contro 3 e quella in superiorità numerica segna una rete, la squadra in inferiorità può reintegrarne uno;
 - 4) se le squadre giocano 3 giocatori contro 3 e viene segnata una rete, le squadre possono includere un solo giocatore ciascuna;
 - 5) se la squadra in inferiorità numerica segna una rete il gioco prosegue senza integrazioni. Tale regola è riassunta nel seguente prospetto:

squadre	segna una rete	espulsi sostituibili	della squadra
A B	▼	▼	▼
5 4	A	1	B
5 4	B	NO	B
4 4	A o B	1	A e B
3 3	A o B	1	A e B
4 3	A	1	B
4 3	B	NO	A e B

Comportamento ostruzionistico.

In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l'Arbitro deve chiedere al Capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento corretto. Qualora il Capitano non cooperasse, l'arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso e rivolgere lo stesso invito al vice Capitano. In caso di mancata collaborazione, il Direttore di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere definitivamente la gara. L'interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, nonostante il fattivo interessamento del Capitano o del vice Capitano, il comportamento dei calciatori resti immutato.

Riserve sulla regolarità della gara.

Nel caso in cui il capitano di una squadra esprima riserve sulla regolarità della gara, l'arbitro, alla presenza del capitano della squadra avversaria, deve riportarle sul proprio referto.

17. TIRI DI RIGORE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE

Per determinare la squadra vincente, in caso di gare a eliminazione diretta, l'arbitro fa battere, al termine dei due periodi di gara o dei tempi supplementari, se previsti, 5 tiri di rigore secondo le seguenti modalità:

- 1- nessun giocatore espulso può calciare i rigori;
- 2- i Capitani delle rispettive squadre indicano all'arbitro i numeri di maglia dei giocatori incaricati di tirare i rigori;
- 3- l'arbitro sceglie la porta verso la quale devono essere battuti i rigori medesimi;
- 4- l'arbitro procede con i capitani al sorteggio della squadra. La vincente eseguirà il primo tiro;
- 5- tutti i giocatori devono sostare nella metà del terreno di gioco opposta a quella dove si battono i rigori, eccetto il portiere non impegnato, che deve stare fuori dell'area di rigore;
- 6- qualsiasi giocatore può sostituire il portiere;
- 7- i rigori devono essere calciati, alternativamente, da cinque giocatori diversi di entrambe le squadre;
- 8- perdurando la parità, deve essere calciato a oltranza - da giocatori diversi dai primi cinque e a esaurimento dei giocatori in lista gara - un rigore per parte fino a quando, a parità di tiri, una squadra realizza una rete più dell'altra;
- 9- in caso di ulteriore parità, le squadre designano di volta in volta il giocatore incaricato di tirare un nuovo rigore. I tiri sono a oltranza fino a esaurimento dei giocatori in lista gara;
- 10- qualora abbiano calciato un rigore tutti i giocatori di una squadra che ha concluso la gara in inferiorità numerica l'altra, senza terminare la rotazione, può far calciare nuovamente il rigore a un suo giocatore che lo ha già tirato.

REGOLAMENTO CALCIO A 11

1. TERRENO DI GIOCO

Dimensioni

Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le seguenti misure:

- lunghezza minimo mt. 90 massimo mt. 120;
- larghezza minimo mt. 45 massimo mt. 90;

La lunghezza deve essere maggiore della larghezza.

Il terreno di gioco deve essere delimitato da linee chiaramente visibili e di larghezza massima di cm. 12. Le linee fanno parte integrante terreno di gioco. I lati più lunghi del terreno sono denominati "linee laterali", quelli più corti "linee di porta". Attraverso il terreno, per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la linea mediana. Nel centro deve essere chiaramente segnato con un punto del diametro di cm. 22, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente un raggio di mt. 9,15. È possibile tracciare un segmento di linea fuori del terreno di gioco a mt. 9,15 dall'arco dell'area d'angolo, perpendicolarmente alla linea di porta, per evidenziare la distanza, che gli avversari devono osservare nell'esecuzione di un calcio d'angolo.

"L'area di rigore" si trova delimitata in ciascuna estremità del terreno di gioco ed è rispondente ai seguenti requisiti:

- due linee di lunghezza di mt. 16,50 sono tracciate perpendicolarmente alla linea di porta, a distanza di mt. 16,50 dall'interno di ciascun palo e congiunte da una linea tracciata parallelamente alla linea di porta;
- all'interno di ciascuna area di rigore è segnato il punto del calcio di rigore, del diametro di cm. 22, a mt. 11 dalla linea di porta ed equidistante dai pali;
- con centro in tale punto, deve essere tracciato un arco di circonferenza all'esterno dell'area di rigore di mt. 9,15 di raggio.

L'area di porta si trova all'interno di ciascuna area di rigore e ha i seguenti requisiti:

- due linee sono tracciate perpendicolarmente alla linea di porta, a mt. 5,50 dall'interno di ciascun palo;
- queste due linee hanno una lunghezza mt. 5,50 verso l'interno del terreno di gioco e sono congiunte da una linea tracciata parallelamente alla linea di porta;

In ciascun angolo del terreno deve essere infissa un'asta avente altezza non inferiore a mt. 1,50 dal suolo. Sull'estremità, non appuntita, deve essere affissa una bandierina di colore chiaramente visibile.

Bandierine simili possono ugualmente essere infisse a ciascuna estremità della linea mediana ad almeno mt. 1,50 dalla linea laterale, all'esterno del terreno di gioco.

In ciascun vertice d'angolo del terreno è tracciato un arco di cerchio di mt. 1 di raggio all'interno del terreno di gioco.

Le porte sono collocate al centro di ciascuna linea di porta e sono costituite da due pali verticali ed equidistanti dalle bandierine d'angolo. I pali devono essere congiunti alle loro estremità superiore da una sbarra trasversale posta a mt. 2,44 dal suolo (misura presa dal bordo inferiore). La distanza che separa i due pali deve essere di mt. 7,32.

I due pali, di colore bianco, devono

- avere identica larghezza e spessore non superiori a cm. 12;
- essere di materiale resistente;



- fissati al suolo in modo sicuro.

Dietro le porte devono essere fissate ai pali, alla sbarra trasversale e al suolo reti di colore contrastanti con l'ambiente e il fondo del terreno di gioco. Le reti devono essere sostenute nella parte superiore da idonei supporti. La maglia della rete non deve consentire il passaggio del pallone. Le porte e le reti non devono costituire alcun pericolo per i giocatori. I pali delle porte e la sbarra trasversale devono essere di colore bianco. Le porte mobili possono essere utilizzate solo se vincolate al terreno in modo sicuro. Le reti sono obbligatorie. In loro mancanza l'arbitro deve astenersi al dare inizio alla gara. Se la sbarra trasversale viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso fino a quando la stessa non sarà riparata e rimessa nella sua posizione. Se la sbarra trasversale è riparabile, la gara riprenderà con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento dell'interruzione del gioco. Se la riparazione fosse impossibile, la gara dovrà essere interrotta.

2. PALLONE

Il pallone deve essere sferico. Il suo involucro esterno deve essere di materiale che non costituisca pericolo per i giocatori. Il pallone deve avere una circonferenza compresa tra cm. 70 e 68. All'inizio della gara esso deve avere il peso compreso tra gr. 450 e 410 e la pressione deve essere compresa tra 0,6 e 1,1 atmosfere (pari a 600 - 1100 gr./cm²).

La verifica della regolarità dei palloni di gara spetta all'arbitro. La scelta del pallone con cui cominciare spetta ai capitani delle squadre. L'eventuale controversia deve essere risolta dall'arbitro. Se il pallone scoppia o si danneggia quando **è in gioco**: la gara deve essere sospesa. La ripresa del gioco avverrà con un nuovo pallone e con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile.

110

Se il pallone scoppia o si danneggia quando **non è in gioco**, prima dell'esecuzione di un calcio d'inizio, di un calcio di rinvio, di un calcio d'angolo, di un calcio di punizione, di un calcio di rigore o di una rimessa dalla linea laterale, la gara deve essere ripresa con l'effettuazione del relativo calcio o della relativa rimessa.

Il pallone non potrà essere sostituito durante la gara senza l'autorizzazione dell'arbitro.

3. NUMERO DEI GIOCATORI

Le squadre devono essere formate da un massimo di 18 giocatori aventi i seguenti ruoli: 10 calciatori e 1 portiere disputanti la gara. Di riserva 7 atleti.

Nessuna gara potrà aver luogo se l'una o l'altra squadra dispone di meno di 7 giocatori.

Giocatori di riserva devono sostare seduti nella zona loro riservata, dove sono ubicate le panchine.

La sostituzione di un giocatore con uno di riserva deve uniformarsi alla seguente procedura:

- l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga con l'indicazione del numero del sostituto e del sostituito;
- il subentrante entrerà nel terreno di gioco, in corrispondenza della linea mediana, solo durante l'interruzione del gioco e dopo che sia uscito il giocatore sostituito e dopo aver ricevuto assenso da parte dell'arbitro;
- la procedura di sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di gioco;
- il subentrante diventa quindi giocatore e quello sostituito cessa di esserlo;
- ogni giocatore di riserva è sottoposto all'autorità e giurisdizione dell'arbitro sia che partecipi o meno al gioco.

Ciascun giocatore partecipante al gioco può scambiare il ruolo con il **portiere** ferme restando le prescrizioni sopra riportate e che vi sia scambio di maglia, in modo che il portiere sia facil-

mente individuabile dell'arbitro.

Infrazioni e sanzioni

Se un calciatore di riserva entra nel terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro,

- il gioco deve essere interrotto;
- il giocatore di riserva in questione deve essere ammonito e deve uscire dal terreno di gioco;
- il gioco deve essere ripreso con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco.

Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza l'autorizzazione dell'arbitro:

- il gioco non sarà interrotto;
- i giocatori in questione saranno ammoniti alla prima interruzione di gioco.

Un **giocatore titolare espulso** prima del calcio d'inizio potrà essere sostituito solo da un giocatore di riserva indicato in elenco.

4. EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI

L'**equipaggiamento obbligatorio** di un giocatore è costituito da maglia (da indossare dentro i calzoncini), calzoncini, calzettoni, parastinchi, scarpe da ginnastica o da calcio a 11.

I giocatori di ciascuna squadra devono indossare **mute** di colore identico, ma differente da quelle della squadra avversaria.

Le **maglie** dei giocatori devono essere **numerate**, con numeri compresi tra lo 0 e il 99, e ogni giocatore della stessa squadra deve essere contrassegnato con un numero differente.

I **parastinchi** devono essere coperti completamente dai calzettoni, devono essere di materiale idoneo (gomma, plastica o similari) e devono offrire un grado di protezione adeguato.

Il **portiere** deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri giocatori, dell'arbitro e dei guardalinee.

Infrazioni e sanzioni

Qualora un giocatore non indossi l'equipaggiamento obbligatorio, l'arbitro lo deve allontanare dal terreno per consentirgli di mettersi in regola.

Il giocatore dovrà rientrare in campo, previa autorizzazione dell'arbitro, dall'altezza della linea mediana.

Se il giocatore entra o rientra sul terreno senza rispettare le due condizioni imposte dal precedente comma, l'arbitro deve interrompere il gioco e sanzionare il giocatore con l'ammonizione. In tal caso il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto eseguito da un giocatore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco.

Qualora si verifichi tra i giocatori un indebito scambio di maglie, l'arbitro non deve interrompere il gioco, ma, alla prima interruzione deve invitare i giocatori a indossare le maglie indicate nella lista gara e disporre l'ammonizione nei confronti di entrambi i giocatori.

Qualora in azione di gioco un giocatore perda un indumento, l'arbitro non deve interrompere il gioco.

5. ARBITRO

La **giurisdizione** dell'arbitro sui tesserati e il controllo sul rispetto delle regole del gioco cominciano nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente.

Le **decisioni** dell'arbitro su questioni relative al gioco sono **inappellabili** (eccetto il caso di errore tecnico), ma **revocabili** dallo stesso se ritiene di essere incorso in errore, sempre che il gioco non sia stato ripreso o che la gara non sia terminata.

Per la direzione della gara deve essere designato un arbitro che **deve**:

- vigilare sul rispetto delle regole del gioco;



- collaborare con i guardalinee ufficiali nella direzione della gara;
- consentire l'accesso al terreno di gioco alle sole persone indicate nella lista gara o a quelle autorizzate per scritto dalla Lcfc;
- svolgere le funzioni di cronometrista;
- interrompere il gioco nel caso in cui ritenga che un giocatore sia gravemente infortunato o che presenti una ferita sanguinante. In tal caso il giocatore deve uscire dal terreno di gioco e rientrarvi, previa autorizzazione dell'arbitro, dall'altezza della linea mediana purché l'emorragia sia stata arrestata;
- punire il fallo più grave quando un giocatore commette simultaneamente più falli;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco;
- riportare dettagliatamente sul referto ogni fatto rilevante relativo alla gara, sia esso avvenuto prima, durante o dopo;
- inviare il referto della gara all'organo disciplinare competente.

L'arbitro può:

- interrompere temporaneamente il gioco per qualsiasi infrazione alle regole;
- non infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione mentre dovrà invece punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato;
- sospendere la gara o decretarne la fine, ogni qualvolta lo ritenga necessario a causa di eventi atmosferici, intrusione di estranei o altre cause che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o di altre persone;
- intervenire su segnalazione dei guardalinee ufficiali per incidenti sfuggiti alla sua attenzione.

6. GUARDALINEE

Qualora sia prevista la presenza dei **guardalinee ufficiali** essi devono coadiuvare l'arbitro nel vigilare sul rispetto delle regole del gioco.

Salvo decisione contraria dell'arbitro al quale spetta il potere discrezionale, i guardalinee ufficiali devono segnalare al direttore di gara:

- quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco;
- a quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale e/o se trattasi di calcio d'angolo o di rinvio;
- quando un giocatore deve essere punito perché si trova in posizione di fuori gioco;
- la richiesta di una sostituzione;
- quando un comportamento illecito o altri incidenti sono accaduti al di fuori del campo visivo dell'arbitro;
- quando dei falli vengono commessi con i guardalinee ufficiali più vicini all'azione rispetto all'arbitro;
- quando, nell'esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove in avanti prima che il pallone sia stato calciato e quando il pallone ha superato la linea di porta.

I guardalinee ufficiali possono entrare nel terreno di gioco per verificare che la distanza di mt. 9.15 venga rispettata.

In caso di ingerenza o di comportamento scorretto di un guardalinee ufficiale, l'arbitro lo solleva dalle sue funzioni e redigerà rapporto da trasmettere all'autorità disciplinare competente. In tal caso l'arbitro solleva dalle sue funzioni anche l'altro guardalinee ufficiale e continuerà la gara da solo, invitando ciascuna squadra a mettere a sua disposizione un guardalinee di parte.

Salvo decisione contraria dell'arbitro, al quale spetta il potere discrezionale, i guardalinee

di parte devono segnalare al direttore di gara esclusivamente quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco.

7. DURATA DELLA GARA

Salvo che le norme di partecipazione prevedano una diversa durata, la gara è divisa in due periodi di gioco di 40 minuti ciascuno, interrotti da un intervallo non superiore a 15 minuti.

La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro, ma comunque non deve essere inferiore a 5 minuti.

Ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:

- le sostituzioni;
- gli infortuni dei giocatori;
- le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo.

La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell'arbitro.

Se un calcio di rigore deve essere battuto o ripetuto, la durata di ciascun periodo deve essere prolungata per consentirne l'esecuzione.

Le norme di partecipazione della competizione possono prevedere di giocare un prolungamento di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno.

8. CALCIO D'INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO

La scelta del campo si effettua prima dell'inizio della gara. L'arbitro concede al capitano della squadra seconda nominata la facoltà di scegliere il verso della moneta con cui si effettua il sorteggio. La squadra che vince il sorteggio può scegliere la propria metà campo o il calcio d'inizio della gara. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo periodo. Nel secondo periodo di gara, le squadre invertono le posizioni in campo.

Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:

- all'inizio della gara;
- dopo che una rete è stata segnata;
- all'inizio del secondo periodo di gioco;
- all'inizio di ciascun tempo supplementare, ove previsto.

Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio.

Prima dell'inizio o della ripresa del gioco:

- tutti i giocatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
- i giocatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di mt. 9,15 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
- il pallone è posto sul punto centrale del terreno di gioco;
- l'arbitro deve emettere il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
- il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso in avanti;
- l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore.

Quando una squadra ha segnato una rete spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio. Se l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore, viene accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.

Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, lo stesso deve essere ripetuto.

Dopo un'interruzione temporanea del gioco, provocata da una causa non prevista dalle regole di gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro. In tal caso il direttore di gara dovrà lasciare cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il pallone sarà in gioco non appena tocca il terreno.



La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:

- un giocatore gioca il pallone prima che questo tocchi il terreno;
- il pallone esce dal terreno, dopo essere rimbalzato, senza che nessun giocatore l'abbia toccato.

Un calcio di punizione, accordato alla squadra difendente nella propria area di porta, può essere eseguito da un punto qualsiasi della stessa. Un calcio di punizione indiretto, accordato alla squadra attaccante nell'area di porta avversaria, deve essere battuto sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l'infrazione. Una rimessa da parte dell'arbitro per riprendere la gara dopo un'interruzione temporanea del gioco, mentre il pallone si trovava nell'area di porta, deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.

9. PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

Il pallone è **in gioco** quando:

- all'inizio di due tempi della gara o dopo segnata una rete è stato calciato e si è mosso in avanti;
- dopo un'interruzione è stato calciato e si è mosso;
- dopo la rimessa dell'arbitro ha toccato il terreno;
- dopo la rimessa dal fondo è uscito dall'area di rigore;
- dopo la rimessa laterale è stato lanciato dal giocatore ed è entrato sul terreno.

Quando il pallone in gioco viene toccato da una persona non autorizzata a stare in campo o da un animale o tocca una cosa, oppure quando gli stessi interferiscono nel gioco, l'arbitro deve interromperlo e far allontanare l'intruso o spostare la cosa.

Il gioco riprenderà con la rimessa dell'arbitro dove si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto o, nel caso, nel punto in cui è avvenuto il contatto.

Nel caso di calcio di rigore, lo stesso deve essere ripetuto.

Qualora il pallone tocchi l'arbitro, il gioco proseguirà regolarmente.

Il pallone **non è in gioco** quando:

- ha interamente superato la linea di porta o la linea laterale, sia a terra sia in aria;
- il gioco è stato interrotto dall'arbitro.

Qualora l'arbitro involontariamente o per errore emetta un fischio, il gioco deve essere ripreso con una rimessa da parte dello stesso nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione.

Qualora l'arbitro sia impossibilitato a emettere tempestivamente il fischio per interrompere il gioco deve far comprendere la sua decisione con la voce o con i gesti.

10. SEGNATURA DI UNA RETE E SQUADRA VINCENTE

Una rete è segnata quando il pallone ha interamente superato la linea di porta tra i pali e sotto la sbarra trasversale. La squadra che ha segnato il maggior numero di reti durante la gara risulta vincente. Quando le due squadre hanno segnato lo stesso numero di reti, o non ne hanno segnata alcuna, la gara risulta pari.

11. FUORI GIOCO

Un giocatore si trova in posizione di **fuori gioco** quando è più vicino alla linea di porta avversaria sia rispetto al pallone, sia al penultimo avversario (*qualunque parte della testa, del corpo o del piede del giocatore, escluse le braccia*).

Un giocatore **non** si trova in posizione di **fuori gioco** quando:



- si trova nella propria metà del terreno di gioco;
- si trova in linea con il penultimo avversario;
- si trova in linea con i due ultimi avversari.

Essere in posizione di fuori gioco non è di per sé un'infrazione.

La posizione di fuori gioco di un giocatore deve essere punita solo se, nel momento in cui il pallone è toccato o giocato da uno dei suoi compagni, il giocatore, a giudizio dell'arbitro, prende parte attiva al gioco:

- intervenendo nel gioco (*giocare o toccare il pallone calciato da un compagno di squadra*);
- influenzando un avversario (*impedire a un avversario, che ne è in grado, di giocare il pallone ostruendogli chiaramente la visuale, limitandogli i movimenti o facendo gesti e movimenti che lo ingannino o lo distraggano*);
- traendo vantaggio da tale posizione (*per esempio giocare un pallone che rimbalza sul palo o sulla traversa stando in una posizione di fuori gioco, oppure giocare un pallone che rimbalza su un avversario stando in posizione di fuori gioco*).

Non è in fuori gioco il giocatore che riceve direttamente il pallone:

- su calcio di rinvio;
- su rimessa dalla linea laterale;
- su calcio d'angolo.

Per tutte le infrazioni alla Regola del fuorigioco, l'arbitro accorda alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto, che deve essere eseguito nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.

12. FALLI E COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI

I falli ed i comportamenti antisportivi devono essere puniti come segue.

Calcio di punizione diretto

Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del giocatore che volontariamente:

- 1) contrasta un avversario per il possesso del pallone, venendo in contatto con lui prima di raggiungere il pallone per giocarlo;
- 2) trattiene un avversario;
- 3) sputa contro un avversario;
- 4) gioca il pallone con le mani (a eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).

Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del giocatore che per negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata:

- 1) colpisce o tenta di colpire un avversario;
- 2) fa o tenta di fare uno sgambetto ad un avversario;
- 3) salta su un avversario;
- 4) carica o spinge un avversario.

Il calcio di punizione diretto deve essere battuto nel punto in cui il fallo è stato commesso.

Calcio di rigore

Un calcio di rigore è accordato quando uno dei precedenti falli è commesso da un giocatore nella propria area di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, purché lo stesso sia in gioco.

Un calcio di rigore deve essere accordato quando, con il pallone in gioco, il portiere, nella propria area di rigore, colpisce o tenta di colpire un avversario lanciandogli contro il pallone.

Il calcio di rigore deve essere battuto nell'apposito punto indicato nella regola 1.

Calcio di punizione indiretto

Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria del giocatore che:



- 1) gioca in modo pericoloso;
- 2) senza contatto fisico impedisce la progressione a un avversario;
- 3) ostacola il portiere nell'atto di liberarsi del pallone che ha tra le mani;
- 4) commette altri falli non menzionati in precedenza nella regola 12, per i quali la gara è stata interrotta al fine di ammonire o espellere un giocatore;
- 5) richiede all'arbitro, a gesti o a parole, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
- 6) simula di aver subito un fallo.

Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria del portiere che, trovandosi nella propria area di rigore:

- 1) mantiene per più di 6 secondi il possesso con le mani del pallone prima di spossessarsene (*il portiere sarà considerato in possesso del pallone se lo tocca volontariamente con una qualsiasi parte delle mani o delle braccia o lo fa rimbalzare intenzionalmente su tali parti. Non è invece in possesso del pallone quando il pallone gli rimbalza accidentalmente addosso*);
- 2) tocca nuovamente il pallone con le mani, dopo essersene spossessato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore;
- 3) tocca con le mani il pallone passatogli deliberatamente con il piede da un giocatore della propria squadra;
- 4) tocca con le mani il pallone passatogli direttamente da un compagno su rimessa laterale;
- 5) tiene comportamenti finalizzati alla perdita di tempo.

Se un giocatore tiene un comportamento teso ad aggirare le finalità di tale regola (*per esempio: passaggio al portiere di testa o con altra parte del corpo consentita, dopo averlo alzato con i piedi*), sarà sanzionato con l'ammonizione e un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, da calciare nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.

Sanzioni disciplinari

Ammonizione

Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere ammonito con l'esibizione del cartellino giallo se:

- 1) manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
- 2) usa un linguaggio blasfemo;
- 3) abbandona deliberatamente il terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
- 4) chiede all'arbitro, con parole o gesti, che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
- 5) trasgredisce ripetutamente le regole del gioco;
- 6) tiene un comportamento antisportivo;
- 7) ritarda od ostacola sistematicamente la ripresa del gioco;
- 8) non rispetta la distanza prescritta nei calci d'angolo e nei calci di punizione;
- 9) entra o rientra nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
- 10) simula di aver subito un fallo.

Espulsione

a) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere espulso con l'esibizione del cartellino rosso e abbandonare definitivamente il recinto di gioco se:

- 1) commette un fallo violento di gioco;
- 2) tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa provocare un infortunio all'avversario;
- 3) commette un atto gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria, con qualsiasi mezzo illecito, una evidente opportunità di segnare una rete.

Per mezzo illecito si intende:

l) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere difendente all'interno della propria area di rigore);

ll) commettere su un giocatore avversario, in evidente condizione di segnare una rete, qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore.

L'evidenza dell'opportunità per un giocatore attaccante di segnare una rete è rappresentata dalla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) il giocatore attaccante deve dirigersi direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria;

b) il calciatore attaccante deve essere in possesso del pallone o deve poterne entrare in possesso facilmente;

c) gli altri difendenti, eccetto il portiere, devono essere nell'impossibilità di intervenire nella azione ovvero il fallo deve essere commesso a una distanza dalla porta tale da escludere che i difendenti possano riuscire a intervenire nell'azione.

Qualora tale infrazione sia commessa dal portiere, quest'ultimo deve essere espulso se, disinteressandosi del pallone, commette fallo o, pur avendolo toccato, viene superato dall'avversario ancora in condizione di giocare il pallone e commette fallo da tergo.

4) riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.

b) Un tesserato, indipendentemente che si trovi in campo o in panchina e indifferentemente dal ruolo o funzione svolta, deve essere espulso con l'esibizione del cartellino verde e abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, se:

1) manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera offensiva o gravemente irrispettosa;

2) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo;

3) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona;

4) sputa verso una persona.

Qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, prima dell'ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata. Qualora, invece, il giocatore espulso con cartellino verde commettesse, dopo l'ingresso in campo del subentrante, un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione sarà valida.

Il tesserato espulso deve abbandonare il terreno di gioco (campo per destinazione e recinto di gioco inclusi) prima della ripresa del gioco.

Comportamento ostruzionistico

In caso di ostruzionismo o disobbedienza da parte di una squadra, l'arbitro deve chiedere al capitano della squadra colpevole di invitare i suoi compagni a tenere un comportamento corretto. Qualora il capitano non cooperasse, l'arbitro deve espellerlo con il cartellino rosso e rivolgere lo stesso invito al vice capitano. In caso di mancata collaborazione, il direttore di gara deve espellerlo, sempre con il cartellino rosso, e interrompere definitivamente la gara. L'interruzione definitiva della gara deve essere decisa anche nel caso in cui, nonostante il fattivo interessamento del capitano o del vice capitano, il comportamento dei giocatori resti immutato.

13. CALCIO DI PUNIZIONE

Il calcio di punizione è diretto o indiretto. Al momento della battuta il pallone deve essere fermo e chi lo calcia non può toccarlo nuovamente prima che il pallone sia stato giocato da un altro giocatore.

Se in occasione del calcio di punizione **diretto** il pallone entra direttamente nella porta avversaria



ria, la rete è valida.

Per indicare il calcio di punizione **indiretto**, l'arbitro solleverà un braccio al di sopra della testa, mantenendolo in tale posizione fino a quando il pallone, dopo l'esecuzione del calcio di punizione, toccherà un altro giocatore o cesserà di essere in gioco.

Se in occasione del calcio di punizione indiretto il pallone entra nella porta avversaria, la rete sarà valida soltanto se il pallone avrà toccato un altro giocatore. In caso contrario, il gioco sarà ripreso con un calcio di rinvio.

Nel caso in cui, a seguito di un calcio di punizione diretto o indiretto, il pallone entra direttamente nella porta della squadra cui appartiene il giocatore che lo ha effettuato, il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria.

Modalità di esecuzione del calcio di punizione diretto od indiretto calciato dall'interno dell'area di rigore in favore della squadra difendente:

- tutti i giocatori della squadra avversaria devono trovarsi almeno a mt. 9,15 e fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco;
- il pallone è in gioco non appena esce dall'area di rigore verso il terreno di gioco;
- un calcio di punizione accordato dentro l'area di porta può essere battuto da qualsiasi punto di tale area.

Modalità di esecuzione del calcio di punizione indiretto in favore della squadra attaccante:

- tutti i giocatori della squadra avversaria devono trovarsi ad almeno mt. 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco, salvo il caso che essi si trovino sulla propria linea di porta fra i pali;
- il pallone è in gioco non appena è calciato e si muove;
- un calcio di punizione indiretto, accordato entro l'area di porta, deve essere eseguito dalla linea dell'area di porta, parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello dove è stata commessa l'infrazione.

Modalità di esecuzione del calcio di punizione dall'esterno dell'area di rigore:

- tutti i giocatori della squadra avversaria devono trovarsi ad almeno mt. 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco;
- il pallone è in gioco non appena è calciato e si muove;
- il calcio di punizione deve essere eseguito nel punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Infrazioni e sanzioni.

Quando un giocatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta per l'esecuzione del calcio di punizione, quest'ultimo deve essere ripetuto e il giocatore ammonito.

Quando, su un calcio di punizione accordato ai difendenti nella propria area di rigore oppure su un calcio di rinvio, il pallone non è uscito dall'area di rigore o viene toccato da un qualsiasi giocatore prima di uscire dall'area di rigore, gli stessi devono essere ripetuti.

Qualora chi ha battuto un calcio di punizione giochi il pallone una seconda volta (non con le mani) prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto dov'è stato commesso il fallo.

Nel medesimo caso, qualora il pallone sia stato invece toccato deliberatamente con le mani, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio rigore se il fallo è avvenuto nell'area della squadra cui appartiene il giocatore che ha commesso il fallo o un calcio di punizione diretto dove il fallo è stato commesso.

Nel caso invece in cui il portiere batte il calcio di punizione e tocchi nella propria area volontariamente il pallone con le mani, prima che sia giocato da un altro calciatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il fallo è stato commesso.

14. CALCIO DI RIGORE

Un calcio di rigore è assegnato contro la squadra che commette, nella propria area di rigore e con il pallone in gioco, uno dei falli punibili con un calcio di punizione diretto.

Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rigore. La gara deve essere prolungata per consentire l'esecuzione del calcio di rigore concesso allo scadere di ciascuno dei tempi regolamentari o supplementari.

Posizione del pallone e dei giocatori.

Il pallone deve essere posizionato sul punto del calcio di rigore.

Il giocatore incaricato di battere il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato.

Il portiere della squadra difendente deve restare sulla propria linea di porta facendo fronte a chi batte e fra i pali della stessa, fino a quando il pallone viene calciato.

Tutti i giocatori (all'infuori dell'incaricato del tiro) devono posizionarsi:

- all'interno del terreno di gioco;
- al di fuori dell'area di rigore;
- dietro la linea del punto del calcio di rigore;
- ad almeno mt. 9,15 dal punto del calcio di rigore.

L'arbitro:

- deve emettere il fischio per l'esecuzione solo dopo che i giocatori abbiano preso posizione in conformità alla regola;
- decide quando il calcio di rigore deve considerarsi regolarmente eseguito.

Esecuzione

Il giocatore incaricato di battere il calcio di rigore deve calciare il pallone in direzione della porta avversaria. Non può toccare il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore. Il pallone è in gioco appena è calciato e si muove in avanti.

Quando un calcio di rigore è eseguito allo scadere dei periodi di gioco o per la determinazione della squadra vincente, la rete è accordata se il pallone entra in porta prima che si sia esaurito l'effetto dinamico prodotto dal tiro.

Infrazioni e sanzioni

Qualora un giocatore calci un rigore violando le regole del gioco o le violi un suo compagno e il pallone entri in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto. Nel caso il pallone non entri, l'arbitro interromperà il gioco e lo riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Se il rigore viene calciato senza preavviso da un compagno del giocatore designato, il gioco riprenderà con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto del calcio di rigore, previa ammonizione del giocatore che ha commesso l'infrazione. Qualora il pallone entri in porta a seguito di un calcio rigore e il portiere o un suo compagno abbiano trasgredito le regole del gioco, la rete dovrà essere accordata, mentre il calcio di rigore dovrà essere ripetuto se il pallone non entra in porta. Qualora uno o più giocatori di entrambe le squadre infrangano le regole del gioco, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto. Se l'esecutore del calcio di rigore tocca, non con le mani, nuovamente il pallone prima che questo sia giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà assegnato un calcio di punizione indiretto nel punto dove il fallo è stato commesso. Nel caso in cui il pallone sia stato invece toccato con le mani, il calcio di punizione sarà diretto. Il calcio di rigore dovrà essere ripetuto se il pallone incontrerà nella sua traiettoria un corpo estraneo. Se invece toccherà un corpo estraneo dopo essere stato respinto dal portiere o dai pali o dalla sbarra trasversale, e ricadrà sul terreno, il gioco riprenderà con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto, secondo quanto previsto dalla regola 8.



15. RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

La rimessa è la modalità con cui si riprende il gioco quando il pallone ha interamente superato la linea laterale per terra o in aria.

La rimessa è accordata alla squadra avversaria del giocatore che ha toccato per ultimo il pallone nel punto dove questo ha superato la linea laterale.

Esecuzione

Il giocatore incaricato di eseguire la rimessa deve:

- fare fronte al terreno di gioco;
- lanciare il pallone con entrambe le mani da dietro la nuca e al di sopra della testa;
- toccare il terreno con entrambi i piedi e non oltrepassare completamente con uno o con entrambi i piedi la linea laterale verso il terreno di gioco.

I giocatori avversari devono rispettare una distanza minima di mt. 2 dal punto dove deve essere effettuata la rimessa. Il pallone è in gioco nell'istante in cui entrerà completamente sul terreno di gioco. Il giocatore che ha effettuato la rimessa dalla linea laterale non può giocare nuovamente il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro giocatore.

Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale.

Infrazioni e sanzioni

Rimessa dalla linea laterale eseguita da un giocatore diverso dal portiere.

Se il pallone è in gioco e colui che ha eseguito la rimessa laterale tocca una seconda volta il pallone prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui il fallo è stato commesso.

Se il pallone è in gioco e colui che ha eseguito la rimessa laterale tocca deliberatamente il pallone con le mani prima che lo stesso sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto nel punto in cui il fallo è stato commesso o un calcio di rigore se il fallo è stato commesso entro l'area di rigore del giocatore che ha eseguito la rimessa dalla linea laterale.

Rimessa dalla linea laterale eseguita dal portiere.

Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca, non con le mani, una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto. Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca deliberatamente con le mani prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto o indiretto (fallo commesso fuori o dentro l'area di rigore).

Il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui il fallo è stato commesso, eccetto il caso previsto dalla regola 8. Qualora un giocatore avversario non rispettasse la distanza di mt. 2 dal punto in cui deve essere effettuata la rimessa, dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo e la rimessa eseguita nuovamente. Per tutte le altre infrazioni a questa regola la rimessa dalla linea laterale dovrà essere ripetuta da un giocatore della squadra avversaria.

16. CALCIO DI RINVIO

Il calcio di rinvio è la modalità con cui la squadra difendente riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra attaccante, ha interamente superato la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata. Il giocatore incaricato di eseguire la rimessa deve calciare il pallone da un punto qualsiasi dell'area di porta.

Il giocatore che ha battuto il calcio di rinvio non deve giocare il pallone una seconda volta prima che questo sia stato toccato da un altro giocatore. I giocatori avversari devono restare al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco. Il pallone è in gioco quando è calciato direttamente al di fuori dell'area di rigore. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio ma unicamente contro la squadra avversaria.

Infrazioni e sanzioni

Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco fuori dall'area di rigore il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.

Calcio di rinvio eseguito da un giocatore diverso dal portiere.

Se il pallone è in gioco e il giocatore che ha eseguito il rinvio tocca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto dove è stato commesso il fallo.

Se il pallone è in gioco e il giocatore che ha eseguito il rinvio tocca il pallone con le mani prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto nel punto dove è stato commesso il fallo.

Calcio di rinvio eseguito dal portiere.

Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca, non con le mani, una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto.

Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca deliberatamente con le mani prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto, o indiretto se il fallo è avvenuto nell'area di rigore del portiere. Il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui il fallo è stato commesso, eccetto il caso previsto dalla regola 8. Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.

17. CALCIO D'ANGOLO

Il calcio d'angolo è la modalità con cui la squadra attaccante riprende il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un giocatore della squadra difendente, ha interamente superato la linea di porta per terra o in aria, senza che una rete sia stata segnata.

Esecuzione

- il pallone va posto entro l'arco del cerchio d'angolo più vicino al punto in cui è uscito;
- la bandierina d'angolo non può essere rimossa;
- i giocatori della squadra avversaria devono posizionarsi almeno a mt. 9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco;
- il pallone deve essere calciato da un giocatore della squadra attaccante;
- il pallone è in gioco dopo che è calciato e si muove;
- il giocatore che ha battuto il calcio d'angolo non può toccare il pallone una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore.

Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo ma unicamente contro la squadra avversaria.

Infrazioni e sanzioni**Calcio d'angolo battuto da un giocatore diverso dal portiere.**

Se il pallone è in gioco e il giocatore che ha eseguito il tiro lo tocca, non con le mani, una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto nel punto dove è stato commesso il fallo.

Se il pallone è in gioco e il giocatore che ha eseguito il tiro lo tocca deliberatamente con le mani prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto nel punto in cui il fallo è stato commesso o un calcio di rigore se il fallo è stato commesso nell'area di rigore del giocatore che ha battuto il calcio d'angolo.

Calcio d'angolo battuto dal portiere.

Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca, non con le mani, una seconda volta prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione indiretto.



Se il pallone è in gioco e il portiere lo tocca con le mani prima che sia stato giocato da un altro giocatore, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di punizione diretto o indiretto se il fallo è stato commesso nell'area di rigore del portiere. Il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui il fallo è stato commesso, eccetto il caso previsto dalla regola 8.

Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.

18. TIRI DI RIGORE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE

I tiri di rigore costituiscono un modo per determinare la squadra vincente se previsti dalle norme di partecipazione della manifestazione.

Modalità

- l'arbitro sceglie la porta verso cui i tiri di rigore devono essere eseguiti;
- l'arbitro procede con i capitani al sorteggio della squadra. La vincente eseguirà il primo tiro;
- l'arbitro annota per iscritto la sequenza di ciascun tiro in porta;
- i tiri di rigore sono eseguiti alternativamente da ciascuna squadra;
- le due squadre eseguono ciascuna una serie di cinque tiri in porta;
- se prima che le due squadre abbiano eseguito i loro cinque tiri di rigore, una di esse segna un numero di reti che l'altra non potrà mai realizzare, la serie sarà interrotta;
- se dopo l'esecuzione della serie dei cinque rigori le squadre fossero ancora in parità, queste calceranno una serie di un rigore a testa fino a quando la parità sarà interrotta;
- se un portiere si infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore e non è più in condizione di continuare a giocare, potrà essere sostituito da un giocatore di riserva, sempre che la squadra non abbia usufruito del numero massimo di sostituzioni consentite;
- eccetto il caso precedente, tutti i giocatori iscritti come presenti in lista gara, compresi i portieri, sono autorizzati a eseguire i tiri di rigore;
- ogni tiro di rigore è eseguito da un giocatore diverso e tutti i giocatori incaricati devono averne eseguito uno prima di effettuarne un altro;
- tutti i giocatori incaricati possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l'esecuzione dei tiri di rigore;
- solo i giocatori incaricati e gli ufficiali di gara sono autorizzati a restare sul terreno di gioco durante l'esecuzione dei tiri di rigore;
- tutti i giocatori, eccetto colui che esegue il tiro di rigore, devono restare all'interno del cerchio centrale durante l'esecuzione dei tiri di rigore;
- il portiere, il cui compagno esegue il tiro di rigore, deve restare sul terreno di gioco all'esterno dell'area di rigore in cui svolge l'esecuzione dei tiri, laddove la linea dell'area di rigore interseca quella di porta;
- qualora abbiano calciato un rigore tutti i giocatori di una squadra che ha concluso la gara in inferiorità numerica, l'altra, senza terminare la rotazione, può far calciare nuovamente il rigore a un suo giocatore che lo ha già tirato.

GLOSSARIO



- Adito (giudice):** giudice al quale è rivolto il ricorso.
- Adozione della decisione:** atto con cui l'organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.
- Coattivo:** costringitivo, obbligatorio, imposto dalle norme.
- Collegio (disciplinare):** organo composto da due o più persone.
- Commissione di fatto illecito:** il compimento di un fatto illecito.
- Consulta:** organo collegiale.
- Contermine:** ambito territoriale che ha i confini in comune.
- Contraddittorio:** discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.
- Decadenza:** la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.
- Delegare:** incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.
- Deroga:** eccezione.
- Derogabile:** che può essere modificato, innovato o escluso.
- Determinare:** indurre
- Edittole (pena):** limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.
- Emanazione:** emissione, adozione.
- Equipollente:** di valore ed efficacia identici.
- Esecutività:** capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.
- Esecuzione:** l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.
- Esperimento (di formalità):** attuazione delle formalità.
- Fattispecie:** previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.
- Giurisdizione:** potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un organo disciplinare.
- Glossario:** raccolta di vocaboli poco comuni.
- Handicap:** motivo di svantaggio.
- Impugnazione:** atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.
- Incidentale (giudizio):** avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.
- Incompatibilità:** impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.
- Indole:** carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.
- Indulto:** remissione condizionata della pena.
- Inficiare:** compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.
- Instaurare:** attivare un procedimento.
- Istanza:** richiesta.
- Lucro:** vantaggio economico.
- Maggioranza assoluta:** la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Maggioranza qualificata:** un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Maggioranza relativa:** la metà più uno dei votanti presenti.
- Mendace:** fondato sulla falsità e sull'inganno.
- Merito (esame del):** questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il



giudice è chiamato a pronunciarsi.

Monocratico: organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

Notorio: di comune conoscenza.

Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

Ordinatorio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccogliabilità o la nullità.

Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione.

Perentorio (termine): termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

Procedibilità: esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.

Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

Revisione: riesame.

Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Ricorso: atto d'impugnazione della decisione di un organo disciplinare.

Reclamo: atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

Ricusare o ricusazione: istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

Rimozione: allontanamento da una carica.

Ritenzione (diritto): diritto di incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.

Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.

Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

Termini: limiti di scadenze.

Termine ordinatorio o perentorio: vedi ordinatorio o perentorio.

Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.



Questa edizione della Normativa modifica ed annulla ogni precedente.

*finito di stampare
nel mese di Agosto del 2015*

*presso la tipografia
"Lithostampa" Pasian di Prato (UD)*